

PARTE SECONDA
CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PAGINA BIANCA

SEZIONE I
CONSIDERAZIONI GENERALI

PAGINA BIANCA

Capitolo I

ATTIVITÀ NORMATIVA DEL GOVERNO

1. L'attività normativa del Governo, quale risulta dai provvedimenti sottoposti al controllo della Corte, si è espressa, nel 1986, attraverso l'emanazione di 84 decreti legge, di 32 decreti legislativi e di altri 46 decreti del Presidente della Repubblica.

2. Degli 84 decreti legge (1), solo 43 sono stati convertiti in legge (11 integralmente e 32 con modificazioni), mentre 23 sono stati, in tutto o in parte, reiterati in esito alla mancata conversione, nei termini costituzionali, dei decreti originari (2).

La rilevanza di questi dati è duplice. Anzitutto, essi manifestano una relativa difficoltà dell'esecutivo a sostenere, in Parlamento, l'iniziativa necessaria a conseguire la conversione in legge dei provvedimenti adottati in via d'urgenza (i decreti non convertiti sono stati quasi la metà del totale). In secondo luogo, l'emanazione di decreti legge con contenuto identico o analogo a quello dei decreti decaduti ha fatto sì che interi settori o materie siano stati retti, per lungo tempo nel corso del 1986, da provvedimenti la cui urgenza si è risolta — in ultima analisi — anche nella necessità di sopperire alla mancata conversione in legge dei decreti originari (3).

Per altro verso, sull'intensità del ricorso alla decretazione d'urgenza e sui problemi relativi alla reiterazione dei provvedimenti non convertiti in legge, la Corte ha espresso da tempo il proprio avviso, con considerazioni alle quali non resta, qui, che fare rinvio (4).

Va pure osservato che ben quindici decreti legge (oltre un terzo del totale dei decreti emanati nell'anno) sono stati oggetto di "avvisi di rettifica" (mediante i quali si provvede alla correzione di errori materiali

(1) I decreti legge erano stati 55 nel 1985, 69 nel 1984, 37 nel 1983, 62 nel 1982, 96 nel 1981 e 42 nel 1980.

I decreti legge emanati nel 1986 concernono materie rientranti nelle attribuzioni delle seguenti amministrazioni: presidenza del consiglio e ministri senza portafoglio (21), finanze (15), lavori pubblici (9), trasporti (8), industria (7), lavoro (7), agricoltura (6), sanità (3), giustizia (2), marina mercantile (2), commercio con l'estero (1), istruzione (1), interno (1), difesa (1).

Nei primi quattro mesi del 1987 sono stati emanati 45 decreti-legge, 10 dei quali già decaduti alla data del 30 aprile.

(2) A rigore, i decreti che reiterano decreti precedenti sono complessivamente 25, tenuto conto che alcuni di quelli emanati nei primi mesi del 1986 hanno avuto contenuto identico o analogo a decreti emanati nel 1985.

Per i decreti emanati nel corso del 1986 e non convertiti, si veda l'allegato A.

(3) Fiscalizzazione degli oneri sociali: d.l. 20 febbraio 1986 n.34 (che ha reiterato il d.l. 20 novembre 1985 n. 49), seguito dai decreti legge 26 aprile 1986 n.123 e 3 luglio 1986 n.328, convertito nella legge 31 luglio 1986 n.440; quindi è stato emanato il d.l. 22 dicembre 1986 n.882, seguito dal d.l. 25 febbraio 1987 n.48 e, poi, dal d.l. 28 aprile 1987 n.156;

finanza locale: d.l. 28 febbraio 1986 n.47 (che reitera il d.l. 30 dicembre 1985 n.787), seguito dai d.l. 30 aprile 1986 n.133 e 1° luglio 1986 n.318, convertito nella legge 9 agosto 1986 n.488; quindi, è stato emanato il d.l. 30 dicembre 1986 n.922, seguito dal d.l. 2 marzo 1987 n.55 e dal d.l. 2 maggio 1987 n.167;

grandi imprese in crisi: d.l. 24 maggio 1986 n.218, 28 luglio 1986 n.411, 27 settembre 1986 n.593 e 9 dicembre 1986 n.835, convertito nella legge 6 febbraio 1987 n.19;

soffisticazioni alimentari: d.l. 11 aprile 1986 n.104 e 18 giugno 1986 n.282, convertito nella legge 7 agosto 1986 n.462;

locazione di immobili ad uso non abitativo: d.l. 1° luglio 1986 n.312, 24 settembre 1986 n.579 e 9 dicembre 1986 n.832, convertito nella legge 6 febbraio 1987 n.15;

sicurezza stradale: d.l. 26 luglio 1986 n.405, 3 ottobre 1986 n. 627, 5 dicembre 1986 n.818 e, ancora, d.l. 6 febbraio 1987 n.16, convertito nella legge 30 marzo 1987 n.132;

gestione dei porti e ordinamenti portuale: d.l. 3 ottobre 1986 n.619, seguito dal d.l. 17 dicembre 1986 n.873, convertito nella legge 13 febbraio 1987 n.26;

caschi protettivi per le forze armate e i corpi di polizia: d.l. 28 luglio 1986 n.412 e d.l. 26 settembre 1986 n.582, convertito nella legge 20 novembre 1986 n.773;

abusivismo edilizio: d.l. 28 marzo 1986 n.76 e 30 settembre 1986 n.605 e 9 dicembre 1986 n.823;

imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi: d.l. 28 febbraio 1986 n.40 e d.l. 13 marzo 1986 n.63;

aliquote e detrazioni IRPEF: d.l. 4 gennaio 1986 n.1 e d.l. 5 marzo 1986 n.57, convertito nella legge 18 aprile n.121;

trasporti locali: d.l. 4 giugno 1986 n.232 e d.l. 9 dicembre 1986 n.833, convertito nella legge 6 febbraio 1987 n.18.

(4) Per i riferimenti, si veda la Relazione 1986, volume I, parte II, sezione I, pag. 469 e nota 4.

contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta ufficiale) e di "errata-corrige" (con la quale si rimedia ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale). Donde la necessità, già sottolineata dalla Corte in precedenti relazioni, di una maggior cura sia nella confezione dei provvedimenti, sia nella loro riproduzione a stampa, al fine, soprattutto, di evitare l'interpretazione perplessa di norme che, per loro natura, esigono immediata e puntuale applicazione.

3. Per quanto riguarda la potestà normativa delegata, sono stati emanati — come detto — 32 provvedimenti legislativi, 27 dei quali relativi a variazioni di prezzo dei prodotti petroliferi, sulla cui disciplina è intervenuta la legge 25 marzo 1986 n.73. Questa ha delegato il Governo ad emanare, fino al 30 giugno 1987, decreti legislativi per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi modi europei di tali prodotti; donde la singolarità dell'aver disposto una delega legislativa per l'emanazione di norme che, succedendosi nel tempo, sono destinate ad operare con effetto normalmente abrogativo di norme precedenti, emanate in virtù della stessa legge di delegazione (5).

Degli altri decreti legislativi, due hanno attuato — peraltro parzialmente — la delega di cui alla legge n.777 del 1985, per l'emanazione dei testi unici in materia tributaria: decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.131 (testo unico dell'imposta di registro) e decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917 (testo unico delle imposte sui redditi) (6).

Altri tre decreti hanno attuato — anch'essi parzialmente — la delega conferita al Governo con legge 7 agosto 1985 n.428, per lo snellimento delle procedure di ordinazione e pagamento degli stipendi, delle pensioni e di altri assegni a carico del bilancio dello Stato, nonché per il coordinamento della copiosa legislazione in materia: decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986 n.138, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986 n.429 e decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986 n.538.

Se si eccettuano i provvedimenti relativi alla fissazione dell'imposta sui prodotti petroliferi, l'esiguo numero degli altri decreti manifesta la tendenza, ormai costante negli ultimi anni, all'utilizzazione decrescente dello strumento della delega legislativa (7).

4. Degli altri provvedimenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, due hanno reso esecutivi altrettanti accordi internazionali (8), due hanno approvato norme di attuazione degli statuti di regioni a statuto speciale (9), tre hanno recepito ed emanato norme risultanti da accordi collettivi per il pubblico impiego, sui quali si tornerà più avanti (10), e da accordi in tema di rapporti convenzionali fra medici e servizio sanitario nazionale (11), trentaquattro hanno approvato regolamenti diversi.

(5) Il caso è sensibilmente diverso da quello considerato nella sentenza della Corte costituzionale n.156/85.

Questa riconosceva la legittimità di un uso ripetuto della potestà legislativa delegata, al fine di realizzare, con più norme di contenuto anche diverso, l'assetto di una determinata materia.

La legge n. 73 del 1986, invece, ha delegato il Governo ad emanare semplici leggi-provvedimento, destinate a regolare il settore con carattere di fisiologica temporaneità (attesa la continua mutevolezza dei prezzi internazionali dei prodotti petroliferi).

Vero è che la legge di delegazione ha avuto lo scopo di semplificare il procedimento per l'adozione di provvedimenti che, in precedenza, seguivano l'iter decreto legge-legge di conversione. Non dovrebbero, comunque, sussistere difficoltà di fondo a delegificare la materia, nel rispetto dell'art. 23 Cost.

(6) Si noti che la legge n.777 del 1985 conteneva l'ottavo rinnovo (con proroga al 31 dicembre 1986) della delega per la riforma tributaria, concessa la prima volta con la legge n.825 del 1971.

(7) Nel 1985, i decreti delegati erano stati 2; nessuno ne fu emanato nel 1984 e nel 1983; 74 e 6, rispettivamente, quelli emanati nel 1982 e nel 1981 (ma ben 63 dei 74 decreti emanati nel 1982 davano attuazione a direttive comunitarie, in virtù della delega "generale" concessa con la legge n.42 del 1982, ed altri 7 riguardavano l'attuazione del nuovo ordinamento della Polizia di Stato ex legge n.121 del 1981).

Nel corso del 1987 (fino al 30 aprile) sono stati emanati 10 decreti delegati, tutti relativi alla fissazione dell'imposta sui prodotti petroliferi.

(8) D.P.R. 7 marzo 1986 n.168, relativo alla coproduzione cinematografica tra Italia e Venezuela, e D.P.R. 17 novembre 1986 n.933, relativo alla coproduzione cinematografica tra Italia e Israele.

(9) D.P.R. 15 gennaio 1986 n.50, in tema di trasferimento di personale statale alla regione Sicilia, e D.P.R. 16 gennaio 1986 n.51, in materia di trasferimento alla regione Sardegna di opere e personale periferico della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

(10) Vedasi il successivo par.5.

(11) D.P.R. 5 giugno 1986 n.278, accordo integrativo per i medici generici e specialisti pediatri.

Di rilievo, fra questi ultimi, i regolamenti che hanno interessato aspetti molteplici, organizzativi e funzionali, delle amministrazioni militari e di polizia.

In particolare, vanno segnalati il nuovo regolamento di disciplina militare (decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986 n.545), il regolamento per l'organizzazione e l'attività della scuola di perfezionamento per le forze di polizia (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986 n.23), il regolamento di amministrazione della guardia di finanza (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986 n.189), il regolamento relativo alle caratteristiche dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza (decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986 n.135), le modifiche al regolamento di organizzazione degli stabilimenti e degli arsenali militari (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986 n.94), nonché le modifiche al regolamento sulla rappresentanza militare (decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986 n.189).

Da segnalare, altresì, che semplificazioni alle procedure di spesa di varie amministrazioni sono state realizzate mediante nuovi regolamenti, che hanno notevolmente esteso la possibilità del ricorso ai cosiddetti servizi in economia. I regolamenti emanati nel corso dell'anno riguardano il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986 n.28), la Corte dei conti (decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1986 n.55), il ministero della pubblica istruzione (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986 n.139), il ministero del commercio con l'estero (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1986 n.343), il ministero dei trasporti-direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986 n.36), il ministero dei trasporti-direzione generale dell'aviazione civile (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986 n.746).

5. In materia di pubblico impiego, l'attuazione della legge quadro 29 marzo 1983 n.93 è proseguita con il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dall'accordo per la determinazione dei comparti di contrattazione (decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986 n.68) e dal c.d. accordo intercompartimentale (decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986 n.13).

Il primo ha individuato otto aree contrattuali (e una nona all'interno di quella sanitaria), nelle quali sono distribuiti le amministrazioni e gli enti contemplati dalla legge quadro. Resta ancora incerta la collocazione di quattro enti (Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, ANAV, ENEA e Unioncamere), per i quali il decreto non ha disposto. Comunque, un disegno di legge (12), presentato in concomitanza con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n.68 del 1986, vorrebbe escludere tali enti dall'ambito di applicazione della legge n.93 del 1983.

Il disegno di legge si colloca, in realtà, nel solco di una tendenza a moltiplicare le discipline di deroga alla legge quadro, sul presupposto che soltanto normative calibrate sulle peculiarità dei singoli enti consentirebbero a questi di operare con criteri di maggiore efficienza e produttività (13).

Al riguardo la Corte non può esimersi dall'osservare, da un lato, che la legge quadro ben consente l'adeguata valutazione — anche economica — di professionalità elevate o ad alto valore "di mercato" (che pur esistono in molti rami dell'amministrazione pubblica) e d'altra parte, che deroghe sempre più estese alle prescrizioni della legge non possono che condurre alla riproduzione di quella "giungla" dei trattamenti economici e normativi, cui proprio la legge quadro aveva inteso porre rimedio.

(12) A.C. n.3548 (IX legislatura) del 5 marzo 1986.

(13) Dall'ambito di applicazione della legge n.93 del 1983 sono stati esclusi, di recente, gli enti lirici e le istituzioni assimilate (legge n.312 del 1984) e la CONSOB (legge n.281 del 1985), oltre all'azienda ferroviaria (ora Ente ferrovie dello Stato: legge n.210 del 1985).

Quanto all'accordo intercompartimentale, è a dire che le uniche norme immediatamente applicabili del decreto del Presidente della Repubblica n.13 del 1986 sono quelle che riguardano il nuovo meccanismo di calcolo dell'indennità integrativa speciale (14) e quelle sulla nuova misura del compenso per lavoro straordinario. Per il resto, esso si caratterizza essenzialmente come "accordo quadro" per la successiva contrattazione di comparto, cui impartisce indirizzi e direttive di metodo e di merito (15).

In termini generali, va comunque sottolineato come, dal 1983 ad oggi, numerose leggi abbiano regolato, per singole categorie di personale, materie che la stessa legge quadro aveva affidato alla "disciplina in base ad accordi" (articolo 3 legge n.93 del 1983).

La conseguenza è stata che intere materie o parti di materie sono state nuovamente riportate nell'ambito della disciplina per atto di fonte legislativa, onde su di esse, nei limiti della normativa così introdotta, non può più esercitarsi la disciplina in base ad accordi. A loro volta, poi, le nuove leggi si sono intrecciate con gli accordi di comparto stipulati nel 1983, con l'accordo intercompartimentale, con gli accordi recentemente stipulati per la tornata contrattuale 1985-1987 e, naturalmente, con leggi ad hoc per la disciplina di materie che la legge quadro ha lasciato in dominio del Parlamento.

Nondimeno, va segnalato che — in senso contrario alla tendenza ora esposta — alcune norme di legge hanno affidato alla contrattazione parti di materie che la legge n.93 del 1983 aveva consegnato alla disciplina per atto normativo primario. Così, il decreto-legge 28 gennaio 1986 n.9 (convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1986 n.78) ha consentito che le modalità di accesso alla nona qualifica funzionale siano stabilite per accordo collettivo, in deroga al disposto dell'articolo 2 della legge quadro, che demanda ad atti di fonte legislativa la materia dei procedimenti di costituzione e modificazione dei rapporti di impiego.

La Corte, pertanto, non può fare a meno di richiamare l'attenzione sulla circostanza che il susseguirsi e il sovrapporsi di norme prodotte da fonti diverse — con ciò che ne consegue in ordine ai loro rapporti di gerarchia, competenza e successione nel tempo — appaiono tali da ingenerare non lievi incertezze nell'applicazione, e nella concreta messa in opera, sia degli accordi che delle leggi, con la prospettiva di aprire la strada ad un contenzioso di non comuni dimensioni.

Un ultimo accordo collettivo di categoria è stato stipulato nel 1986 per il personale dipendente dall'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo: decreto del Presidente della Repubblica n.68 del 1986. Pertanto, gli accordi stipulati dopo l'entrata in vigore della legge quadro sull'impiego e relativi al triennio 1982-1984 sono stati, complessivamente, diciassette (oltre quelli che hanno riguardato le categorie escluse dall'ambito di applicazione della legge n.93 del 1983 e i dipendenti delle singole regioni a statuto speciale).

Da segnalare, altresì, che, con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986 n.935, sono state individuate le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale dipendente dagli enti pubblici soggetti alla disciplina della legge 20 marzo 1975 n.70.

Il provvedimento non è stato, inizialmente, ammesso al visto di legittimità (deliberazione della sezione del controllo n.1689 del 23 ottobre 1986), sia per la riscontrata violazione del principio di triennialità degli accordi, atteso che gli inquadramenti del personale venivano fatti decorrere da data successiva (1° luglio 1985) alla scadenza della tornata contrattuale 1982-1984, cui si riferiva l'accordo recepito in decreto del Presidente della Repubblica n.346 del 1983 (a norma del quale l'individuazione di qualifiche e profili

(14) Con legge 24 febbraio 1986 n.37, il meccanismo è stato esteso alle categorie di pubblici dipendenti non rientranti nell'ambito di applicazione della legge quadro e, con legge 26 febbraio 1986 n.38, lo stesso meccanismo è stato reso applicabile ai dipendenti del settore privato.

(15) Per dare piena attuazione all'accordo, che contiene anche impegni del Governo in ordine alla realizzazione di numerosi obiettivi in esso stabiliti, è stato presentato un disegno di legge che annuncia "provvedimenti per incrementare l'efficienza della pubblica amministrazione": A.S. n.4266 (IX legislatura) del 16 dicembre 1986.

era stata operata); sia perchè il decreto non recava la determinazione analitica dei costi unitari e degli oneri riflessi derivanti dai nuovi inquadramenti; sia, infine, perchè questi ultimi finivano per interessare — anche con riferimento al triennio 1985-1987 — dipendenti di enti che l'accordo del marzo 1986 sui comparti di contrattazione non aveva compreso nell'area degli enti non economici (16).

Del provvedimento, peraltro, il Governo ha richiesto la "registrazione con riserva", alla quale si è fatto luogo in seguito alla deliberazione delle Sezioni riunite n.55 del 9 dicembre 1986.

La tornata contrattuale 1985-1987 ha visto la stipulazione, nel corso del 1987, di sei accordi, relativi ad altrettanti comparti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (17).

Da segnalare che — con norma sostanzialmente intesa ad anticipare gli esiti del controllo della Corte sui decreti di recepimento degli accordi — l'articolo 3 del decreto-legge 29 aprile 1987 n. 163 ha autorizzato il ministro del tesoro ad erogare anticipazioni sui miglioramenti derivanti dagli accordi stipulati, "ancorchè in corso di registrazione presso la Corte dei conti".

Sta a sè l'accordo relativo al personale della Polizia di Stato (escluso dall'ambito di applicazione della legge quadro n. 93 del 1983), che la Corte ha ammesso recentemente al visto di legittimità, con esclusione tuttavia delle clausole destinate ad operare, in prima applicazione, nella tornata contrattuale successiva a quella (1985-1987) cui l'accordo stesso si riferisce (deliberazione della Sezione di controllo n. 1757 del 17 aprile 1987).

6. La razionalizzazione normativa, avviata con la legge 11 dicembre 1984 n. 839, ha registrato, nel 1986, l'emanazione di alcuni rilevanti provvedimenti.

In primo luogo, è stato approvato il "testo unico" delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092. Il relativo regolamento di esecuzione è stato, quindi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986 n. 217.

In secondo luogo, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1986 n. 611, contenente l'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 1, primo e quarto comma, della legge n. 839 del 1984. Gli atti che (oltre le leggi e i decreti aventi forza di legge) saranno inseriti e ripubblicati nella raccolta ufficiale sono: a) i regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica; b) i regolamenti esecutivi di leggi o di decreti aventi forza di legge, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con decreto ministeriale; c) i decreti e gli altri atti normativi che modificano espressamente i regolamenti indicati nelle lettere a) e b); d) le delibere e gli altri atti normativi di comitati di ministri previsti da leggi, aventi funzione analoga a quella dei regolamenti e dei decreti indicati nelle lettere a) b) e c).

Non si può dire che questi atti siano tutti di facile individuazione e, per altro verso, ve ne sono alcuni che l'ordinamento ancora non conosce (così, gli atti normativi di comitati di ministri che modificano regolamenti esecutivi di leggi, emanati con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente del Consiglio), ma che, come si afferma nel decreto, potrebbero essere generati "dallo sviluppo futuro dell'ordinamento statale".

Essendo stati ormai individuati i decreti e gli altri atti da ripubblicare nella raccolta ufficiale, quest'ultima acquista — dal gennaio 1987 — la nuova denominazione di "raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana": circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 novembre 1986 n. 1.1.26/8143.2.2.

(16) Altre illegittimità venivano riscontrate nelle norme del decreto aventi ad oggetto la c.d. mobilità verticale, i concorsi per la copertura dei posti vacanti, la sostanziale istituzionalizzazione della commissione paritetica per l'individuazione delle qualifiche e dei profili (istituita con questa specifica finalità del menzionato D.P.R. n.346 del 1983) e l'attribuzione ad essa di compiti di interpretazione delle norme contenute nello stesso decreto n.935 del 1986.

(17) Vedasi, al riguardo, la parte II, Sezione I, capitolo III della presente relazione.

Sul piano amministrativo, vanno poi ricordate due circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri, dirette agli uffici legislativi dei ministeri: la prima (24 febbraio 1986) riporta una serie di “regole” e “raccomandazioni” per la redazione, la modificazione o l’integrazione degli atti normativi; la seconda (13 maggio 1986) contiene criteri orientativi per la redazione delle “note” agli atti normativi, destinate — secondo la legge n. 839 del 1984 — a facilitare la lettura e la comprensione delle disposizioni di nuova emanazione.

Un contributo all’opera di razionalizzazione della legislazione è pure offerto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 5 febbraio 1986 n. 1.1.2/17611/4.6, “criteri orientativi per la scelta tra delitti e contravvenzioni e per la formulazione delle fattispecie penali”, diretta anch’essa agli uffici legislativi dei ministeri. La circolare fa seguito a quella del dicembre 1983 sui criteri orientativi per la scelta fra sanzioni penali e sanzioni amministrative e costituisce il risultato di un’indagine condotta con l’ausilio della commissione per lo studio della politica e della normativa sanzionatoria, costituita presso il ministero di grazia e giustizia. La prima parte della circolare è dedicata, appunto, ai criteri utilizzabili in sede di qualificazione specifica del reato e di previsione del relativo trattamento sanzionatorio; la seconda parte, invece, contiene indicazioni sui modi di redazione delle norme penalmente sanzionate, anche al fine di agevolare l’individuazione del loro contenuto dispositivo (18).

Infine, va segnalato che un recente disegno di legge ha affrontato il tema dei provvedimenti amministrativi da emanare con la forma del decreto del Presidente della Repubblica, nell’intento di razionalizzare la produzione di atti a firma del Capo dello Stato e di consentire che, in un’ampia gamma di materie, i relativi provvedimenti vengano emanati con la veste del decreto del Presidente del Consiglio o del decreto ministeriale (19).

(18) Non manca la raccomandazione di “fare un uso linguisticamente corretto delle parole, soprattutto nell’ipotesi in cui siano impiegati o impiegabili termini tecnici”.

(19) A.C. n.4482, IX legislatura, del 24 febbraio 1987.

Allegato A

Decreti decaduti per mancata conversione in legge

1986

4 gennaio 1986	n. 1 (Revisione delle aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'IRPEF)
20 febbraio 1986	n. 34 (Fiscalizzazione oneri sociali)
28 febbraio 1986	n. 40 (Imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi)
28 febbraio 1986	n. 47 (Finanza locale)
13 marzo 1986	n. 63 (Imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi)
15 marzo 1986	n. 67 (Proroga legge Merli)
28 marzo 1986	n. 76 (Condono edilizio)
28 marzo 1986	n. 77 (Analisi cliniche e direzione dei laboratori di analisi da parte di laureati in medicina e chirurgia)
11 aprile 1986	n. 104 (Sofisticazioni alimentari)
26 aprile 1986	n. 123 (Fiscalizzazione degli oneri sociali)
30 aprile 1986	n. 133 (Finanza locale)
30 aprile 1986	n. 134 (Opere pubbliche e difesa del suolo)
24 maggio 1986	n. 218 (Grandi imprese in crisi)
4 giugno 1986	n. 232 (Trasporti locali)
1 luglio 1986	n. 312 (Locazione dei negozi)
5 luglio 1986	n. 334 (Autotrasporto di cose)
12 luglio 1986	n. 345 (Formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero)
12 luglio 1986	n. 346 (Imposta sugli spettacoli)
26 luglio 1986	n. 405 (Sicurezza stradale)
28 luglio 1986	n. 411 (Grandi imprese in crisi)
28 luglio 1986	n. 412 (Caschi protettivi per le forze armate)
30 agosto 1986	n. 537 (Aziende di trasporto pubblico e privato)
24 settembre 1986	n. 579 (Locazione dei negozi)
29 settembre 1986	n. 593 (Imprese in crisi — Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno)
29 settembre 1986	n. 594 (Afta epizootica)
30 settembre 1986	n. 605 (Condono edilizio)
3 ottobre 1986	n. 619 (Risanamento delle gestioni portuali)
3 ottobre 1986	n. 627 (Autotrasporto di cose e sicurezza stradale)
18 novembre 1986	n. 760 (Calamità naturali Senise)
18 novembre 1986	n. 761 (Provvidenza per lavoratori italiani all'estero)
25 novembre 1986	n. 779 (Misure urgenti per l'Ente Acquedotto pugliese)
25 novembre 1986	n. 780 (Scarichi per frantoi oleari)
5 dicembre 1986	n. 818 (Sicurezza stradale)
9 dicembre 1986	n. 823 (Sanatoria per opere abusive)
15 dicembre 1986	n. 866 (Funzioni di esperti presso i tribunali di sorveglianza)
22 dicembre 1986	n. 881 (Attività degli uffici finanziari)
22 dicembre 1986	n. 882 (Fiscalizzazione degli oneri sociali)
30 dicembre 1986	n. 919 (Proroga di termini per le zone terremotate del Mezzogiorno)
30 dicembre 1986	n. 921 (Disposizioni in materia sanitaria)
30 dicembre 1986	n. 922 (Finanza locale)
30 dicembre 1986	n. 924 (Smaltimento dei rifiuti)

PAGINA BIANCA

Capitolo II

ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I nuovi provvedimenti legislativi in tema di organizzazione dei pubblici poteri

Non sono pochi — se si guarda agli anni precedenti — i provvedimenti legislativi di organizzazione o riorganizzazione dell'apparato amministrativo statale adottati nel 1986. Si tratta d'interventi di varia portata, alcuni globali altri settoriali o parziali, che vanno dalla creazione del nuovo ministero dell'ambiente e dal riordinamento delle strutture per l'intervento nel Mezzogiorno fino a provvedimenti che incidono limitatamente sui servizi di questa o quella amministrazione. Non manca neppure il riordinamento di un organo di rilievo costituzionale, come il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Può osservarsi che mentre alcuni di tali interventi giungono alla fine di travagliati itinerari legislativi, qualcuno di essi è stato sollecitato da danni "in fieri" riconducibili anche a carenze organizzative; e, ancora, che taluni interventi vengono a disciplinare istituti già da tempo introdotti, mentre altri si pongono come forme di integrazione o completamento di recenti provvedimenti.

La Corte ritiene di doversi soffermare sui principali provvedimenti sopra indicati, quali l'istituzione del predetto ministero dell'ambiente, la nuova disciplina degli interventi nel Mezzogiorno, la disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, le misure adottate in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, il nuovo assetto dato al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Un breve cenno sarà comunque dedicato anche agli altri provvedimenti.

a) A differenza dal ministero per i beni culturali e ambientali, creato sul finire del 1974 (1) mediante l'accorpamento di talune competenze già della Presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero dell'interno e del ministero della pubblica istruzione, il ministero dell'ambiente è stato istituito con la legge 8 luglio 1986 n. 349 (2) come evoluzione assai più lenta delle funzioni affidate ad un ministro senza portafoglio, in precedenza operante presso la Presidenza del Consiglio.

La sua istituzione ha corrisposto al maturarsi delle ampie ed importanti problematiche ambientali. Proprio nel 1986 si sono, fra l'altro, verificati fatti così rilevanti per la sanità dell'ambiente e delle persone che lo occupano (fatti di Chernobyl, inquinamento di acqua potabile in comuni dell'Alta Italia) da imprimere a quel processo di maturazione un impulso tutt'altro che trascurabile.

La Corte, del resto, ha già avuto modo di osservare, sin dalla sua relazione relativa all'esercizio 1983 (3), come la tutela dell'ambiente non presenti nell'attuale momento caratteristiche confortanti (4).

Le relative funzioni sono, in primo luogo, ripartite tra lo Stato, le regioni e i comuni, come conseguenza dell'assetto instaurato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

In secondo luogo, la materia è frantumata tra un numero notevole di ministeri (sanità, agricoltura, lavori pubblici, beni culturali e ambientali, marina mercantile, etc.) in ragione delle connessioni con la cornice operativa di ciascuno. Frammentaria o poco più che avviata appare la disciplina statale degli

(1) Dal decreto-legge 14 dicembre 1974 n. 657 convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975 n.5.

(2) Disposizioni transitorie, necessarie per il funzionamento del nuovo ministero, sono state dettate con decreto-legge 30 dicembre 1986 n. 920, convertito in legge 15 febbraio 1987 n.39, e con legge 3 marzo 1987 n. 59.

(3) Vol. II, p. 30.

(4) Si veda, infra, il capitolo dedicato al ministero dell'interno.

interventi ecologici, la quale ha interessato la difesa delle acque dall'inquinamento, lo smaltimento dei rifiuti, mentre manca ancora la disciplina-quadro per settori come la difesa del suolo, l'uso delle risorse naturali, i parchi nazionali (5).

Nell'ottica di trovare un punto di riferimento alla materia ambientale, tre soluzioni potevano essere praticabili: o quella di operare, potenziandola con efficaci poteri di coordinamento, su qualcuna delle precedenti strutture ministeriali già competenti in materia di territorio (per es. ministero dei lavori pubblici); o quella di lasciare, in una potenziata struttura, la materia "diffusa" dell'ambiente nell'area della Presidenza del Consiglio, assicurando così una particolare incidenza all'azione di coordinamento; o quella di creare, come si è fatto, un ministero ad hoc con alcuni poteri propri e molte necessità di concerto a seconda dei profili interessati.

È chiaro che l'istituzione del nuovo ministero avrebbe potuto aver luogo nel contesto della revisione generale dell'organizzazione dell'esecutivo, "di cui le singole innovazioni non sono altro che un cattivo surrogato"; è stato fatto tuttavia notare che, per l'importanza dell'interesse coinvolto, "si è di fronte ad un caso legislativo e politico assai diverso da tutti quelli che in precedenza hanno suggerito la creazione di nuovi ministeri o singole variazioni nelle attribuzioni di alcuni ministeri già esistenti", anche se "si pongono una serie di problemi la cui soluzione può essere al momento solo parziale ed anche precaria e che sarà definitiva e soddisfacente solo, appunto, quando si procederà alla revisione generale dell'ordinamento del Governo e della disciplina organizzatoria dell'alta amministrazione" (6).

Secondo la legge istitutiva, è compito generale del ministero "assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento". Sullo stato dell'ambiente il ministro dovrà presentare ogni due anni una relazione al Parlamento.

Per quanto riguarda specifici compiti, si rinvia a quanto sarà detto nell'apposito capitolo della presente relazione.

Può qui dirsi che vengono attribuiti al ministero funzioni di coordinamento e indirizzo, poteri e strutture già propri di altre amministrazioni (in particolare, in materia d'inquinamento atmosferico e acustico, di servizi geologici, di parchi nazionali, d'individuazione di zone d'importanza naturalistica nazionale e internazionale), nonché numerose competenze da esercitarsi di concerto con altri ministeri (per esempio, predisposizione del piano nazionale per la protezione civile).

È anche previsto che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo presenti il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di "impatto ambientale", materia in cui, in attesa della emananda legge, spetta al ministero dell'ambiente, di concerto con il ministero per i beni culturali e ambientali, il compito di rendere il parere sulla compatibilità ambientale dei progetti. Il termine predetto non è stato rispettato.

Circa l'organizzazione del ministero, accanto a normali servizi a livello centrale, è previsto un comitato scientifico, composto da esperti e presieduto dal ministro, a carattere consultivo; ed un Consiglio nazionale per l'ambiente che, composto da rappresentanti delle regioni, dell'associazione comuni d'Italia, dell'unione province d'Italia, di associazioni a carattere nazionale, del CNR, dell'ENEA e dell'ENEL, dà pareri e avanza proposte nei casi e con le modalità da stabilirsi in apposito regolamento (7).

(5) Si vedano tuttavia, in materia di difesa del suolo, il d.l. 8 maggio 1987 n. 177 (che ha sostituito il d.l. 9 marzo 1987 n. 72), emanato in attesa delle nuove norme, nonché, alla Camera il disegno di legge n. 3188 e le proposte di legge nn. 2096 e 3978; e, in materia di parchi nazionali, le proposte di legge al Senato n. 534, 607 e 1183.

(6) Camera dei deputati, IX legislatura, atto n. 1203-1298 A/redigente, p. 5.

(7) Per una più ampia trattazione delle problematiche relative al nuovo ministero, anche con riferimenti al danno ambientale, si veda, infra, l'apposito capitolo dedicato al ministero medesimo.

b) La Corte ha, nelle precedenti relazioni, ripetutamente segnalato le carenze organizzative e funzionali dei servizi preposti alla prevenzione ed alla repressione delle sofisticazioni alimentari. In questa materia — che ha un suo taglio, per così dire, “trasversale” e interessa la competenza di più ministeri — a seguito dei danni emersi nel corso della nota vicenda del vino adulterato col metanolo, è intervenuto nel 1986 un primo decreto-legge (n. 104 dell'11 aprile, non convertito) e successivamente il decreto-legge 18 giugno 1986 n.282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986 n.462.

Le disposizioni più significative di quest'ultimo provvedimento, con il quale si tenta una disciplina organica di una materia a lungo trascurata, sono, sotto il profilo organizzativo, le seguenti:

– è istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale, destinata a raccogliere, per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vermouth, etc., i dati relativi alle rispettive attività;

– per una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è istituito, presso il Servizio informativo sanitario (SIS) del ministero della sanità, un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori di tutti gli altri organi operanti nel settore della prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;

– è istituito, presso il ministero dell'agricoltura e foreste, un Ispettorato centrale repressione frodi, che si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, dotati di laboratori di analisi.

Le sedi e le circoscrizioni territoriali dei predetti uffici sono state determinate, in numero di 22, con decreto ministeriale 12 agosto 1986. Per le analisi di sua competenza, l'Ispettorato si avvale anche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, nonché dalla collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati;

– è, infine, aumentato (e fissato in 800 unità) il contingente dei nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del ministero della sanità e sono potenziate le dotazioni di automezzi dei nuclei dei carabinieri operanti sia presso il ministero della sanità, sia presso quello dell'agricoltura e foreste.

Come si vede, è stato predisposto — in una materia di estrema delicatezza che in passato, si ripete, non ha ricevuto cure adeguate — un sistema di organi e strumenti, sul cui funzionamento è tuttavia ancora prematuro ogni giudizio (8).

c) Con l'articolo 4 della legge 26 aprile 1982 n. 181 (legge finanziaria per il 1982) è stato, com'è noto, istituito “in via transitoria e fino a quando non sarà stato ordinato il ministero del bilancio e della programmazione economica”, il “Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici”, composto di non più di quindici membri nominati a tempo determinato e con compiti di istruttoria tecnica dei piani d'investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici ed in via preliminare all'esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Consiglio dei ministri (9).

Del completamento della disciplina tracciata nella predetta norma si è avvertita ben presto l'esigenza, specie dopo (1984) il verificarsi di vicende che implicavano una più precisa demarcazione tra la discrezionalità dell'organo politico e la necessità di strumenti tecnico-economici obiettivi e neutrali (10).

A questa esigenza si è inteso tuttavia provvedere mediante l'inserimento del Nucleo nell'ambito dell'apparato ordinario del ministero del bilancio e quindi è stato adottato per esso il modello organizzativo che meno ne sottolinea l'autonomia.

(8) Si vedano, comunque, il proposito le considerazioni svolte nei capitoli dedicati ai ministeri dell'agricoltura e foreste e della sanità.

(9) Organismi tecnico settoriali di valutazione e decisione si trovano anche in altre leggi (per es., nell'art. 1, comma 3, del d.l. 30 dicembre 1985 n.786, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1986 n. 43, in materia di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno; nell'art. 1 comma secondo della legge 11 aprile 1986 n. 113, recante piano straordinario per l'occupazione giovanile; nella nuova disciplina della cooperazione allo sviluppo).

(10) Si veda in proposito la Relazione della Corte per il 1984, vol. II, 1, pp. 265 ss.

Il Nucleo, posto alle dirette dipendenze del segretario generale della programmazione economica, provvede, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal CIPE, alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti d'investimento dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende, da sottoporre al Consiglio dei ministri, al CIPE o ai comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di rispondenza ai predetti indirizzi e criteri e, nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, determinando altresì le relative graduatorie. Il Nucleo provvede anche alla diffusione delle tecniche di valutazione, particolarmente in termini di analisi costi-benefici, di piani e progetti d'investimenti delle amministrazioni regionali e delle province autonome.

L'organismo è ora composto di 30 membri, dei quali almeno 25 a tempo pieno. I componenti, che durano in carica 4 anni, sono scelti tra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, tra il personale civile e militare dello Stato, anche richiamato in posizione ausiliaria, tra il personale degli enti pubblici, anche economici, e delle società da questi controllate, nonché tra esperti che abbiano particolare competenza e specifica esperienza professionale in una o più discipline. Il Nucleo dispone di una segreteria cui sono addetti 15 funzionari di VIII qualifica.

È previsto che alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978 n. 468 sia allegata ogni anno una relazione sull'attività e sul funzionamento del Nucleo.

Per ciò che attiene al funzionamento del Nucleo, il ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del segretario generale della programmazione economica, sentito il CIPE, definisce l'organizzazione e le procedure e impartisce le direttive di funzionamento con particolare riferimento ai rapporti con le altre amministrazioni, nel rispetto dell'autonomia tecnica del Nucleo e della responsabilità collegiale dei suoi membri. È condizione necessaria per il funzionamento del Nucleo che siano nominati e in servizio almeno i due terzi dei suoi membri. Il ministro rende noti, preliminarmente all'apertura delle istruttorie affidate al Nucleo, i metodi, le tecniche ed i parametri di valutazione di quest'ultimo.

Nel provvedimento di riforma del Nucleo, due norme sono anche dedicate, rispettivamente, alla Commissione tecnica per la spesa pubblica di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981 n. 119 e al Nucleo ispettivo costituito ai sensi dell'articolo 19 comma diciottesimo della legge 22 dicembre 1984 n. 887. Della prima vengono modificati e potenziati i compiti, nel senso che la Commissione, sulla base delle direttive del CIPE (in precedenza non previste), provvede: a) a compiere studi ed effettuare analisi sui metodi d'impostazione del bilancio programmatico e sulla struttura della spesa per i programmi e i progetti di cui al quarto comma dell'articolo 4 della legge n. 468 del 1978; b) a trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa; c) ad effettuare analisi del funzionamento di enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa; d) a svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze; e) a studiare ed aggiornare i metodi e i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici da allegarsi al rendiconto generale dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell'articolo 22 della legge n. 468 del 1978.

Il rapporto diretto che in tal modo viene instaurato tra Commissione tecnica, da un lato (per essa è prevista una segreteria tecnica composta da otto esperti), e il CIPE e le Commissioni parlamentari dall'altro, ha reso materialmente inutile la norma (articolo 49 legge 7 agosto 1982 n. 526) per la quale "il ministro del tesoro, su richiesta dei presidenti delle competenti commissioni permanenti delle due Camere, cura la trasmissione, per il tramite della predetta commissione, delle informazioni, delle notizie e dei documenti che le medesime commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti". E l'abrogazione di tale norma è stata espressamente effettuata dall'articolo 8 della legge n. 878 del 1986. Questo tipo di soluzione, tuttavia, non mostra di prendere in considerazione la necessità di un coordinamento con l'ordinario apparato ministeriale, il quale resta estraneo all'area del nuovo rapporto.

Quanto al "Nucleo ispettivo", istituito con la legge finanziaria per il 1985 presso il ministero del bilancio per la verifica dell'attuazione dei programmi d'investimento gestiti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici, la legge n. 878 del 1986, disciplina le verifiche da effettuarsi, i poteri degli ispettori, la durata degli incarichi. Essa lascia peraltro aperti problemi di demarcazione e raccordo con le competenze dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

d) Nel settore delle aziende — nel quale è stata in tempi recenti riordinata l'AIMA e al quale, ancor più di recente, è stata sottratta l'azienda F.S. — va segnalata la legge del 26 marzo n. 86, la quale, dopo un laborioso iter parlamentare, durato oltri due anni, ha conferito un nuovo assetto all'ANAS, pur senza soddisfare l'esigenza di riforma dell'azienda, auspicata anche dal "piano generale dei trasporti". Dell'ANAS sono state tuttavia potenziate le strutture centrali e soprattutto valorizzati gli uffici periferici, attraverso un decentramento di competenze, da più parti sollecitato, per rendere più flessibile il modulo operativo dell'azienda.

Le nuove norme hanno modificato le strutture preposte alla viabilità, sulla falsariga dell'originaria struttura dei provveditorati regionali alle opere pubbliche. I compartimenti sono stati, infatti, trasformati da organi essenzialmente tecnico-esecutivi (con compiti di progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori, di istruttoria e di vigilanza) in organi di gestione con competenze proprie, articolate secondo lo schema del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 (programma annuale degli interventi approvato dal ministro, assegnazione dei fondi, assunzione degli impegni entro determinati limiti di somma).

e) La Corte si è già soffermata nella precedente relazione sulla nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, introdotta, con la legge 1° marzo 1986 n. 64, dopo le numerose proroghe della vecchia legislazione, la soppressione e messa in liquidazione della "Cassa", l'istituzione, oltre alla figura di un commissario liquidatore, di un commissario governativo per l'attuazione, in via temporanea, di alcuni interventi.

Qui è appena il caso di ricordare che, per ciò che attiene alle strutture preposte all'intervento, il coordinamento dell'azione pubblica complessiva nel Mezzogiorno (intervento straordinario e intervento ordinario) è affidato al Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento per il mezzogiorno "per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione"; infine, all'attuazione degli interventi previsti dalla nuova legge concorrono un'"Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno", e una serie di enti, già collegati con la "Cassa", dei quali si dispone il riordinamento.

L'"Agenzia" — che ha personalità giuridica e subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa — è gestita da un apposito comitato (composto del presidente e di 7 membri nominati per un triennio), ha un suo collegio dei revisori ed è sottoposta alle direttive e alla vigilanza del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. I suoi interventi sono limitati al finanziamento delle attività di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli enti sopra indicati, alla concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge e al finanziamento dei progetti regionali e interregionali d'interesse nazionale.

Disposizioni per accelerare l'avvio dell'attività dell'Agenzia sono state emanate con il decreto-legge 9 dicembre 1986 n. 835 convertito in legge 6 febbraio 1987 n. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987 n. 12 — e quindi con oltre sei mesi di ritardo rispetto al termine di tre mesi assegnato dalla legge n. 64 del 1986 — è stato dettato l'ordinamento del dipartimento per il Mezzogiorno, il quale si suddivide in sei servizi, che vengono articolati, a loro volta, per omogeneità di materia, in reparti e in sezioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il dipartimento — che ha un capo nominato fra i magistrati delle diurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed i professori universitari ordinari di ruolo — “è posto a disposizione del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge e di quelle delegategli ai sensi dell'articolo 2 della legge 64”.

Sempre sul piano organizzativo, è stato anche emanato il regolamento delegato previsto nell'articolo 6 della citata legge n. 64 per il riordinamento dei sei enti già collegati alla Cassa per il Mezzogiorno (decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987 n.58).

Le linee più significative del nuovo assetto degli indicati enti — che hanno assunto la denominazione di enti per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno — consistono nella loro specializzazione funzionale, voluta del resto dalla stessa legge, nella esclusiva destinazione della loro attività al Mezzogiorno, nella valorizzazione del loro ruolo istituzionale, dato che essi, insieme con l'Agenzia, concorrono all'attuazione degli interventi previsti nei piani triennali e annuali anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati.

Fra i tratti specifici di qualcuno di tali enti, va sottolineata la prevista modifica, entro termini fissati dal ministro, della relativa natura giuridica; così è per l'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), ente costituito ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, che dovrà assumere la struttura di società di capitali.

È altresì da porre in rilievo la parziale diversificazione funzionale della società finanziaria “Nuove iniziative per il Sud” (INSUD), che non opererà più nel settore industriale, riservato alla società FIME; la sua attività peraltro, dal settore turistico si estenderà a quello del termalismo, come previsto dalla legge, nonché alla realizzazione di parchi naturali d'interesse paesaggistico, faunistico ed archeologico.

In conformità, poi, al dettato della legge (articolo 6, secondo comma lettera q), è stata prevista la costituzione della Società per la progettazione di investimenti nel Mezzogiorno (11).

f) L'articolo 99 della Costituzione, com'è noto, istituisce come organo ausiliario di consulenza delle Camere e del Governo, per le materie e secondo le funzioni che gli sono state attribuite dalla legge, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che, composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, ha anche l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

(11) L'impianto normativo previsto dalla legge n.64 non è stato ancora completato, sebbene siano stati posti in essere vari atti di normazione secondaria e di programmazione puntualmente previsti, come:

1) l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 1 terzo comma, del programma triennale di cui alla delibera del CIPE 29 dicembre 1986 (supplemento ordinario alla G.U. n. 33 del 10 febbraio 1987);

2) la determinazione prevista nell'art.1, quarto comma, delle regioni e delle aree particolarmente svantaggiate mediante delibera del CIPE del 18 dicembre 1986 (G.U. n. 33 del 10 febbraio 1987);

3) l'emanazione, ai sensi dell'art. 1, comma ottavo, del primo piano di attuazione, mediante delibera del CIPE 29 dicembre 1986 (supplemento ordinario alla G.U. n. 43 del 21 febbraio 1987);

4) la determinazione dei criteri uniformi in materia di progetti di sviluppo regionale, prevista nell'art. 1, comma sesto, ed effettuata con decreto del ministro 11 aprile 1986 (G.U. n. 88 del 16 aprile 1986);

5) la determinazione delle modalità e dei termini relativi al piano di attuazione, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 9 dal ministro con decreto 11 aprile 1986 (G.U. n. 88 del 16 aprile 1986);

6) la individuazione dei settori produttivi da agevolare secondo specifica articolazione e graduazione effettuata, secondo le disposizioni dell'art. 9, commi quarto e nono, dal CIPI il 16 luglio 1986 (G.U. n. 192 del 20 agosto 1986);

7) la procedura per la iscrizione delle società in un apposito albo delle società autorizzate all'esercizio della locazione finanziaria, posta in essere con decreto del ministro 12 ottobre 1986 (G.U. n. 30 del 6 febbraio 1987);

8) le direttive previste nell'art. 10, terzo comma per l'attuazione delle agevolazioni nell'emissione dei prestiti obbligazionari, impartite dal Ministro del tesoro con decreto 27 giugno 1986 (G.U. n. 182 del 7 agosto 1986);

9) la determinazione (art. 12, comma 1) dei servizi reali incentivabili, effettuata dal CIPI con delibera 8 maggio 1986 (G.U. n. 137 del 16 giugno 1986);

10) la individuazione delle attività di supporto dell'agricoltura, ai fini delle agevolazioni per i servizi reali, effettuata dal CIPE (art. 12, secondo comma) con delibera 31 luglio 1986 (G.U. n. 203 del 2 settembre 1986);

11) la procedura per la concessione dei contributi ai consorzi e alle società consortili di ricerca (art. 12, ultimo comma), stabilita con delibera CIPE 16 luglio 1986 (G.U. n. 184 del 9 agosto 1986);

12) la circolare del ministro delle finanze n. 30 del 28 luglio 1986 (G.U. n. 203 del 2 settembre 1986) relativa alle agevolazioni fiscali previsti nell'art. 14.

La prima attuazione dell'istituto ebbe luogo, a distanza di nove anni dalla sua introduzione, con la legge 5 gennaio 1957 n. 33, mediante una disciplina che limitava le possibilità funzionali dell'istituto medesimo.

La nuova disciplina introdotta con la legge 30 dicembre 1986 n. 936 è mossa da un intento più produttivo per quanto riguarda le funzioni del Consiglio: da un lato, si vuole fornire alle forze sociali una sede idonea a rappresentare pubblicamente le posizioni delle stesse in ordine ai più rilevanti documenti ed atti di programmazione e di politica economica; dall'altro, si vuole porre in essere un sistema di rilevazione ed elaborazione dell'informazione in materia retributiva e contrattuale, gestito consensualmente dalle diverse forze sociali. "Tale sistema costituirebbe anche il supporto tecnico conoscitivo delle intese triangolari, delle mediazioni ministeriali nei conflitti di lavoro e della stessa negoziazione diretta tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro" (12). Sicchè ne potrebbe derivare al CNEL una funzione "neutrale" in questo campo.

In vista di tale intento, viene aumentata la base numerica dei rappresentanti delle categorie produttive (da 59 a 99), comprese quelle della pubblica amministrazione, ai quali si aggiungono 12 esperti qualificati, esponenti della cultura economico-giuridica e sociale (sicchè il Consiglio risulta composto di 111 membri oltre il presidente); viene portata a cinque anni la durata in carica dei membri del Consiglio; prevista in linea di massima la pubblicità delle sedute; previsti, fra le altre attribuzioni, l'esame e il parere sulla relazione previsionale e programmatica che il ministro del tesoro e il ministro del bilancio e della programmazione economica sono tenuti a presentare al Parlamento a norma dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978 n.468; prevista una valutazione semestrale sull'andamento della congiuntura; istituito l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, presso il quale vengono depositati in copia autentica gli accordi di rinnovo e i nuovi contratti entro 30 giorni dalla loro stipula e dalla loro stesura; istituita una banca dati sul mercato del lavoro, sui costi e condizioni di lavoro, alla cui formazione e aggiornamento concorrono gli enti pubblici che compiono rilevazioni nelle suddette materie.

g) Un cenno va, ancora, fatto ad un gruppo di provvedimenti legislativi, d'importanza meno centrale rispetto a quelli esaminati, ma che dovrebbero anch'essi, nell'immediato o in prospettiva, contribuire al miglioramento dei servizi ai quali si riferiscono.

Per ciò che attiene al ministero del tesoro, che di recente è stato interessato da due importanti interventi — le leggi 7 agosto 1985 n. 427 (Ragioneria generale dello Stato) e 7 agosto 1985 n. 428 (Direzione dei servizi periferici del tesoro) (13) —, tali interventi sono stati completati con la creazione di un sistema informativo proprio a ciascuna delle predette branche amministrative (legge 17 dicembre 1986 n.890). Per l'espletamento dell'attività di conduzione tecnica di ciascun centro di elaborazione dati, è stato previsto un organico di 300 unità di personale a valere, rispettivamente, sugli aumenti delle dotazioni organiche operate con le citate leggi 427 e 428 del 1985.

Sulla questione, ormai annosa, della riorganizzazione del servizio di riscossione dei tributi, la legge 4 ottobre 1986 n. 657 ha delegato il Governo ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio predetto (e la cessazione del servizio esattoriale). È stato in particolare stabilito che il servizio, da istituire nell'ambito del ministero delle finanze come ufficio centrale alle dipendenze del ministro, dovrà provvedere alla riscossione dei tributi che, secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della legge di delega, sono riscossi tramite esattoria e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente

(12) Si veda Senato della Repubblica, IX legislatura, atto n.342-A, relazione della 1° commissione permanente, p. 8.

(13) Vedasi la Relazione della Corte per il 1985, vol. II, pp. 477 e ss.

efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali, nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativo ai predetti tributi (14).

Aumenti di organico sono poi stati disposti con la legge 1 dicembre 1986 n.870 in relazione alle specifiche esigenze della direzione generale della M.C.T.C. del ministero dei trasporti; ad essi si accompagnano norme circa gli uffici tecnici e gli esami ed una modifica delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione.

Una ristrutturazione dei servizi amministrativi è intervenuta anche per l'Avvocatura generale dello Stato, per la quale la legge 15 ottobre 1986 n.664 ha ripartito il personale amministrativo nei tre settori: degli affari generali e amministrativo-contabili, dell'attività professionale e dell'informazione e documentazione. Norme sono state dettate circa le modalità di accesso, il trattamento economico, l'organizzazione dei servizi, il comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura, la commissione di disciplina.

h) Infine, per i riflessi anche organizzativi legati a due provvedimenti emanati entrambi nel 1987 — l'uno contenente la nuova disciplina della cooperazione allo sviluppo (legge 26 febbraio 1987 n.49) e l'altro le nuove norme sul mercato del lavoro (legge 28 febbraio 1987 n.56) — si ritiene più conveniente una specifica trattazione nei capitoli dedicati, rispettivamente, al ministero degli affari esteri e al ministero del lavoro, ai quali pertanto si fa rinvio.

2. L'istanza di riordinamento dell'apparato amministrativo statale e gli interventi effettuati

I provvedimenti adottati nel 1986 — non meno, del resto, di quelli adottati negli anni precedenti — pongono tuttora in evidenza lo scarto tra una visione globale delle esigenze di riordinamento dell'apparato amministrativo dello Stato e un procedere per ristrutturazioni frammentarie e settoriali e, comunque, al di fuori di un piano che mostri di condurre a risultati di generale "buon andamento".

È appena il caso di ricordare che la gravità dei problemi della pubblica amministrazione è stata segnalata, ancora una volta, sul finire del 1979, dall'interno stesso dell'amministrazione e nella prospettiva di possibili organiche soluzioni, con il noto "Rapporto sui principali problemi dell'amministrazione dello Stato", elaborato dal ministro per la funzione pubblica. Questo documento è stato, il 10 luglio 1980, espressamente oggetto di un voto d'indirizzo politico da parte del Senato della Repubblica, che si è pronunciato "per un rinnovamento di strutture e di modelli d'azione in coerenza con le esigenze del tutto nuove del tempo presente". Il documento ha dato inoltre inizio ad un dibattito politico-culturale di ampia portata e ad un prezioso lavoro di studio, concretatosi, fra l'altro, nelle proposte della "Commissione di studio sul riordinamento dei poteri dello Stato" (1981) e della "Commissione per la modernizzazione delle istituzioni" (1985), le cui conclusioni sono state poi riprese e condivise dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali (1985). E la continuità di questa visione non sembra del resto esser venuta meno, se ancora nella "Relazione sullo stato della pubblica amministrazione per l'anno 1985" (l'ultima di cui si disponga) (15) si sostiene esplicitamente (16) che "si tratta, in sostanza, di dare avvio al processo di rinnovamento dell'apparato ministeriale sulla spinta delle conclusioni e dei suggerimenti fatti a suo tempo dalla "Commissione Piga" e recepiti dalla "Commissione bicamerale per le riforme istituzionali e costituzionali" e se indicazioni circa la necessità di un disegno di riordinamento son venute tanto dal Capo dello Stato quanto dal Presidente del Consiglio dei ministri (17).

(14) Disposizioni urgenti sono state, da ultimo, riprodotte nel decreto-legge 8 giugno 1987 n.221 (artt.2 e 3) per assicurare la continuità della riscossione dei tributi fino al 31 dicembre 1988. Per ulteriori considerazioni circa il completo impianto della legge 4 ottobre 1986 n. 657 si veda, infra, il capitolo dedicato al ministero delle finanze.

(15) Ai sensi dell'articolo 30 della legge 1970 n. 775 e dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983 n. 93.

(16) P. 61.

(17) V. la relazione della Corte per il 1985, vol I, p. 473.

In effetti, se si prendono in esame gli anni che seguono a quella che può considerarsi una drammatica denuncia che l'amministrazione faceva dei propri mali e all'indirizzo politico che sorreggeva l'istanza di riforma, si possono formulare alcune osservazioni:

a) sono stati istituiti organismi di nuova concezione per far fronte a ulteriori funzioni assunte dall'amministrazione. Non c'è dubbio che in tal modo si è inteso introdurre un potenziamento operativo di qualche amministrazione o offrire maggiori possibilità conoscitive, valutative o di verifica ad amministrazioni che hanno un ruolo centrale nella gestione della finanza pubblica. Si può qui ricordare che con la legge 24 aprile 1980 n. 146 (legge finanziaria per il 1980) è stato creato, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, il "Servizio centrale degli ispettori tributari" (SECIT), cui è affidato il controllo sull'attività di accertamento degli uffici e sulle verifiche della Guardia di finanza, con la possibilità di utilizzare a tal fine gli ispettori compartimentali e di effettuare, in via straordinaria, verifiche e controlli diretti sui contribuenti. Della Commissione tecnica per la spesa pubblica e del recente potenziamento dei suoi compiti, nonché del riordinamento — con i caratteri veduti — del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e delle nuove norme sul Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi d'investimento gestiti dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti territoriali nonché dagli enti pubblici, si è detto nel paragrafo precedente. In ordine alla introduzione di tali organismi, la Corte non ha mancato di sottolineare come essi — pur con tutta l'utilità della loro presenza — venissero creati secondo un criterio di "day to day administration" (desumibile, fra l'altro, dal loro apparire in quelle che per un certo tempo furono leggi finanziarie-omnibus) e come difficile fosse il coordinamento con le strutture ministeriali tradizionali, sulle quali i nuovi organismi andavano ad innestarsi;

b) organismi originali di garanzia che — al pari della CONSOB — hanno assolto finora una specifica funzione più difficilmente esercitabile in ambito ministeriale sono il "Garante dell'editoria" che la legge 5 agosto 1981 n. 416 ha posto a presidio della propria attuazione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) creato con la legge 12 agosto 1982 n. 576 e che, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, svolge, nella materia predetta, le funzioni di vigilanza e di controllo già attribuite al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) altri interventi, per il resto, hanno riguardato la creazione dell'Azienda autonoma per l'assistenza al volo (AAAV: decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981 n. 145, di attuazione della delega contenuta nella legge 23 maggio 1980 n. 242); il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tuttora in corso di completamento, anche a causa della sua complessità (18); il riordinamento dell'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA: legge 14 agosto 1982 n. 610), risultato peraltro inadeguato, come la Corte ha avuto modo di sottolineare ripetutamente nelle precedenti relazioni; il nuovo assetto della Cassa depositi e prestiti, per la quale è stata abbandonata la vecchia formula "ministeriale" e creata una struttura "ad azienda autonoma", ritenuta più consona alle funzioni che l'organismo è chiamato ad assolvere; la trasformazione in ente pubblico dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

d) nell'area della Presidenza del Consiglio — che dal noto disegno di legge già approvato dalla Camera attende la sua disciplina in attuazione dell'articolo 95 della Costituzione —, si assiste (accanto a sperimentazioni in via di fatto, come il Consiglio di gabinetto, o introdotte con semplice atto amministrativo, come la Conferenza Stato-regioni), ad un fenomeno che può dirsi di "dipartimentalizzazione" della Presidenza medesima. La serie di dipartimenti istituiti con "ordini di servizio" a partire dal 1981-1982 è stata ulterior-

(18) V., infra, il capitolo dedicato al ministero dell'interno, nonché la legge 10 ottobre 1986 n. 668 che reca modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981 n. 121 e il testo aggiornato di quest'ultima legge sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1987 n. 7.

mente interessata sia da provvedimenti di riorganizzazione, sia da provvedimenti che ne hanno aumentato il numero: con decreti del Presidente del Consiglio 9 maggio 1985 e 10 gennaio 1986 sono stati infatti ristrutturati, rispettivamente, il dipartimento per i rapporti con il Parlamento e il dipartimento per gli affari economici; con la legge quadro sul pubblico impiego (articolo 27) è stato istituito il dipartimento per la funzione pubblica; la legge 1 marzo 1986 n. 64 ha creato il dipartimento per il Mezzogiorno. Del resto, nel disegno di legge sulla Presidenza del Consiglio, l'attuale direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica viene sostituita da un dipartimento per l'informazione e per l'editoria.

Due osservazioni possono farsi a questo riguardo. La prima è che a quelli che attualmente possono considerarsi ministri senza portafoglio "necessari" in quanto attributari di compiti specificati per legge, verrebbero a sostituirsi funzioni "necessarie", dal momento che un'apposita norma del disegno di legge sulla Presidenza (articolo 8) volta a garantire una completa libertà d'azione nella scelta del numero dei ministri senza portafoglio (anche, evidentemente, in rapporto alla composizione della compagine governativa) prevede che ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato, tali compiti s'intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli ad altro ministro. La seconda osservazione è che la tendenza ad affidare a strutture dipartimentali collocate nell'ambito della Presidenza del Consiglio non già "materie" nel senso tradizionale (agricoltura, lavori pubblici, industria e commercio etc.) ma profili identici e diffusi di materie diverse (problemi del personale, ricerca scientifica, protezione civile, etc.) non sembra trovare sempre sistematico sviluppo, come mostra la recente istituzione di un apposito ministero per l'ambiente;

e) accanto ai fatti organizzativi e riorganizzativi sopra indicati, un fenomeno che ha attraversato l'amministrazione in modo sempre più ampio è il ricorso ad esperienze esterne (e cioè, talvolta, anche in presenza di tipici compiti istituzionali). Basterà qui ricordare, fra le leggi più recenti in proposito, la legge n. 73 del 1985 c.d. sulla fame nel mondo, la legge 7 agosto 1985 n. 427 sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato che, in seno al consiglio dei consulenti economici, prevede la presenza di membri esterni alla pubblica amministrazione, la legge 7 agosto 1985 n. 428 che istituisce un consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro e prevede incarichi ad esperti estranei all'amministrazione. Molteplici altri esempi, del resto, si possono trovare nei capitoli della presente relazione dedicati alle singole amministrazioni.

Una particolare attenzione merita, nell'ambito di questo fenomeno, l'estendersi dell'intervento delle imprese a partecipazione statale nel campo dei servizi pubblici, delle opere pubbliche di grandi dimensioni, delle reti di trasporto, dei nuovi servizi produttivi connessi allo sviluppo tecnologico e diffusi sul territorio (settore delle telecomunicazioni, settore postale, settori connessi alla rete telefonica, settore radiotelevisivo, settore delle reti infrastrutturali, settore autostradale, etc.). Rinviando su questo punto al capitolo dedicato al ministero delle partecipazioni statali, ci si limita qui a richiamare i problemi che nascono dall'intreccio tra i compiti propri dall'amministrazione (per esempio, di direzione e di controllo) e le regole del sistema delle partecipazioni statali.

I provvedimenti intervenuti nel periodo sopra indicato — pur con i limiti che sono stati sottolineati — sono stati dettati da autentiche esigenze conoscitive della pubblica amministrazione o da sue istanze operative, sfociate in misure delle quali certamente non è difficile cogliere la episodicità e la frammentarietà. Se, del resto, è doveroso notare che non mancano interventi che oggi consentono una migliore gestione di taluni aspetti (interni) dell'amministrazione, come la legge-quadro sul pubblico impiego che ha istituito il dipartimento per la funzione pubblica, non può d'altra parte sfuggire, come la Corte ha ripetutamente sottolineato nelle precedenti relazioni, che il progresso nella gestione del personale ha seguito una sua logica propria, sganciata da quella delle strutture amministrative, alla cui funzionalità non sembrano finora aver molto giovato, come meglio si vedrà nel prossimo capitolo, le varie forme d'incentivazione escogitate. Né può del pari trascurarsi che la dirigenza, creata nel 1972 come momento riorganizzativo e propulsivo, non ha visto in pratica realizzarsi il suo modello e si è ridotta alla valenza di una tradizionale "carriera".

La divaricazione tra pubblico impiego e pubblica amministrazione è stata, sin qui, come più volte è stato posto in rilievo, un fatto tutt'altro che trascurabile.

Se una conclusione può trarsi delle considerazioni finora svolte, essa — per quanto riguarda il miglioramento del tradizionale apparato amministrativo dello Stato — non può essere positiva.

È da considerare che, invece del riordinamento (in termini di programmazione, indirizzo, coordinamento, verifica) che il trasferimento di competenze alle regioni avrebbe dovuto comportare, nuovi compiti sostanziali sono stati affidati a quei ministeri che, all'occorrenza, magari più erano rimasti "spogliati", senza peraltro un idoneo adeguamento delle strutture ai nuovi compiti; che ministeri per i quali, ormai da decenni, è espressamente prevista a livello normativo la riforma (per es., lavori pubblici, sanità) continuano ad operare con strutture inadeguate; che, infine, una sempre più diffusa tendenza legislativa procede per piani settoriali o "servizi nazionali" che postulano una maggiore efficienza della pubblica amministrazione (19). Nel recente piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 1986 ai sensi della legge 15 giugno 1984 n. 245, per esempio, mentre si pone l'esigenza di programmazione degli interventi pubblici nel predetto settore e si cerca "unicità del quadro di comando" di tutti gli interventi, ci si rende conto della "scarsa funzionalità presente nel settore trasporti" e si prende atto che "gli interventi dell'operatore pubblico vengono allo stato definiti ed attuati da una pluralità di amministrazioni ed enti, centrali e periferici, con modelli comportamentali quasi mai raccordati tra loro".

Non può così sfuggire la necessità di una riforma dei ministeri in termini tali di coerenza che eviti lo scarto tra competenze (ed esigenze) sempre maggiori e strutture ormai sclerotiche.

Nella citata "Relazione sullo stato della pubblica amministrazione" per il 1985, è ben chiaro il timore della "conseguenza che saranno altri a colmare gli spazi lasciati vuoti e quelli dove carenti e/o poco soddisfacenti sono i servizi alla collettività"; l'ipotesi cioè della "concorrenzialità tra pubblica amministrazione ed esterni" (20) e quindi dell'instaurazione di circuiti privati surrogatori dei servizi della pubblica amministrazione, dei quali già non mancano gli esempi.

3. La situazione degli uffici statali. Procedimenti e tecniche di amministrazione

Per quanto riguarda l'area dell'"istituzione Governo", essa è interessata dall'apposito disegno già approvato dalla Camera dei deputati, che non solo dovrebbe ristabilire quella che è stata definita la complessiva "circolarità" della funzione di governo, ridefinendo, fra l'altro, compiti e limiti dei vari comitati interministeriali previsti da leggi, ma dovrebbe altresì fornire un adeguato apparato servente alla funzione di governo, istituzionalizzare organismi come il Consiglio di gabinetto e la Conferenza Stato-regioni (21), dare un assetto definitivo al sistema dei "dipartimenti", dettare norme in materia di legislazione d'urgenza e delegata etc. (22).

Nel frattempo, il Consiglio di gabinetto ha continuato ad operare, per così dire, in via prodromica, mentre nessuna adunanza ha tenuto nel 1986 la Conferenza Stato-regioni. Va considerato che quest'ultimo organo si trova in una situazione di permanente carenza di un assetto stabile della provvista finanziaria delle regioni (che determina incertezza nella predisposizione dei bilanci regionali); e che, inoltre, da un lato, manca un quadro normativo di riferimento in settori importanti come l'assistenza, la gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali, l'urbanistica nella sua ampia accezione di governo del territorio, le espropriazioni per pubblica utilità, mentre non sono stati ancora dettati i principi in materia di patrimonio e di contratti regionali ai sensi dell'articolo 35 della legge 19 maggio 1976 n. 335; e, dall'altro, la legislazione statale contribuisce a creare difficoltà operative a livello territoriale, in quanto non avverte spesso la molteplice varietà delle situazioni e degli assetti organizzativi regionali.

(19) Si veda in proposito la relazione della Corte per il 1985, vol. I, p. 475.

(20) Si veda la "Relazione sullo stato della P.A. per il 1985", p. 364.

(21) Alla Conferenza Stato-regioni fa tuttavia espresso riferimento la legge 8 novembre 1986 n. 72 (legge pluriennale per gli interventi programmati in agricoltura).

(22) Si vedano a quest'ultimo riguardo le considerazioni svolte nella premessa alla presente relazione.

È continuata altresì l'istituzione di organi collegiali con compiti specifici di conoscenza e rilevazione: per es., la Commissione con funzione di osservatorio della spesa sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1985), la Commissione d'indagine sul patrimonio immobiliare pubblico (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1985).

Per quanto riguarda l'assetto dei ministeri, il completamento dell'ordinamento regionale, affidato al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, avrebbe dovuto portare ad una chiarificazione definitiva dei rapporti tra lo Stato e le regioni e ad un sostanziale mutamento — in termini di esaltazione dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento, verifica — della fisionomia operativa delle amministrazioni dello Stato, in particolare di quelle per le quali più consistenti sono stati i trasferimenti.

È invece accaduto — a parte fatti dilatori realizzatisi già a livello legislativo (per esempio, in materia di edilizia pubblica, demanio marittimo, opere idrauliche) rispetto alle prescrizioni dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616 — che in alcuni casi non sono state neppure attuate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 617 circa la soppressione di uffici e comunque non sono cambiate le caratteristiche operative delle predette amministrazioni, delle quali qualcuna si è attardata sull'esercizio "a stralcio" di competenze trasferite alle regioni (23). A ciò deve aggiungersi che, come si è accennato, competenze nuove e complesse sono state affidate, in particolare, ad una fascia di ministeri (agricoltura, industria, marina mercantile), senza che al nuovo carico corrispondesse una adeguata rifondazione delle strutture: tanto più che, spesso, i nuovi compiti si inseriscono nel contesto di piani o programmi di ampia portata (accanto al piano nazionale trasporti, si possono aggiungere il piano energetico nazionale, il piano della pesca marittima, il piano della protezione delle coste dall'inquinamento, il piano agricolo nazionale etc.) (24). Nelle presenti condizioni è, quindi, ben difficile immaginare un soddisfacente funzionamento delle predette amministrazioni.

È anche da segnalare che l'apparato tradizionale (burocratico) di qualche amministrazione viene, per così dire, depotenziato dall'esistenza di un nutrito "staff" tecnico proprio del ministro, con effetti di demotivazione e, ovviamente, di aumento della spesa per lo svolgimento delle funzioni ministeriali (25); come pure si verifica che organismi legalmente soppressi (fino a poco tempo fa la Cassa per il Mezzogiorno e tuttora l'Azienda di Stato per le foreste demaniali) continuano a sopravvivere in forza di norme di proroga ritmicamente reiterate.

Quanto all'assetto delle funzioni ministeriali, la Corte ha ripetutamente mostrato la difficoltà, talora, di suturare organicamente vecchie con nuove competenze e le duplicazioni e interferenze che sovente si incontrano nel concreto esercizio delle attribuzioni dei ministeri (26).

Qui basterà ricordare quanto avviene nel caso di quel nutrito gruppo di ministeri preposti alla produzione e agli scambi, al cui interno vi è una divisione per tipo di attività (agricoltura, industria, commercio), un ministero la cui competenza è determinata in rapporto alla destinazione o alla provenienza delle merci (commercio con l'estero), un altro la cui competenza proviene dal carattere soggettivo dell'imprenditore (partecipazioni statali) indipendentemente dall'attività esercitata, un altro ancora la cui competenza è legata ad uno solo dei fattori produttivi (il fattore lavoro), presente peraltro in tutti i settori dei quali si occupano gli altri predetti ministeri (27). E si possono aggiungere la duplicazione e l'intreccio di competenze che si sono venute a creare in materia di protezione civile tra il ministero dell'interno e il ministro

(23) Su questi temi si veda in particolare, anche per gli specifici riferimenti, la relazione della Corte per il 1981, vol.I, pp. 566 e seguenti.

(24) Si vedano, anche per gli sviluppi attuativi, i capitoli della presente relazione dedicati alle singole amministrazioni.

(25) Si veda il capitolo dedicato al ministero delle partecipazioni statali.

(26) E sulla quale ha condotto studi e formulato proposte un'apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

(27) Si vedano in proposito le conclusioni della commissione incaricata di formulare proposte di riordinamento sulla base delle direttive contenute nell'ordine del giorno del Senato della Repubblica del 10 luglio 1980.

per la protezione civile (28), mentre, per quanto riguarda le competenze da esercitare all'estero, analoghe sono quelle esercitate in materia commerciale dagli uffici commerciali delle rappresentanze diplomatiche, dall'Istituto per il commercio estero e dalle camere di commercio italiane all'estero (29).

Sul piano della dotazione di personale, carenze tanto negli organici quanto nelle presenze effettive si riscontrano in non pochi ministeri. Permane una sensibile carenza di personale tecnico (medici, architetti, ingegneri, restauratori, analisti dei costi, etc.) nonostante talune iniziative assunte (30). Specifiche professionalità tecnico-economiche fanno difetto presso il ministero dell'industria e il ministero delle poste e telecomunicazioni. Scarsa appare, peraltro, l'attenzione dedicata ai problemi di qualificazione e di aggiornamento del personale; un sintomo è dato dallo scarso numero dei corsi indetti dalle amministrazioni e dal numero dei dipendenti che li frequentano. Nè — nonostante le semplificazioni introdotte, delle quali si tratterà nel prossimo capitolo, dedicato al personale della pubblica amministrazione — rapidi si possono ancora considerare i tempi di reclutamento dei dipendenti, come lento, del resto, si è dimostrato — salvo per quanto riguarda le promozioni per merito comparativo — l'accesso alla dirigenza in forza del regime introdotto con la legge n. 301 del 1984 (31).

Quanto al procedimento amministrativo — per il quale, a differenza di quanto accade in altri Paesi (es. Germania federale), non esiste ancora una legge di principio — non possono qui non richiamarsi gli appesantimenti ai quali esso soggiace tanto nella sua fase ideativa quanto nel suo pratico svolgimento: ne sono esempi significativi l'appena accennata procedura di reclutamento del personale e i procedimenti in materia di contratti, ai quali è dedicato un apposito capitolo di questa relazione.

È tratto caratteristico dell'iter procedimentale, così come ideato e realizzato, l'assenza di un "responsabile" del procedimento medesimo, il quale ultimo si muove secondo automatismi non controllati e privi di impulsi, giungendo quasi per forza d'inerzia al suo perfezionamento formale (32).

L'apporto che le tecnologie informatiche e le tecniche statistiche possono dare alla rapidità del processo decisionale e quindi all'efficienza della pubblica amministrazione è ancora o limitato a determinati profili di autogestione (l'informatica incide fundamentalmente sulla gestione del personale e sui procedimenti contabili) (33) o generalmente scarso per quanto riguarda specificamente l'informazione statistica.

In quest'ultimo settore — a parte la recente creazione di istituti come l'"Osservatorio del pubblico impiego" (34) — non esistono una diffusa "cultura" e una specifica "attrezzatura" interna alle singole amministrazioni, le quali mancano, fra l'altro, di personale idoneo. Sicchè, da un lato manca una sistematica attività di documentazione e di elaborazione interne a fini decisionali; dall'altro, manca la possibilità di offrire e far circolare all'esterno i dati prodotti dalla singola amministrazione (35).

(28) Si vedano, infra, i capitoli dedicati alla Presidenza del Consiglio e al ministero dell'interno.

(29) Si vedano i capitoli dedicati al ministero degli affari esteri e al ministero del commercio con l'estero.

(30) Si vedano i capitoli dedicati ai ministeri della sanità, di grazia e giustizia, dei beni culturali e ambientali.

(31) In relazione alla norma di cui all'art. 2 della legge n. 301 del 1984, che per la presidenza della commissione esaminatrice nel concorso speciale per esami a primo dirigente prevede unicamente un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, sarebbe opportuno, ai fini di una maggiore rapidità dei concorsi, che la legge affidasse la presidenza della commissione anche a magistrati con qualifica immediatamente inferiore a quella sopra indicata.

(32) Un disegno di legge recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato peraltro presentato alla Camera dei deputati il 9 marzo 1987 (atto Camera n. 4504).

(33) Sui vari aspetti e problemi dell'introduzione delle tecnologie informatiche nella P.A., la Corte si è soffermata nella relazione relativa al 1984, vol. I, pp. 603 e seguenti. Sul parco globale delle attrezzature e sulla spesa per il 1985, si veda il volume del Provveditorato generale dello Stato, "L'automazione nell'amministrazione dello Stato", Roma 1986, pp. 439 e seguenti. Si vedano anche la "Relazione sullo stato della P.A." per il 1985, pp. 133 ss. e la pubblicazione del Dipartimento della funzione pubblica, "Linee d'intervento per lo sviluppo dell'informatica nella pubblica amministrazione", che riproduce le analisi e le conclusioni della Commissione nazionale per il coordinamento normativo e funzionale dell'informatica nella pubblica amministrazione.

(34) Si veda nel volume: Presidenza del Consiglio dei ministri, "Osservatorio del pubblico impiego", Roma, 1986, lo studio statistico, riferito al 1984, sui dipendenti delle amministrazioni pubbliche e la loro distribuzione per livello, anzianità media e retribuzione pro-capite.

(35) Si vedano in questo senso anche le conclusioni del convegno su "L'informazione statistica e i processi decisionali", svoltosi a Roma nei giorni 11-12 dicembre 1986.

PAGINA BIANCA

Capitolo III

PERSONALE

1. Considerazioni generali

L'attuazione della legge-quadro sul pubblico impiego registra, anzitutto, due episodi significativi. Il primo è costituito dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1986 n. 68, che ha recepito l'accordo sulla determinazione dei comparti di contrattazione collettiva; il secondo, dal decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986 n. 13, che ha recepito le norme risultanti dal cosiddetto accordo intercompartimentale.

a) Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati negli articoli 1 e 26, primo comma, della legge-quadro (amministrazioni statali, regioni, enti locali, enti pubblici) sono stati raggruppati in otto comparti di contrattazione collettiva, cioè in numero pressochè dimezzato rispetto a quello precedente (1). Il personale della polizia di Stato è inquadrato in un suo specifico comparto (ai sensi degli articoli 43 e 95 della legge n. 121 del 1981), che si aggiunge agli otto prima indicati.

Nel nuovo assetto, sono da notare, da un lato, l'emergere di comparti prima inesistenti o comunque non autonomi (quello degli enti di ricerca, prima inglobato nel parastato) e, dall'altro, l'articolarsi di qualehe comparto in considerazione di specifiche professionalità: nell'ambito del servizio sanitario nazionale è stata infatti istituita un'apposita area negoziale per la professionalità medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che assumano, nell'esercizio della loro attività, una responsabilità personale a norma di legge.

È appena il caso di rilevare che l'accordo sulla determinazione dei comparti ha natura propedeutica rispetto agli accordi di comparto, ma, data l'epoca di entrata in vigore della legge-quadro, esso non ha potuto incidere sulla precedente contrattazione 1982-1984, allora già in gran parte in fase conclusiva, mentre sta svolgendo i propri effetti sulla contrattazione 1985-1987.

Si può quindi osservare che l'attuazione di istituti generali della legge-quadro si è intersecata con la contrattazione di comparto; tanto più se si considera che già in precedenza erano stati introdotti i "profili professionali" per il personale non docente delle università (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981), per il personale dei ministeri (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984 n.1219) e per il personale non docente degli istituti statali d'istruzione primaria, secondaria e artistica (decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985 n. 588) (2).

b) Quanto all'accordo intercompartimentale, particolare significato hanno le clausole relative alla programmazione della politica del lavoro nel settore pubblico (sono, fra l'altro, previsti un piano triennale di occupazione predisposto dal Governo nonché progetti speciali occupazionali delle amministrazioni pubbliche, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti); le clausole riguardanti la riduzione dell'orario settimanale di lavoro, l'articolazione dell'orario, i sistemi di controllo; quelle che prevedono progetti-pilota, finalizzati al recupero della produttività. Importanza centrale rivestono, ai fini

(1) I nuovi comparti sono: 1) personale dei ministeri; 2) personale degli enti pubblici non economici; 3) personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi e associazioni; 4) personale delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; 5) personale del servizio sanitario nazionale; 6) personale degli enti di ricerca e sperimentazione; 7) personale della scuola; 8) personale dell'Università.

(2) I due decreti da ultimo citati sono stati registrati con riserva. Si veda la relazione della Corte per l'esercizio 1985, p. 487 e ss. Per i profili professionali del parastato si veda infra, alla nota 8.

del contenimento del costo del lavoro, la modifica della struttura dell'indennità integrativa speciale (3), ricondotta a cadenza semestrale, e l'impegno a "definire sistemi di riconoscimento dell'anzianità che affievoliscano gli attuali automatismi, escludendo riconoscimenti di anzianità pregresse sostanzialmente già realizzati con gli accordi precedenti".

Riscontri attuativi di queste clausole si possono cogliere negli accordi di comparto di recente raggiunti.

Va tuttavia registrata l'esigenza di coordinamento tra impostazioni negoziali e impostazioni legislative. Così, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 13 prevede per l'occupazione un piano triennale, la legge finanziaria per il 1986 (legge 28 febbraio 1986 n. 41) prevede invece, all'articolo 6 comma diciassettesimo, che il Presidente del Consiglio dei ministri disponga "il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma decimo."; e, mentre la stessa legge finanziaria pone limiti alla crescita delle retribuzioni e "tetti" per i rinnovi contrattuali, leggi di settore, ciononostante, pongono ulteriori impegni di spesa; senza considerare poi i fattori interpretativi che possono vanificare le disposizioni di principio. Si fa rilevare che, in sede applicativa, l'inquadramento nei profili professionali, per esempio, può condurre ad un fenomeno di "avanzamento" diffuso, in qualche modo analogo a quello derivato dalla prima applicazione della legge n. 312 del 1980. Peraltro, sotto un profilo di politica legislativa, un recente esempio di agevolazione per uno scorrimento verso l'alto si trova nella legge 10 ottobre 1986 n. 668, che reca modifiche alla legge 1 aprile 1981 n. 121 sul nuovo ordinamento della pubblica sicurezza e che, agli articoli 38 e 40, prevede promozioni per titoli di servizio e colloquio e non per esami.

Va infine segnalato che l'attuazione di gran parte delle clausole dell'accordo intercompartimentale esige l'emanazione di norme legislative, che sono state infatti preordinate con il disegno di legge n. 4266 del 16 dicembre 1986 (ormai decaduto).

Per un verso, invero, l'accordo tocca materie o ambiti di materie che la legge-quadro affidava alla disciplina di fonte legislativa; per altro verso, ciò ha reso necessario — con una singolarità che merita di essere sottolineata — l'avvio del procedimento legislativo per l'esecuzione dei contenuti dell'accordo e, in sostanza, di norme contenute in un atto di fonte subprimaria.

c) Sempre in tema di legge-quadro non può tuttavia trascurarsi, da un lato, una persistente tendenza all'allargamento delle aree di disciplina atipica o di privatizzazione del pubblico impiego, — fenomeno sul quale la Corte si è già soffermata nella precedente relazione (4) — e quindi ad una riduzione dell'area d'incidenza della legge-quadro; dall'altro, che della legge predetta restano ancora da attuare istituti come l'estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori) e le norme per la tutela giurisdizionale del pubblico impiego ispirate ai principi di tale statuto e alle norme sul processo del lavoro (5). A questo riguardo, assumono un preciso significato recenti pronunce della Corte costituzionale, la quale, dopo aver dichiarato incostituzionale l'articolo 21 ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 istitutiva dei TAR, nella parte in cui, nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non consentiva a tale giudice di adottare i provvedimenti di urgenza che il caso richiedesse (sentenza 28 giugno 1985 n. 190), ha dichiarato incostituzionali gli articoli 44 primo comma del regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054, 26 del regio decreto 17 agosto 1907 n. 1034 e 7 primo comma della citata legge n. 1034 del 1971, nei limiti in cui li richiama, nella parte in cui, nelle controversie d'impiego di dipendenti dello Stato e di enti riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli articoli 421, commi secondo, terzo e quarto, 422, 424 e 425 del codice di procedura civile, novellati in virtù della legge 11 agosto 1973 n. 533 (sentenza 10 aprile 1987 n. 146).

(3) Vedi la relazione della Corte per l'esercizio 1985, vol. I, pag. 491.

(4) Relazione della Corte per il 1985, vol. I, p. 484: legge sugli enti lirici e le istituzioni assimilate (legge n. 312 del 1984); Ente ferrovie dello Stato (legge n. 210 del 1985); Consob (legge n. 281 del 1985), etc.

E altre amministrazioni si preparano a uscire dalle maglie della legge quadro (si veda, per esempio, il disegno di legge Senato della Repubblica n. 1870 su ENEA, AAV, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Unioncamere).

(5) Si veda, a questo proposito, la sentenza della Corte costituzionale 28 giugno 1985 n. 190 (Relazione della Corte per il 1985, vol. I, p. 487).

Permane poi l'esigenza che, mediante leggi di settore (6) emanate al di fuori del quadro negoziale, l'intento di omogeneizzazione, perequazione e trasparenza della legge-quadro non venga qua e là scompaginato: un recente esempio in questo senso è offerto dalla legge 22 aprile 1987 n. 158 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 2 marzo 1987 n. 57, dettando, fra l'altro, norme sul trattamento economico dei ricercatori universitari.

E tale esigenza, va notato, investe anche aree del pubblico impiego, pur sottratte alla disciplina della legge-quadro, dove la disomogeneità può ingenerare rincorse retributive. A questo tipo di fenomeni appartiene, per esempio, l'estensione, nell'ambito del ministero dell'interno, di emolumenti propri del personale della polizia di Stato che esercita effettive funzioni di polizia o anche di emolumenti previsti per la dirigenza militare al personale dirigente del predetto ministero che quelle funzioni non esplica (articoli 20 e 58 della legge 10 ottobre 1986 n. 668 citata) (7).

Per quanto riguarda, in particolare, l'inquadramento del personale nei "profili professionali" del personale ministeriale e della scuola (8) — profili adottati, come si è già visto, a circa cinque anni dalla entrata in vigore della legge n. 312 del 1980, che già li prevedeva come aspetti "verticali" delle qualifiche funzionali -, esso attende ancora di essere attuato, in modo che venga realizzato l'inquadramento definitivo del personale quale delineato dalla citata legge n. 312; del resto, tale inquadramento è condizionato dall'attuazione della norma sui "contingenti di qualifica" di cui all'articolo 6 della citata legge n. 312, che non risultano sinora adottati per nessuna amministrazione (9).

Le considerazioni sin qui svolte consentono due osservazioni conclusive. La prima è che mentre il pubblico impiego, mosso da intuibili pressanti esigenze provenienti dal suo interno, ha prodotto lo sviluppo normativo codificato nel "sistema" della legge-quadro e nel "sottosistema" costituito, per quanto riguarda i dipendenti statali, dalla legge n. 312 del 1980, un parallelo e organico movimento di riforma non si è avuto per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa statale; sicché pubblico impiego e pubblica amministrazione presentano un certo grado di divaricazione (10).

L'altra osservazione è che, sebbene il pubblico impiego, e in particolare l'impiego statale, sia, grazie alla legge-quadro, divenuto più governabile, esso non manca tuttavia di contraddizioni sue proprie che derivano da quello che si può definire il suo "carico sociale"; sicché con il "blocco delle assunzioni" disposto dalle leggi finanziarie coesistono l'esigenza, normativamente posta, della sistemazione di personale precario (specie nei

(6) Si veda al riguardo la relazione della Corte per il 1985, vol. I, p. 487.

(7) Si veda, infra, il capitolo dedicato al ministero dell'interno.

(8) I profili professionali per il personale di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 sono stati individuati con d.P.R. 9 luglio del 1986 n. 935, cui la Sezione del controllo, con deliberazione n. 1689 del 23 ottobre del 1986, ha rifiutato il visto e la conseguente registrazione per i seguenti motivi: 1) annullamento, ad opera del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, del decreto del ministro per la funzione pubblica istitutivo della commissione paritetica di cui all'art. 18 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 346; 2) illegittimità della decorrenza dei previsti inquadramenti, con riferimento alle disposizioni che hanno fissato i compiti della commissione paritetica ed al principio di triennialità degli accordi sancito dall'art. 13 della legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego); 3) mancata determinazione dei costi unitari e degli oneri riflessi derivanti dall'applicazione del decreto, in violazione dell'art. 11, terzo comma, della legge quadro; 4) illegittimità delle disposizioni concernenti la mobilità verticale, per contrasto con gli artt. 2, n. 2, e 19 della legge-quadro, nonché con l'art. 21 della legge n. 70 del 1975; 5) illegittimità delle disposizioni concernenti i concorsi interni per la copertura di parte dei posti vacanti, per violazione del citato art. 2, n. 2 della legge quadro; 6) illegittimità dell'attribuzione alla commissione di compiti interpretativi della disciplina approvata.

Successivamente, avendo il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 novembre 1986, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, risolto che il predetto decreto avesse corso, con deliberazione n. 55 del 9 dicembre del 1986, ne è stata ordinata la registrazione con riserva da parte delle Sezioni riunite della Corte, le quali peraltro hanno riconosciuto cessata "medio tempore" la causa del rifiuto limitatamente al primo dei motivi sopra indicati.

(9) Per quanto riguarda gli istituti della legge n. 312 non ancora attuati ed in parte condizionati dall'adozione dei profili, si fa rinvio alle precedenti relazioni. Sui problemi applicativi che tale legge ha continuato a sollevare, si vedano, fra le altre, le deliberazioni della Sezione del controllo nn. 1624, 1626, 1627 e 1628, del 23 gennaio 1986 e n. 1697 e 1698 del 6 novembre 1986 (relative all'inquadramento del personale non docente delle università nelle qualifiche e nei profili professionali ai sensi dell'art. 85 della legge); n. 1687 del 23 ottobre del 1986 (sul carattere non transitorio dell'art. 30, ultimo comma); n. 1705 del 27 novembre 1986 (sull'inquadramento del personale ai sensi dell'art. 4, comma quarto);

Su un particolare caso d'inquadramento nella qualifica funzionale superiore ai sensi dell'art. 4 quarto comma della predetta legge e in relazione all'art. 1 del d.l. 28 gennaio del 1986 n. 9, convertito con modificazioni nella L. 24 marzo del 1986 n. 78, si veda la deliberazione della predetta Sezione n. 1705 del 27 novembre del 1986.

(10) Si veda, in proposito, il precedente capitolo, dedicato all'organizzazione della P.A.

settori scolastico e sanitario), dei giovani di cui alla legge n. 285 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, dei dipendenti delle aziende in crisi fruanti di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni (legge 22 agosto 1985 n.444) e la ricerca di nuovi modelli occupazionali (lavoro a tempo parziale, lavoro a tempo determinato) allo scopo di ridurre l'area della disoccupazione (11). E non v'è dubbio che questo carico sociale abbisogni di formule per una sua razionale utilizzazione all'interno della pubblica amministrazione.

2. I nuovi accordi per il personale statale

Per quanto riguarda il personale statale, i nuovi accordi per il triennio 1985-1987 stipulati nella recente tornata interessano rispettivamente il personale dei ministeri, delle aziende e amministrazioni autonome, della scuola e della polizia di Stato. I loro effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985, quelli economici dall'1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988. Non risultano finora stipulati gli accordi per i comparti universitario e della ricerca.

Con il decreto-legge 18 maggio 1987 n. 189 si è altresì provveduto alla concessione di miglioramenti economici al personale militare fino al grado di tenente colonnello.

a) Il nuovo accordo per il personale dei ministeri, firmato il 7 gennaio 1987 (recepito con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987), presenta un contenuto più ricco rispetto al precedente accordo (1982-1984), che, pur non mancando di qualche norma sulla produttività, era sostanzialmente basato sugli aumenti economici al personale. È da tener presente che nel frattempo è intervenuto il richiamato accordo intercompartimentale recepito nel marzo 1986 e che le norme in esso contenute costituiscono una disciplina di principio in materia di occupazione, orario e organizzazione del lavoro, produttività, ristrutturazione retributiva e relazioni sindacali, che spetta poi agli accordi di comparto sviluppare.

I più ricchi contenuti normativi dell'accordo per il personale dei ministeri sembrerebbero realizzare un mutamento di prospettiva che tiene in maggiore considerazione le esigenze dell'utenza e le necessità organizzative dell'amministrazione. Anche se, naturalmente, i nuovi istituti si inseriscono in un quadro di strutture amministrative che, come si è detto nel capitolo precedente, abbisognano di una coerente riforma, essi, tuttavia, se adeguatamente attuati, potrebbero contribuire a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione.

A parte gli istituti del trattamento economico, dei quali si dirà nel paragrafo successivo, il nuovo accordo pone l'accento sulla disciplina (in genere da sviluppare in accordi decentrati) di istituti che attengono all'organizzazione e alla produttività del lavoro, quali la mobilità, il piano occupazionale, l'orario di lavoro, la disciplina della nona qualifica, la formazione e l'aggiornamento del personale, l'incentivazione della produttività.

Partendo da disposizioni sulla verifica annuale delle consistenze organiche degli uffici e delle relative presenze effettive al fine della determinazione dei tempi e dei carichi di lavoro e della formulazione di proposte di rideterminazione degli organici medesimi, l'accordo si sofferma sui processi di mobilità del personale in relazione ai posti residui disponibili in ogni singolo ufficio.

In materia occupazionale, sono previsti progetti speciali predisposti dalle amministrazioni in settori come la lotta all'evasione fiscale e contributiva, la tutela del patrimonio culturale e ambientale, la difesa del suolo etc. Tali progetti, che fissano obiettivi, professionalità, numero di ore di lavoro necessarie, tipi di contratto da utilizzare, sono trasmessi al ministro della funzione pubblica entro il 30 settembre di ciascun anno per costituire le indicazioni richieste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986 ai fini della predisposizione del piano occupazionale.

(11) Si veda il disegno di legge n. 4266 presentato alla Camera dei deputati il 16 dicembre del 1986.

Quanto all'orario settimanale di lavoro, da distribuire su 6 o 5 giornate lavorative, se ne prevede l'articolazione in termini di flessibilità, turnazione, frazionamento, in modo che sia assicurata la fruibilità giornaliera dei servizi anche nelle ore pomeridiane, con l'estensione dell'apertura degli uffici fino alle ore 18. Dell'orario di lavoro è anche prevista la graduale riduzione a 36 ore settimanali per tutti i dipendenti interessati dall'accordo.

Della nona qualifica funzionale, istituita con il decreto-legge 28 gennaio 1986 n. 9 convertito, con modificazioni nella legge 24 marzo 1986 n. 78, vengono disciplinate funzioni (sostituzione del dirigente in casi di assenza o impedimento, reggenza dell'ufficio in attesa del dirigente titolare, collaborazione diretta all'attività di direzione espletata dal dirigente etc.), trattamento economico, dotazioni organiche, primo inquadramento, modalità di accesso ordinarie. La nona qualifica viene così a porsi come ponte tra i livelli funzionali-retributivi e la dirigenza.

In tema di qualificazione del personale, sono previsti piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di alta specializzazione tecnico-scientifica, nonché interventi specifici diretti ad accrescere la professionalità delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parità fra tutti i dipendenti.

All'incremento della produttività è destinato, come è noto, un apposito fondo di incentivazione previsto dall'articolo 14 dell'accordo intercompartimentale, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986. A tale riguardo l'accordo prevede, a livello di comparto e/o di ministero, un piano di progetti inizialmente sperimentali (per eliminazione di arretrato, accelerazione dei tempi di risposta alle domande degli utenti, accertamenti fiscali). Il relativo premio di produttività è connesso agli obiettivi raggiunti, al numero di dipendenti impiegati, ai tempi di realizzazione, etc. Accanto a questi progetti di produttività e ai cosiddetti progetti-pilota di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986 vengono anche previste nell'accordo modifiche dell'organizzazione del lavoro volte ad una maggiore efficienza degli uffici e ad una maggiore fruibilità dei servizi in termini quantitativi e qualitativi.

Sul decreto che recepisce l'accordo sono stati formulati, in sede di controllo, rilievi istruttori.

b) Contenuti in gran parte analoghi a quelli dell'accordo per il personale ministeriale presenta l'accordo stipulato l'8 aprile 1987 per le aziende e amministrazioni autonome (recepito con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987), dove naturalmente sono inserite clausole specifiche per il settore, in particolare per quanto attiene al trattamento economico, del quale si dirà più avanti. Anche sul relativo decreto di recepimento sono stati formulati rilievi istruttori.

c) Una maggiore considerazione per le necessità organizzative e per le esigenze dell'utenza rispetto ai profili di mero trattamento economico contenuti nel precedente accordo, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 345, traspare anche dal nuovo accordo per il personale della scuola, firmato il 9 febbraio 1987 e recepito con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987 n. 209. Tale decreto è stato ammesso al visto di legittimità, con esclusione degli articoli 3, comma quarto, 8, 16, commi quarto e quinto, 22, 27 e 33, in quanto norme dirette, fra l'altro, a superare la triennialità della contrattazione o a disciplinare materie non oggetto di contrattazione (deliberazione della Sezione del controllo n. 1773 del 26 maggio 1987).

Dei miglioramenti economici si dirà, anche per il personale della scuola, nel prossimo paragrafo.

d) Quanto all'accordo per il comparto della polizia di Stato, che trova una specifica disciplina negli articoli 43 e 95 della legge n. 121 del 1981, esso è stato raggiunto il 13 febbraio 1987 e recepito con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987 n. 150. La relativa disciplina reca contenuti meramente economici, dei quali si dirà più avanti. Anche qui va però segnalato che la Sezione del controllo della Corte, con deliberazione n. 1757 del 17 aprile 1987 ha ammesso il predetto decreto al visto di legittimità, con esclusione dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 3 e del comma terzo dell'articolo 4, in quanto le relative clausole travalicavano il principio di triennialità degli accordi posto dall'articolo 43, secondo comma, della legge 1 aprile 1981 n. 121.

3. Il trattamento economico

a) Gli aumenti economici annui lordi previsti dall'accordo per il personale ministeriale sono scaglionati in tre "tranches", e pervengono "a regime" dal 1 gennaio 1988. L'incremento varia da un minimo di 500.000 per la prima qualifica ad un massimo di 2.700.000 per l'ottava qualifica.

Il trattamento economico del personale inquadrato nel nono livello retributivo è fissato in 12,3 milioni annui.

I valori stipendiali sopra indicati hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata Tesoro o altre analoghe e i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrative.

b) Per il comparto delle aziende e amministrazioni autonome, gli aumenti annui lordi di stipendio "a regime" variano da un minimo di 500.000 per la prima categoria a un massimo di 2.700.000 per l'ottava categoria.

Aumenti sono stati apportati anche alle misure dei vari "premi", indennità e compensi accessori che caratterizzano la retribuzione dei dipendenti del predetto comparto.

c) Gli aumenti annui lordi previsti dall'accordo per il personale della scuola rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono anch'essi scaglionati nelle tre predette "tranches" e vanno, una volta "a regime", da un minimo di 1.150.000 per il terzo livello retributivo ad un massimo di 4.700.000 per il nono livello.

È espressamente stabilito che lo stipendio annuo del nono livello compete al personale direttivo.

d) Nel comparto della polizia di Stato, gli aumenti annui lordi previsti dal relativo accordo oscillano, al primo gennaio 1988, tra 1.100.000 per il IV livello e 2.970.000 per il livello VIII-bis.

È da rilevare, da un lato, che l'accordo medesimo prevede l'estensione al personale dei ruoli tecnici e sanitari dello stipendio e dell'indennità pensionabile spettanti al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia; dall'altro, che il decreto-legge 22 maggio 1987 n. 199, mentre provvede alla copertura finanziaria dell'accordo, dispone in ordine a tutta una serie di situazioni economiche particolari.

e) Per ciò che riguarda il personale militare sino al grado di tenente colonnello compreso, il decreto-legge 18 maggio 1987 n.189 prevede a "regime" (1 gennaio 1988), per i militari dell'Esercito (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica), aumenti annui lordi rispetto allo stipendio spettante al 31 dicembre 1985, che vanno da 1.400.000 per il V livello a 2.970.000 per il livello VIII-bis; prevede, altresì, particolari benefici per gli ufficiali in possesso di specifici requisiti di carriera; istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, con esclusione del personale destinatario del trattamento previsto dalla legge 1 aprile 1981 n.121 (personale adibito alla pubblica sicurezza), una "indennità militare forfettaria" annua non pensionabile.

f) Quanto alla spesa per i nuovi contratti, è da ricordare che la legge finanziaria per il 1986 determinava (articolo 6 comma secondo) la spesa per gli anni 1986, 1987 e 1988 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1985-1987 del personale delle amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, in 350 miliardi per ciascuno dei tre anni sopra indicati, salvo economie reperibili in sede di contrattazione e salva l'iscrizione, nello stato di previsione del ministero del tesoro, di un fondo d'incentivazione di 470 miliardi per il 1987 e di 500 miliardi per il 1988 (articolo 6 commi secondo e sesto).

E ciò in relazione a tassi d'aumento delle retribuzioni, fissati al 6, al 5 e al 4 per cento, rispettivamente per ciascuno dei tre anni sopra indicati nei confronti di quello immediatamente precedente (articolo 6 comma primo).

L'articolo 1 comma decimo della legge finanziaria per il 1987 ha poi disposto che "la spesa per i rinnovi contrattuali, tenuto conto di quanto già autorizzato con l'articolo 6, commi secondo e sesto, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia, è stabilita in 700 miliardi per l'anno 1987, ivi compresi miliardi 297 relativi alla competenza dell'anno 1986, ed in 2.855 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989".

Successivamente, con il decreto-legge 29 aprile 1987 n. 163, recante norme per il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale, le predette somme di 2.384 miliardi e di 2.855 miliardi sono state, rispettivamente, elevate a 2.900 miliardi e a 3.800 miliardi (articolo 1). Al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti sono stati altresì stanziati ulteriori fondi attraverso l'integrazione del fondo sanitario nazionale di parte corrente (674 miliardi per il 1987 e 872 miliardi per il 1988 e anni successivi), dei trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario (34 miliardi per il 1987 e 56 miliardi per il 1988 e anni successivi), dei trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane (323 miliardi per il 1987 e 445 miliardi per il 1988 e anni successivi). Contestualmente è stata autorizzata l'erogazione, da parte del ministro del tesoro, di anticipazioni al personale a valere sul maturato derivante dagli accordi contrattuali 1985-1987 già recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, ancorchè in corso di registrazione presso la Corte dei conti. È appena il caso di notare, per quanto riguarda il finanziamento degli oneri connessi con i rinnovi dei contratti, lo "scavalco" della legge finanziaria da parte di leggi specifiche (si veda al riguardo il capitolo I della parte I, sezione I).

g) Per quanto attiene al trattamento economico di base della dirigenza, esso continua a mantenere — al pari, del resto, dell'intero "status" dirigenziale — carattere di provvisorietà. Il decreto-legge 11 gennaio 1985 n. 2, convertito nella legge 8 marzo 1985 n. 72, ha prorogato fino al 31 dicembre 1985 gli stipendi previsti fino al 31 dicembre 1984 dalla legge 17 aprile 1984 n. 79, con la maggiorazione, a partire dal 1 gennaio 1985, del 4,50 per cento degli stipendi iniziali annui lordi, delle classi e degli aumenti periodici biennali.

Più di recente, con il decreto-legge 10 maggio 1986 n. 154, convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 1986 n. 341, tale trattamento economico è stato prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, con l'incremento del 42 per cento a decorrere dall'1 maggio 1986, rispetto alla misura determinata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 72 del 1985.

h) In tema di trattamento economico accessorio, il meccanismo dell'indennità integrativa speciale è stato modificato, come si è detto, dall'articolo 16 dell'accordo intercompartimentale recepito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986. Su di esso la Corte si è soffermata nella precedente relazione (12), sottolineandone la cadenza semestrale e non più trimestrale e il carattere di fattore di riduzione degli automatismi retributivi e di contenuta limitazione degli appiattimenti retributivi. Per il semestre novembre 1986-aprile 1987 il suo indice di rivalutazione-base è stato del 2,61 per cento, rispetto al 2,72 per cento del maggio 1986 e del 2,90 per cento del novembre 1986.

Per ciò che attiene alle quote di aggiunta di famiglia, con effetto dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1986, la legge finanziaria per il 1986 (articolo 23) ha fissato nuovi limiti di reddito familiare per la corresponsione di tali quote e di ogni altro trattamento di famiglia, comunque denominato, nonché delle relative maggiorazioni. È stato, in particolare, disposto che, a decorrere dal periodo di paga indicato, cessi la corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia ai soggetti con reddito familiare superiore al doppio dei limiti stabiliti dalla legge; e che, per i soggetti con reddito familiare superiore a tali limiti, la corresponsione dei predetti assegni cessi per il primo figlio e per i genitori a carico od equiparati. Per il 1987, i limiti di reddito sopra indicati sono stati rivalutati dalla legge finanziaria, in ragione del tasso d'inflazione programmato (articolo 8 comma settimo).

Per il "compenso incentivante" base, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983, spettante al nono livello retributivo, i nuovi accordi prevedono la misura di 100.530 lire mensili.

(12) Relazione della Corte dei conti per il 1985, vol. I, p. 491.

Per quanto riguarda i compensi per incentivi alla produttività, solo 13 amministrazioni hanno predisposto "progetti finalizzati", ai sensi dell'articolo 12 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n.344.

Si ribadisce al riguardo che tali progetti sono in effetti finalizzati alla eliminazione di pratiche arretrate e che, quindi, solo in un senso relativo realizzano una maggiore produttività.

La spesa complessivamente autorizzata per tali progetti (di quasi 12 miliardi) si mantiene assai vicina a quella relativa al 1985 (11 miliardi e 700 milioni).

Nel 1986 sono pervenuti alla Corte, per la prima volta, quattro progetti per la "sperimentazione della produttività" ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983, predisposti da due amministrazioni (Bilancio e Corte dei conti). È stata a tal fine autorizzata una spesa complessiva di 162,1 milioni.

4. Consistenza del personale. Reclutamento. Spesa

La consistenza numerica del personale statale in attività di servizio era, all'1 gennaio 1986, di 2.362.353 unità. I ministeri vi concorrevano nella misura di 1.855.203 unità (78,5 per cento), le aziende autonome (compresa l'ex Azienda F.S.: 218.594 dipendenti) nella misura di 507.150 unità (21,5 per cento). La parte più cospicua del personale dei ministeri era rappresentata, come sempre, dal personale insegnante, la cui consistenza era, alla data predetta, di 952.512 unità (13).

Nel confronto con la situazione al 1 gennaio 1985 (2.319.350), si registra pertanto un aumento del personale statale pari a 43.803 unità, cioè dell'1,8 per cento, leggermente superiore all'aumento del 1985 rispetto al 1984 (1,4 per cento).

Se poi si prende in considerazione la situazione al 1 gennaio 1982, si rileva un aumento complessivo nel 1986 di 116.556 unità (5,2 per cento), di cui 85.255 unità sono da riferire al personale dei ministeri e 31.301 unità a quello delle aziende autonome.

Anche per il 1986 la legge finanziaria ha mantenuto, pur con varie esclusioni, il divieto di assunzione di personale (articolo 6), ammettendo, come già per il passato, la possibilità di derogare al "blocco" in considerazione di varie esigenze. Così, le deroghe concesse con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma diciassettesimo del citato articolo 6 (piano generale di assunzioni in deroga) hanno interessato complessivamente 23.920 unità di personale, delle quali 19.805 come personale di ruolo e 4.115 come personale a termine. Le assunzioni autorizzate (in ruolo e a termine) nell'ambito dell'amministrazione statale ai sensi della norma predetta sono state 19.561.

Le deroghe concesse in relazione al disposto del comma diciottesimo del citato articolo 6 (esigenze delle Forze armate, dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) hanno interessato complessivamente 10.912 unità, alle quali vanno aggiunte altre unità per le esigenze del SISMI e del SISDE.

Sicché, in base alle due norme citate, in complesso le assunzioni autorizzate nell'ambito dell'amministrazione statale sono state oltre 30.473.

In materia di provvista di personale, si è già accennato, nel capitolo precedente, ai vuoti nelle dotazioni organiche di alcune amministrazioni e, in particolare, alle carenze di talune professionalità tecniche dalle quali non è possibile prescindere nell'ottica di una efficiente amministrazione (ingegneri, architetti, medici, restauratori, analisti dei costi etc.). È stato anche accennato al problema del reclutamento, il quale ha tempi lunghi, appesantito com'è anche dalla moltitudine dei concorrenti, dalla difficoltà di reperire sedi idonee per lo svolgimento dei concorsi, dal tipo di elaborati richiesti, dal modo di lavorare delle commissioni esaminatrici, etc.

Va peraltro notato che provvedimenti per snellire il procedimento concorsuale sono stati recentemente adottati (14). L'articolo 7 della legge 22 agosto 1985 n. 444 (recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali e negli enti locali) ha

(13) Fonte: Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, Dipendenti delle amministrazioni statali al 1° gennaio 1986, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1987. Il complesso degli addetti al comparto scuola è indicato, nei documenti allegati al nuovo contratto collettivo, in 1.135.275 unità.

(14) In materia di requisiti per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, la legge 13 dicembre del 1986 n. 874 ha eliminato, in via di massima, il requisito di determinati limiti di altezza delle persone (in precedenza, come è noto, era stato abolito il requisito della buona condotta).

esteso la procedura semplificata in esso prevista a tutti i procedimenti di concorso nell'amministrazione statale; la semplificazione, tuttavia, tocca qui la fase che segue allo svolgimento del concorso e consiste nella immediata nomina in prova dei vincitori; nella possibilità per questi ultimi di presentare i documenti attestanti i requisiti richiesti entro il primo mese di servizio e di regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile; nella immediata esecutività dei provvedimenti di nomina, salvi gli effetti della pronuncia della Corte dei conti in sede di controllo successivo.

Più incisive ai fini di un effettivo snellimento delle procedure concorsuali appaiono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno del 1986, con il quale si è inteso attuare l'articolo 7, sesto comma, della legge 11 luglio del 1980 n. 312 (ben oltre i sei mesi quivi previsti) e l'articolo 20 primo e secondo comma della legge-quadro sul pubblico impiego. Tale provvedimento, "considerata la necessità di disciplinare con nuove modalità i procedimenti dei concorsi di ammissione agli impieghi pubblici nelle amministrazioni statali", stabilisce che le operazioni concorsuali debbano concludersi entro 6 mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorso per titoli, dalla data di convocazione della commissione; prevede la possibilità di concorsi unici per l'accesso a profili professionali compresi nei ruoli organici appartenenti a più amministrazioni dello Stato, e che siano assimilabili per tipologia della prestazione lavorativa e per requisiti di accesso; contempla la possibilità di quesiti a risposta sintetica e di cosiddetti "tests bilanciati"; dispone l'ammissione alla prima e seconda qualifica mediante pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica; prevede corsi di reclutamento con pagamento di borsa di studio; consente, infine, che il presidente e i componenti delle commissioni esaminatrici siano scelti anche tra il personale in quiescenza.

Si aggiunga che, secondo la nuova legge sull'organizzazione del mercato del lavoro 28 febbraio del 1987 n. 56, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per le relative sedi periferiche, nonché le province, i comuni e le unità sanitarie locali, effettuano le assunzioni dei lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento e in quelle della mobilità, a condizione che abbiano i requisiti richiesti (15).

Vanno tuttavia nuovamente sottolineati i possibili effetti negativi di sistemi di selezione eccessivamente semplificati, previsti da particolari leggi, o l'utilizzazione di graduatorie lontane nel tempo, che, se da un lato rispondono ad esigenze di celerità, non rispondono dall'altro ad esigenze di qualificazione (16).

Come per il passato, ragguagli circa i concorsi banditi e le assunzioni effettuate presso le singole amministrazioni e l'entità delle relative carenze di personale si trovano nei capitoli a ciascuna dedicati. A tali capitoli si rinvia, in particolare, per lo stato di attuazione della legge 10 luglio 1984 n. 301 (accesso alla dirigenza, secondo l'attuale regime transitorio) e 22 agosto 1985 n. 444 (sistemazione del personale delle aziende private che fruisce di prestazioni di cassa integrazione guadagni).

Appositi prospetti sono, come di consueto, dedicati alla spesa per il personale; in particolare, viene posta in evidenza la spesa per equo indennizzo, un fenomeno che merita riflessione sotto i profili della sua diffusione, della entità globale delle erogazioni e della lungaggine del procedimento.

5. Profili del trattamento pensionistico

La Corte, nelle precedenti relazioni si è anche soffermata sul trattamento pensionistico del personale statale, caratterizzato fondamentalmente dal fenomeno delle cosiddette "pensioni di annata", per quanto riguarda l'entità delle prestazioni, e da lungaggini procedurali che, sommandosi al primo inconveniente, rendevano senz'altro precaria la condizione dei pensionati.

(15) Semplificazioni per l'accesso alle qualifiche statali per le quali è richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo reca anche una proposta di legge di iniziativa popolare, atto Senato n. 1908, che prevede un concorso pubblico nazionale per soli titoli, con cadenza annuale.

(16) Si vedano in proposito gli esempi riportati nella relazione della Corte relativa al 1985, vol. I, p. 495 nota 44.

Provvedimenti legislativi adottati nel 1985 avevano inteso temperare il predetto stato di disagio: l'uno, la legge 17 aprile 1985 n. 141, riducendo le sperequazioni, talora rilevanti, delle "pensioni di annata"; l'altro, la legge 7 agosto 1985 n. 428, integrata dalla legge 17 dicembre 1986 n. 890, prevedendo norme per snellire il procedimento di erogazione dei trattamenti pensionistici.

Di entrambi i provvedimenti la Corte si è occupata nella relazione relativa al 1985; ma ritiene opportuno tornarvi sopra, nell'intento di dare un quadro aggiornato di quanto è stato fatto nel campo predetto.

a) Per quanto riguarda l'applicazione della legge n. 141 del 1985 (17) che, secondo dati forniti dall'amministrazione, interessa oltre 1.200.000 pensionati, il ministro del tesoro, allo scopo di andare incontro alle aspettative degli interessati il più rapidamente possibile, ha proceduto a corrispondere tre anticipazioni sui miglioramenti economici previsti.

Nel maggio del 1985 è stato corrisposto un primo acconto relativo al periodo 1 gennaio 1984-31 maggio 1985.

Un secondo acconto, relativo al periodo 1 giugno 1985-31 dicembre 1985, è stato pagato nel dicembre del 1985.

Un terzo acconto, riguardante il periodo 1 gennaio 1986-31 maggio 1986, è stato pagato nel marzo del 1986.

La liquidazione definitiva, con il conguaglio tra gli acconti e le somme effettivamente spettanti ed il contestuale aggiornamento dell'importo delle pensioni spettanti in via continuativa, è avvenuta nell'agosto del 1986.

A partire dal 1 luglio 1987 dovrà essere attribuita l'intera rivalutazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 141.

b) Sotto il profilo organizzativo e procedimentale, la soluzione adottata per il riordinamento delle direzioni provinciali del tesoro è stata, com'è noto, quella dell'istituzione di un'autonoma "direzione generale dei servizi periferici del tesoro", che, grazie all'opera di elaborazione di un'apposita commissione, è stata costituita subito dopo l'entrata in vigore della legge 428 del 1985, con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985.

Entro l'anno previsto dalla legge per l'emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per la semplificazione dei sistemi di ordinazione e pagamento della spesa statale e per l'accelerazione della liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato, sono stati emanati tre decreti delegati.

Con il primo (decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986 n.138) sono stati previsti, per quanto qui interessa, l'unicità del provvedimento che dispone la cessazione dal servizio per limite di età e la liquidazione del trattamento di quiescenza (da trasmettere ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età); la possibilità del pagamento delle pensioni provvisorie e definitive mediante accreditamento sul conto corrente bancario del beneficiario (18); il pagamento della pensione provvisoria, da parte della competente direzione provinciale del tesoro, su semplice comunicazione dell'ufficio di appartenenza dell'interessato (19); la responsabilità disciplinare di dirigenti ed impiegati ai sensi dell'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n.3 per i ritardi nelle operazioni di liquidazione e pagamento delle pensioni.

Degli altri due decreti delegati, l'uno (decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986 n.429) adegua la normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automati-

(17) Con la legge 23 dicembre 1986 n. 942, la norma dell'art. 7 della legge 141 del 1985 è stata estesa al personale delle aziende autonome inquadrato nei livelli retributivi ed avente titolo al riconoscimento dell'intera anzianità pregressa.

(18) Le relative modalità sono state fissate con d.m. del 6 giugno 1986.

(19) Si veda, anche per la decorrenza successiva al 31 agosto 1987, il decreto ministeriale 11 aprile 1987.

ca dei dati; semplifica le relative procedure; definisce le specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo; l'altro provvedimento (decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto del 1986 n. 538) razionalizza le procedure di erogazione delle pensioni degli Istituti di previdenza adeguandole a quelle statali e ferroviarie.

È infine, da notare che la citata legge 17 dicembre 1986 n.890, per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica dei centri elaborazione dati, ha previsto che la direzione generale dei servizi periferici del tesoro si avvalga di un organico nel limite massimo di 300 unità.

Sul piano operativo, l'amministrazione ha messo a concorso 596 posti e assunto in concreto, nel 1986, 341 unità di personale (20), operando in tal modo un primo riequilibrio delle professionalità esistenti negli uffici. Secondo notizie fornite dalla stessa amministrazione, al 31 dicembre del 1986 erano presenti in servizio 5.560 unità, a fronte di una dotazione organica di 8.758 unità.

Oltre a ciò, le grandi sedi sono state dotate di nuovi mini-computers M44, collegati con il centro di calcolo di Latina. Il personale è stato addestrato alla utilizzazione dei nuovi strumenti.

Per fronteggiare la situazione delle pratiche giacenti, particolarmente grave nelle grandi città, in attuazione dell'articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, le grandi sedi, prima dirette da un solo dirigente, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono state ripartite in divisioni, alle quali sono stati preposti primi dirigenti coordinati da un dirigente superiore. Ai sensi della medesima norma, è in avanzata fase di studio la possibilità di organizzare le direzioni provinciali del tesoro, aventi sede nelle maggiori città, in circoscrizioni territoriali.

Non è ancora possibile, dato il breve tempo trascorso, dare un giudizio adeguato sull'attuazione della legge n. 428 del 1985, anche se può prendersi atto della tempestività dei provvedimenti e delle operazioni da essa richieste. Da parte dell'amministrazione si fa osservare non senza fondamento che molto gioverebbe al miglior funzionamento del sistema una minore farraginosità delle leggi; e a questo proposito si adducono come negativi gli esempi della legge n.141 del 1985 e la variabilità dei limiti di reddito via via richiesti dalle ultime leggi finanziarie ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia.

c) A chiusura delle considerazioni in materia pensionistica, sopra formulate, sembra opportuno, infine, richiamare il recentissimo decreto-legge 18 maggio del 1987 n. 189, già citato ad altro fine, che all'articolo 3 dispone, con decorrenza 1 agosto del 1987, la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze successive all'1 gennaio del 1979.

È tuttavia da osservare, per quanto attiene alla predetta riliquidazione, come essa venga disposta mediante l'incongruo strumento del decreto-legge e in un momento in cui può profilarsi improbabile la conversione in legge del provvedimento.

(20) Nei primi mesi del 1987 sono state assunte altre 446 unità.

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fonte: MINISTERO DEL TESORO

DIPENDENTI DEI MINISTERI E DELLE AZIENDE AUTONOME, VINCOLATI E NON VINCOLATI

AMMINISTRAZIONE	Magistrati	Impiegati civili ed operai							
		Dirigenti qualifiche ad esaurimento e atipiche (a)	Qualifiche funzionali (o categorie)						
			ottava	settima	sesta	quinta	quarta	terza	seconda
MINISTERI	7.949	13.026	15.937	30.132	54.290	49.632	139.745	130.004	(c) 22.700
Presidenza del Consiglio dei ministri	1.170	142	194	320	599	544	1.162	195	304
Affari esteri	-	533	159	746	934	650	1.457	284	337
Agricoltura e foreste	-	764	242	806	341	538	204	499	339
Beni culturali e ambientali	-	390	424	2.885	3.753	1.340	8.446	4.840	1.606
Bilancio e programmazione economica	-	42	13	34	27	30	45	26	9
Commercio con l'estero	-	57	28	37	12	106	166	36	33
Difesa	84	341	522	1.586	1.139	12.738	5.154	27.813	(c) 3.433
Finanze	-	3.203	4.256	6.453	10.152	4.616	24.744	1.349	(c) 4.789
Grazia e giustizia	6.735	1.004	2.198	1.606	7.475	1.881	10.623	1.479	2.679
Industria, commercio e artigianato	-	244	75	409	290	87	201	87	32
Interno	-	1.944	462	1.140	3.319	1.485	6.516	1.197	(c) 1.207
Lavori pubblici	-	241	123	973	667	862	1.245	455	40
Lavoro e previdenza sociale	-	620	418	1.422	6.439	1.420	4.568	143	374
Marina mercantile	-	74	19	74	272	186	205	43	18
Partecipazioni statali	-	31	24	9	3	12	41	11	4
Poste e telecomunicazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pubblica istruzione	-	1.260	4.085	8.344	14.513	20.047	68.315	91.249	5.296
Sanità	-	800	91	601	422	237	450	254	41
Tesoro	-	1.217	2.017	1.654	2.690	2.052	3.922	497	729
Trasporti	-	201	131	762	1.148	942	1.703	271	345
Turismo e spettacolo	-	24	14	49	25	56	132	32	41
AZIENDE AUTONOME	-	1.655	(b) 8.810	22.740	41.920	144.795	187.310	38.469	13.404
Amministrazione dei monopoli di Stato	-	104	312	444	1.134	4.209	7.246	1.591	54
Azienda nazionale autonoma delle strade	-	108	163	377	609	1.299	7.640	1.253	718
Azienda di assistenza al volo per il traffico aereo generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ex Azienda di Stato per le foreste demaniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azienda per gli interventi nel mercato agricolo	-	70	-	1	10	-	35	-	2
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	-	749	3.540	5.482	37.899	96.231	96.570	211	(c) 1.755
Azienda di Stato per i servizi telefonici	-	181	1.402	2.137	4.625	2.949	1.549	55	141
Ferrovia dello stato	-	652	(b) 3.392	14.299	27.651	40.107	74.270	35.379	10.730
TOTALE	7.949	16.681	24.747	52.672	136.206	194.427	327.055	169.293	36.104
			(b)						(c)

(a) Sono comprese 785 unità aventi le qualifiche previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1960, n. 312, 353 ispettori, tecnici periferici del Ministero della pubblica istruzione e 29 commissari di leva del Ministero della difesa. (b) Di cui 320 unità di non categoria. (c) Sono comprese 140 unità di prima qualifica funzionale (123 del Ministero della difesa, 5 del Ministero delle Finanze e 12 del Ministero dell'Interno) e 4.516 unità di prima categoria delle P.S.

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB. 4

DA RAPPORTO D'IMPIEGO O DI LAVORO, PER AMMINISTRAZIONE, CATEGORIA E POSIZIONE GIURIDICA
(Situazione al 1. gennaio 1986)

Altro personale	Personale non vincolato	Totale	Insegnanti				Militari					Totale	
			Univer- sita'	Scuole materne elementari e medie di 1° e 2° grado	Personale non vincolato	Totale	Ufficiali	Subuf- ficiali	Graduati e truppa	Personale non vincolato	Totale	In complesso	di cui non vincolati
41112.362	17.992	586.610	62.140	663.672	66.700	952.512	29.630	114.790	134.660	29.010	308.092	1.858.203	93.702
120	233	3.825	-	-	67	67	-	-	-	-	-	5.062	320
80	1.534	6.714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.714	1.534
16	-	3.613	-	-	-	-	-	1.656	3.188	-	(f) 4.044	8.657	-
111	336	24.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.213	336
3	20	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	20
20	1	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496	1
4	3.174	53.904	-	45	195	240	27.463	97.360	77.207	26.790	228.846	285.074	38.159
9.699	31	69.304	-	-	40	40	1.497	13.366	35.116	3.028	52.007	121.355	2.099
4.403	1.787	35.935	-	-	-	-	46	2.396	19.139	-	21.581	64.251	1.787
67	6	1.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.502	6
95.376	(*) 6.403	119.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.475	6.403
16	32	6.694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.694	32
61	35	15.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.700	35
20	53	964	-	-	-	-	622	-	-	192	814	1.778	245
4	3	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	3
-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
18	4.214	217.341	62.140	663.627	66.378	952.145	-	-	-	-	-	1.169.446	50.592
2.070	69	5.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.239	69
251	13	15.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.042	13
33	25	5.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.642	25
6	21	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406	21
(d) 2.964	4.653	507.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507.150	4.653
-	414	15.512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.512	414
4	-	12.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.175	-
2.949	-	2.949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.949	-
-	512	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512	512
-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-
2	1.621	244.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.300	1.621
-	-	13.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.040	-
7	2.106	218.594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.594	2.106
115.328 (e)	22.846	1.093.760	62.140	663.672	66.700	952.512	29.630	114.790	134.660	29.010	308.092	2.362.353	98.555

(d) Sono comprese 109.397 unità con ordinamento particolare (esclusi gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato - 2.949 dell'Azienda di assistenza al volo e 2.962 unità degli Enti discreti (esclusi i dirigenti a lo carica con qualifica ad esaurimento). - (e) Di cui: 6.126 volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - (f) Unità appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PER VOCE RETRIBUTIVA
E CATEGORIA DI DIPENDENTI, CON VARIAZIONI SULL'ESERCIZIO PRECEDENTE
ESERCIZIO 1986
(In milioni di lire)**

CATEGORIE DIPENDENTI	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		TOTALE TRATT. ACCESSORIO		TRATTAMENTO ACCESSORIO							
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Compensi per lavoro str. e analoghi	%	Indennità di missione e trasferimento	%	Interventi incentivanti la produttività	%	Altre indennità	%
Impiegati tecnici e operai dei ministeri	11.734.196	12,4	1.343.378	3,1	714.063	- 0,8	172.070	13,6	269.110	5,7	188.135	6,5
Come sopra, al netto affari esteri e pubblica istruzione	7.380.663	16,8	1.163.989	2,7	667.506	- 1,7	132.002	11,3	256.992	5,4	107.489	16,5
Magistrati	753.855	34,9	2.018	- 24	—	—	1.926	27,0	—	—	92	- 92
Insegnanti	20.737.363	6,8	92.070	14,2	—	—	1.103	22,0	—	—	90.967	14,1
Totale personale civile dei ministeri	33.225.414	9,2	1.437.466	3,7	714.063	- 0,8	175.099	13,8	269.110	5,7	279.194	8,4
Totale personale amministrazione aziende autonome	7.854.239	56,0	1.304.631	- 3,4	164.412	12,6	51.164	3,9	350.766	26,9	738.287	56,6
Totale personale civile dello Stato	41.079.653	15,9	2.742.097	0,2	878.475	- 0,6	226.263	7,3	619.878	5,1	1.017.481	- 3,2
Forze armate	3.343.470	4,0	406.050	6,3	—	—	104.473	5,3	—	—	301.577	- 6,6
Corpi di polizia	4.406.190	12,7	207.882	- 1,9	—	—	78.810	8,2	—	—	129.072	- 7,3
Totale personale militare	7.749.660	8,8	613.932	3,3	—	—	183.283	6,6	—	—	430.649	2,0
Totale ministeri	40.975.074	9,1	2.051.398	3,6	714.063	- 0,8	358.382	10	269.110	5,7	709.843	4,4
Totale generale	48.829.313	14,7	3.356.029	0,8	878.475	- 0,6	409.546	6,7	619.878	5,1	1.448.130	- 1,7

(*) L'indennità di servizio all'estero corrisposta nel 1986 al personale del Ministero degli Affari Esteri ammonta a 296.238 milioni con un incremento rispetto al 1985 del 25,9 %

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
Rapporto tra indennità accessorie ed assegni fissi

	1984	1985	1986
A) Dirigenti impiegati e operai dei Ministeri			
Presidenza	25,4	31,1	32,8
Tesoro	11,0	12,0	21,7
Finanze	11,9	15,5	14,5
Bilancio	18,7	23,1	26,0
Grazia e giustizia	23,5	29,2	24,7
Esteri	15,9	—	—
Pubblica istruzione	19,2	2,5	2,2
Interno	18,4	21,9	17,8
Lavori pubblici	11,3	17,6	16,6
Trasporti	16,2	20,6	18,1
Difesa	6,0	8,2	8,6
Agricoltura	9,8	18,1	10,5
Industria	12,7	16,1	17,0
Lavoro	11,1	12,8	11,6
Commercio Estero	18,8	19,0	20,3
Marina Mercantile	10,3	17	18,4
Partecipazioni Statali	18,5	22,4	24,3
Sanità	14,2	15,2	15,6
Turismo	13,6	16,6	12,5
Beni Culturali	7,0	13,6	8,9
Totale impiegati e dirigenti Ministeri	9,8	12,5	11,4
(come sopra al netto Esteri e Pubbl. Istr.)	14,4	17,9	15,8
B) Altre categoria personale civile Ministeri			
Magistrati	0,5	0,5	0,3
Insegnanti	0,4	0,4	0,4
Totale personale civile Ministeri	3,7	4,6	4,3
C) Personale militare			
Forze armate	10,8	11,9	12,1
Corpi di Polizia	4,4	5,4	4,7
Totale personale militare	7,2	8,3	7,9
Totale personale Ministeri	4,4	5,3	5,0
D) Dirigenti impiegati e operai aziende autonome			
Ferrovie dello Stato	23,0	—	—
Amministrazione Poste	33,1	27,4	25,6
Aziende Telefoni	54,9	37,2	34,0
Monopoli	15,5	14,4	15,9
ANAS	14,8	19,0	15,0
Archivi notarili	18,1	20,5	19,5
Totale impieg. e dirig. aziende autonome	28,3	26,8	16,6
Totale personale civile Stato	9,3	7,7	6,7
Totale generale	8,9	7,8	13,5

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

**TRATTAMENTO ACCESSORIO
COMPOSIZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO - CON INCIDENZA DI OGNI VOCE SUL TOTALE**
(in milioni)

AMMINISTRAZIONI	Stipendi ed altri assegni fissi (valori assoluti)	% su 85	TOTALE	% su 85	Compensi per lavoro straordinario	%	Indennità missione trasferimento	%	Interventi incentiv. la produttività	%	Altre indennità	%
Presidenza	85.802	25,6	28.107	32,2	17.069	60,7	2.000	7,1	3.165	11,3	5.873	20,9
Tesoro	217.879	— 19,3	47.242	45,1	30.825	65,2	3.424	7,2	12.702	26,9	291	0,6
Finanze	1.388.983	22,9	201.207	14,8	95.060	47,2	36.621	18,2	63.982	31,8	5.544	2,8
Bilancio	5.470	8,6	1.423	22,4	981	68,9	93	6,5	240	16,9	109	7,7
Giustizia	639.171	16,2	158.017	— 1,6	26.805	17,0	8.480	5,4	68.162	43,1	54.570	34,5
Esteri (*)	483	—	83.301	—	2.040	2,4	25.970	31,2	2.530	3,0	52.761	63,3
Pub. Istruzione	4.353.050	5,7	96.088	— 6,7	44.517	46,3	14.098	14,7	9.588	10,0	27.885	29,0
Interno	2.721.858	14,1	483.233	— 7,5	427.617	88,5	34.706	7,2	1.778	0,4	19.132	4,0
Lav. Pubblici	98.465	23,4	16.371	16,9	4.988	30,5	3.654	22,3	3.792	23,2	3.937	24,0
Trasporti	110.100	22,6	19.930	7,9	8.351	41,9	4.251	21,3	5.417	27,2	1.911	9,6
Difesa	1.053.743	4,2	90.287	8,2	17.411	19,3	17.203	19,1	46.685	51,7	8.988	10,0
Agricoltura	75.339	— 25,6	7.941	— 21,7	4.547	57,3	1.410	17,8	1.662	20,9	322	4,1
Industria	29.587	12,5	5.037	19,0	1.825	36,2	1.749	34,7	1.293	25,7	170	3,4
Lavoro	293.697	60,6	34.104	45,4	9.744	28,6	10.857	31,8	13.225	38,8	278	0,8
Comm. Estero	10.668	— 5,2	2.163	— 11,0	1.092	50,5	635	29,4	384	17,8	52	2,4
Marina Mercant	13.233	17,7	2.452	27,3	1.203	49,5	248	10,2	865	35,6	116	4,8
Partecip. Statali	3.614	11,4	877	— 17,	606	69,1	37	4,2	160	18,2	74	8,4
Sanità	131.428	13,4	20.438	— 14,	9.206	45,0	5.870	28,7	1.693	8,3	3.669	18,0
Turismo	9.822	68,1	1.227	26,5	704	57,4	131	10,7	287	23,4	105	8,6
Beni Culturali	491.803	54,7	43.953	1,5	9.472	21,6	633	1,4	31.500	71,7	2.348	5,3
Totale	11.734.196	12,4	1.343.378	3,1	714.063	53,2	172.070	12,8	269.110	20,0	188.135	14,0
Totale al netto	7.380.663	16,8	1.163.989	2,7	667.506	57,3	132.002	11,3	256.992	22,1	107.489	9,2
Esteri e pubbl. istruz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Stat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amm.ne Poste	4.395.060	2,5	1.123.815	— 4,4	116.218	10,3	36.938	3,3	273.816	24,4	696.843	62,0
Azienda Telef.	284.748	12,0	96.946	2,6	23.781	24,5	7.714	8,0	48.263	49,8	17.188	17,7
Amm.ne Monopoli	293.053	— 3,9	46.590	6,2	10.977	23,6	1.627	3,5	26.904	57,7	7.082	15,2
A.N.A.S.	231.697	32,9	34.803	5,0	13.104	37,7	4.525	13,0	—	—	17.174	49,3
Archivi Notarili	12.681	5,6	2.477	0,5	332	13,4	360	14,5	1.785	72,1	—	—
Totale aziende	7.654.239	56,0	1.304.631	— 3,4	164.412	12,6	51.164	3,9	350.768	26,9	738.287	56,6
Totale generale	19.588.435	26,6	2.648.009	— 0,2	878.475	33,2	223.234	8,4	619.878	23,4	926.422	35,0

(*) Non è compreso l'importo dell'indennità di servizio all'estero del personale della rappresentanza diplomatica e consolare (295.238 milioni).

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA E

SPESE PER EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE E MILITARE DEL QUINQUENNIO 1982 — 1986

(In milioni)

MINISTERO	1982			1983			1984			1985			1986		
	previsioni definitive	Impegni	% su tot. Impegnato	previsioni definitive	Impegni	% su tot. Impegnato	previsioni definitive	Impegni	% su tot. Impegnato	previsioni definitive	Impegni	% su tot. Impegnato	previsioni definitive	Impegni	% su tot. Impegnato
FINANZE															
Cap. 1172 (civile)	180	186	—	428	416	—	400	223	—	280	280	—	557	545	—
Cap. 3224 (militare)	7.000	6.990	19,6	10.002	9.998	20,2	13.000	12.999	21,0	14.520	11.519	20,1	16.655	9.284	14,9
GIUSTIZIA															
Cap. 1202 (civile)	1.350	1.350	—	2.005	1.983	—	2.580	2.557	—	2.480	2.473	—	2.500	2.114	—
Cap. 2202 (militare)	1.503	1.499	7,8	3.012	2.747	9,2	3.005	1.712	6,8	3.002	2.651	8,7	3.500	3.038	7,8
ISTRUZIONE															
Cap. 1205	846	808	2,2	1.901	1.835	3,6	1.352	1.332	2,1	2.270	2.240	3,8	2.559	2.469	3,7
INTERNO															
Cap. 1203 (civile)	127	103	—	184	178	—	147	147	—	100	100	—	180	141	—
Cap. 2804 (militare)	12.000	11.934	—	13.000	12.978	—	13.000	12.950	—	13.000	12.985	24,0	13.000	12.988	21,0
Cap. 3255 (vig. fuoco)	250	250	33,7	580	555	26,7	740	740	12,9	1.000	986	—	700	699	—
DIFESA															
Cap. 1175 (militare)	5.936	5.579	—	11.783	11.498	—	16.846	16.842	—	15.846	14.862	—	20.849	17.909	—
Cap. 1701 (civile)	1.852	1.851	—	2.400	1.390	—	2.900	2.632	—	2.601	2.147	43,4	2.402	2.344	52,5
Cap. 4756 (CC. mil.)	5.980	5.978	38,6	7.844	7.783	40,2	11.123	11.088	48,1	9.017	8.514	—	14.331	14.319	—

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F

SPESA PER EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE E MILITARE DEL QUINQUENNIO 1982 — 1986
(spesa media per dipendente)

MINISTERO	1982			1983			1984			1985			1986		
	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
FINANZE (civile) (militare)	186	56.830	3.272	416	57.423	7.244	223	56.859	3.922	280	66.404	4.034	545	66.277	7.866
	6.990	46.406	150.620	9.996	46.294	215.924	12.999	46.774	277.911	11.519	46.167	239.147	9.264	48.979	185.358
GIUSTIZIA (civile) (militare)	1.350	36.194	37.296	1.963	36.790	54.187	2.557	31.563	80.696	2.473	33.115	74.679	2.114	34.148	61.907
	1.499	17.153	67.389	2.747	19.120	143.671	1.772	21.666	81.766	2.651	22.021	120.395	3.038	21.561	140.772
ISTRUZIONE	960	1.076.597	750	1.835	1.066.247	1.669	1.332	1.066.952	1.212	2.240	1.105.194	2.026	2.469	1.116.890	2.207
INTERNO (civile) (pol. Stato) (vig. fuoco)	102	10.924	9.337	178	12.704	14.011	147	11.165	13.167	100	16.862	5.304	141	16.937	8.325
	11.964	69.288	172.859	12.978	70.304	164.596	12.950	76.715	168.907	12.995	75.535	172.039	12.866	76.092	170.399
	250	15.523	16.105	555	16.973	32.668	740	17.869	41.413	986	17.708	55.681	689	20.023	34.910
DIFESA (civile) (militare) (carabinieri)	1.851	48.114	36.471	1.390	47.617	29.191	2.632	53.374	49.312	14.862	122.556	121.267	17.909	52.859	336.907
	5.578	107.081	51.609	11.496	107.416	107.041	18.642	118.488	140.454	2.147	54.360	39.465	2.344	114.673	20.441
	5.978	79.400	75.289	7.763	78.309	99.988	11.098	79.540	139.528	8.514	83.362	102.132	14.319	87.363	163.902
TOTALE pers. civile e VV.FF.	4.547	1.244.182	3.654	6.367	1.257.744	5.062	7.631	1.269.812	6.010	8.226	1.296.633	6.334	8.312	1.319.134	6.301
TOTALE pers. mil. CC e Pol. Stato	28.051	319.330	81.560	45.002	321.443	139.999	55.461	343.163	161.608	50.541	351.641	143.726	57.466	349.686	164.421

a) — Spesa impegnata (in milioni)
b) — Unità di personale
c) — Media pro-capite (in lire)

Capitolo IV

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Premessa

La situazione economica generale, caratterizzata dal riequilibrio della bilancia dei pagamenti; dal consolidamento del processo di rientro dell'inflazione e dal contenimento del disavanzo pubblico entro i limiti prefissati, sembra porre le premesse per il passaggio da una fase di recupero congiunturale ad una fase più duratura di sviluppo, a partire dal triennio 1987-1989.

In tale prospettiva si colloca la destinazione di ingenti risorse (circa 150.000 miliardi, ai quali vanno aggiunti 18.700 miliardi accantonati nei "fondi globali"), disposta dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910 — legge finanziaria 1987 — per la realizzazione nei prossimi cinque anni di un vasto e articolato piano di investimenti in opere pubbliche.

Si tratta di un programma ambizioso che coinvolge in modo rilevante l'amministrazione dello Stato, le aziende autonome, gli enti locali e tutti gli altri centri di spesa del settore pubblico, focalizzando l'attenzione sui fondamentali problemi della pianificazione e realizzazione degli interventi, delle concrete capacità di spesa della pubblica amministrazione, dell'inadeguatezza delle strutture, della lentezza e complessità delle procedure.

Sono temi non nuovi, che costantemente accompagnano lo sforzo — in certo modo fisiologico — di adeguamento delle strutture pubbliche al progresso tecnologico, di cui il mondo dell'imprenditoria privata è, per definizione, interprete più sollecito e dinamico; ma che, forse, si pongono in modo nuovo, nel momento in cui — come la Corte ha già rilevato nella relazione dello scorso anno (1) — si avverte la necessità di realizzare più incisivi e coordinati momenti decisionali a livello nazionale per una politica di rilancio delle grandi reti infrastrutturali, che implica un riesame del rapporto Stato-Regioni alla luce delle esperienze attuative del decentramento nell'ultimo decennio.

È stato questo un periodo non facile, caratterizzato inizialmente da una generale contrazione degli investimenti pubblici, falcidiati — più degli altri — dall'inflazione monetaria e dai meccanismi di revisione dei prezzi contrattuali, condizionato dalle inevitabili sfasature connesse al trasferimento di competenze alle regioni, segnato sul piano operativo dalle difficoltà dovute alla prima applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti di opere pubbliche.

Successivamente, nei primi anni ottanta, attraverso l'articolazione triennale degli stanziamenti recati dalle varie leggi finanziarie sono stati avviati nuovi programmi per la realizzazione di opere marittime, opere igieniche, opere idrauliche e di bonifica, opere stradali, di edilizia demaniale, universitaria, ospedaliera e penitenziaria. Sono stati quindi attivati i finanziamenti del "Fondo investimenti e occupazione" (FIO) per la realizzazione di progetti pronti, immediatamente eseguibili e di provata redditività economica, e sono state poste le premesse per il potenziamento delle reti stradali e autostradali (mediante il piano decennale della viabilità di grande comunicazione) e per l'ammodernamento dei settori ferroviario e aeroportuale; piani pluriennali già in corso per l'edilizia industriale e di servizio dell'amministrazione postelegrafonica hanno ricevuto nuovo impulso.

(1) Vedi relazione sul rendiconto generale dello Stafa per l'esercizio 1985, vol. I — capitolo IV, pag. 503.

Sul piano legislativo, peraltro, si sono registrati scompensi e ritardi: ad esempio, mentre sono stati recentemente disciplinati l'intervento straordinario nel Mezzogiorno (legge 1° marzo 1986, n. 64) e l'attività del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (legge 17 dicembre 1986, n. 878), non è stata neppure avviata la riforma della legge di contabilità generale dello Stato, nè hanno completato il loro "iter" parlamentare i disegni di legge in materia urbanistica, sulle espropriazioni per pubblica utilità e sulla difesa del suolo (2).

Sotto il profilo strutturale, inoltre, non è stato realizzato l'atteso riassetto del settore telefonico ed è stata ulteriormente rinviata la ristrutturazione degli uffici centrali e periferici del ministero dei lavori pubblici; nè si risentono ancora i benefici del nuovo assetto organizzativo per gli interventi nel Mezzogiorno (creazione dell'Agenzia e riordinamento degli enti di promozione e sviluppo), della trasformazione in ente dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e del potenziamento dei ruoli e decentramento di competenze dell'ANAS.

Ciò ha contribuito nell'ultimo triennio — nel quale si è registrata un'inversione di tendenza nella situazione economica generale del Paese — a mantenere a livelli insoddisfacenti gli investimenti del settore pubblico, soprattutto per le ridotte capacità di spesa delle amministrazioni statali: gli investimenti diretti di queste ultime, infatti, hanno avuto un tasso medio di crescita in termini reali di circa l'1,3 per cento, pari alla metà del corrispondente aumento medio del PIL, attestatosi nel 1986 sul 2,7 per cento.

2. I dati di consuntivo

Tale analisi trova conferma anche nei dati di consuntivo per il 1986, dai quali risulta (tabella A) che le risorse impegnate dallo Stato per l'acquisto di beni e servizi e per investimenti diretti (categorie IV, X e XI) mediante procedure contrattuali sono ammontate complessivamente a 21.714 miliardi di lire, di cui solo 4.161 miliardi — pari al 19,2 per cento — hanno riguardato spese in conto capitale.

Dal confronto con gli omologhi dati dell'esercizio precedente (20.625 miliardi, di cui 4.785 — pari al 23,2 per cento — per spese di investimento) si rileva un andamento "a forbice", poichè all'aumento globale della spesa (+ 5,3 per cento) fa riscontro nel 1986 una diminuzione, sia in valore assoluto (-624 miliardi) che in percentuale (-4 per cento), della parte in conto capitale.

Per contro, i pagamenti per spese contrattuali del titolo II — che nel 1985 avevano raggiunto l'importo di 2.289 miliardi, pari al 20,5 per cento della massa spendibile (11.171 miliardi) — nel 1986 sono saliti a 2.893 miliardi (+ 604 miliardi in valore assoluto), facendo registrare un incremento anche nel rapporto (21,7 per cento) con la massa spendibile ammontante a 13.360 miliardi (tabelle C e D). Conseguentemente, per le categorie X e XI al 31 dicembre 1986 sono stati accertati residui passivi nell'importo di 10.550 miliardi — di cui 1.353 di nuova formazione, con un aumento del 14,7 per cento rispetto ai resti esistenti all'inizio dell'anno (9.197 miliardi).

Nell'ambito dell'attività contrattuale di parte corrente (categoria IV, tabella B) i pagamenti, dell'importo di 16.783 miliardi — pari al 55,9 per cento della massa spendibile (30.043 miliardi) —, hanno subito un notevole aumento, sia in valore assoluto (+ 4.514 miliardi), sia in percentuale (+ 6,6 per cento) nei confronti dei corrispondenti dati del 1985 (12.269 miliardi, pari al 49,3 per cento del totale). Al termine dell'esercizio i residui hanno raggiunto l'importo di 12.540 miliardi — di cui 447 di nuova formazione, facendo registrare un aumento del 3,7 per cento rispetto ai resti esistenti al 1° gennaio 1986 (12.093 miliardi).

Complessivamente, per le tre categorie di spesa considerate le somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1986 ammontano a 23.090 miliardi, con un aumento dell'8,5 per cento rispetto ai residui esistenti all'inizio dell'anno (21.290 miliardi).

(2) Come più ampiamente è detto nel capitolo XIV della presente relazione, con decreto-legge n.177 dell'8 maggio 1987 è stata anticipata la parte del disegno di legge per la difesa del suolo, concernente la riorganizzazione dei relativi servizi nell'ambito del ministero dei lavori pubblici.

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

SPESE CONTRATTUALI 1986
(in miliardi)

ANNO	Spese finali impegnate (Titoli I e II)	Spese finali al netto (Cat. II, III, V, VI, VII e XII)	Cat. IV	Cat. X	Cat. XI	Totale parziale C + D + E	% F su B
	A	B	C	D	E	F	
1979	103.947	12.588	5.684	1.730	100	7.514	59,7
1980	142.757	15.587	6.426	1.127	221	7.774	49,9
1981	178.744	24.866	7.909	2.534	219	10.662	42,9
1982	208.817	30.305	9.370	1.904	243	11.517	38,0
1983	260.149	35.112	11.873	2.947	154	14.974	42,6
1984	296.933	36.612	13.806	3.106	176	16.881	46,7
1985	353.365	41.728	15.840	4.505	280	20.625	49,4
1986	406.224	35.973	17.553	3.815	346	21.714	60,7

TABELLA B

CATEGORIA IV
(in miliardi)

ANNO	Massa spendibile (Comp. + Res.)	Pagamenti (Comp. + Res.)	Residui	Economie
1978	6.263	3.028	3.073	162
1979	8.878	4.418	4.249	211
1980	10.837	5.779	4.815	443
1981	12.845	6.469	6.129	247
1982	15.670	8.312	6.881	477
1983	19.144	10.547	8.018	579
1984	22.022	12.820	8.789	408
1985	24.915	12.269	12.093	553
1986	30.043	16.783	12.540	720

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

CATEGORIA X
(in miliardi)

ANNO	Messa spendibile (Comp. + Res.)	Pagamenti (Comp + Res.)	Residui	Economie
1978	3.718	595	2.846	277
1979	4.576	965	3.550	61
1980	4.682	1.255	3.314	113
1981	5.849	1.565	4.209	75
1982	6.114	1.947	4.055	112
1983	7.004	2.082	4.882	40
1984	7.785	2.041	5.975	—27
1985	10.541	2.136	8.663	—258
1986	12.479	2.632	9.869	—22

TABELLA D

CATEGORIA XI
(in miliardi)

ANNO	Messa spendibile (Comp. + Res.)	Pagamenti (Comp + Res.)	Residui	Economie
1978	183	18	163	2
1979	263	55	205	3
1980	428	114	294	20
1981	514	149	365	—
1982	608	213	382	13
1983	536	161	371	4
1984	547	185	350	12
1985	630	153	534	—57
1986	881	261	681	—61

3. La programmazione degli interventi

Nel settore delle spese in conto capitale la condizione essenziale per evitare la dispersione delle risorse e la parcellizzazione degli interventi — che spesso sottende finalità meramente “assistenziali” e alimenta una gestione routinaria e di basso profilo economico — è data da una tempestiva e organica attività di programmazione.

Purtroppo l'esperienza concreta evidenzia, su questo terreno, una realtà disomogenea e non sempre incoraggiante.

Talvolta, ad esempio, si predispongono piani troppo vasti, che non tengono nel dovuto conto le possibilità operative dell'amministrazione che dovrebbe gestirli o la effettiva capienza delle risorse disponibili, specie in periodi di forti tensioni inflazionistiche: tale è il caso del piano di costruzione degli edifici e degli impianti per la meccanizzazione delle corrispondenze e dei pacchi — avviato dall'amministrazione postale nel 1973 e tuttora in corso —, che nonostante drastici ridimensionamenti (3) ha finora assorbito per gli edifici risorse (468 miliardi) superiori di quasi cinque volte a quelle originarie (95 miliardi) per la realizzazione di poco più del 50 per cento delle opere inizialmente programmate.

Considerazioni analoghe valgono per il programma integrativo di costruzione delle sedi degli uffici locali della stessa amministrazione (finanziato, come il precedente, dalla legge n. 39 del 1982 nel periodo 1982-1987): pur essendo trascorsi i nove decimi del tempo preventivato, rispetto a 893 edifici programmati ne risultano realizzati 292 (poco meno del 33 per cento), mentre i fondi complessivamente stanziati hanno superato i 1.500 miliardi.

Altre volte sono le forme di finanziamento, molto complesse ovvero caratterizzate da elevati margini di aleatorietà, che ritardano la concreta attuazione di piani e programmi: è il caso del “piano triennale 1979-1981” per opere stradali di competenza dell'ANAS (tuttora in via di completamento, nonostante il raddoppio delle somme originariamente stanziati), che nella fase di avvio è stato notevolmente condizionato dal mancato ottenimento dei mutui previsti per la copertura dei relativi oneri finanziari.

Talora è lo stesso legislatore che stabilisce adempimenti troppo ampi a carico delle amministrazioni interessate, oppure cadenze temporali troppo serrate per le diverse fasi programmatiche, creando le premesse per “slittamenti”, proroghe e rinvii di obiettivi e stanziamenti: basti ricordare in proposito il “piano generale per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti” (ancora in fase di studio preliminare ad oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge n. 979 del 1982) e il “piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura” di cui alla legge n. 41 del 1982, adottato nell'ultimo anno del triennio di riferimento 1984-1986 (4).

Soprattutto in presenza di leggi speciali, riguardanti specifici settori di attività, o di finanziamenti straordinari recati dalle leggi finanziarie la formulazione dei programmi interviene in un momento successivo allo stanziamento dei fondi: talora si verifica, peraltro, che una pianificazione siffatta evidenzia una discrasia tra momento legislativo e definizione di linee strategiche da parte delle singole amministrazioni.

Tale ipotesi potrebbe prendere corpo, ad esempio, nei confronti del “primo stralcio annuale” (approvato nei primi mesi del 1987 dall'ANAS) per l'attuazione del piano decennale della viabilità di grande comunicazione: infatti, inizialmente era stato attribuito al programma triennale 1985-1987 (finanziato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 526 del 1985) il carattere di prima anticipazione del citato piano decennale, mentre in un secondo tempo — forse per effetto del contributo straordinario di 6.700 miliardi assegnato all'ANAS dalla legge finanziaria 1987 — si è ravvisata l'opportunità di redigere il predetto stralcio attuativo, pur essendo prevista a brevissima scadenza (entro il luglio 1987) la presentazione da parte dell'azienda del primo dei tre programmi triennali in cui si articola il piano decennale medesimo.

(3) Vedi relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1985 — capitolo IV, pagg. 506-507.

(4) Per maggiori notizie in proposito si rinvia al capitolo XVII della presente relazione, relativo al ministero della marina mercantile.

Risultati migliori sembra aver dato negli ultimi anni il modello procedimentale adottato per l'erogazione dei finanziamenti del "Fondo investimenti e occupazione" (FIO), che si basa sulla programmazione di interventi individuati in base a specifici studi di fattibilità e ritenuti economicamente validi in termini di costi-benefici, e che, per di più, prevede a pena di decadenza il rispetto di termini ravvicinati per il passaggio dalla fase programmatica a quella esecutiva.

Tale modello, dopo l'entrata in vigore della legge 17 dicembre 1986, n.878 contenente la disciplina del "Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici" presso il ministero del bilancio, è diventato di portata generale, poichè il Nucleo medesimo — sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPE — è chiamato a svolgere l'istruttoria tecnico-economica dei piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti pubblici, da sottoporre allo stesso CIPE o al Consiglio dei ministri (5). È previsto inoltre (articolo 1, terzo comma) che il Nucleo svolga la medesima attività di indagini e valutazione, su richiesta dei ministri competenti, in ordine a piani e progetti d'investimento che interessano le singole amministrazioni.

Se si considera, infine, che alla disciplina del Nucleo di valutazione la legge ha inteso abbinare una migliore definizione dei compiti del "Nucleo ispettivo" di cui all'articolo 19 della legge n. 887 del 1984 — incaricato di compiere verifiche sull'effettiva attuazione dei programmi di investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e degli enti territoriali —, sarà agevole concludere che si tratta di un'innovazione di rilievo che dovrebbe avere un suo seguito nel processo di riqualificazione della spesa pubblica (6).

4. La progettazione delle opere

Con specifico riferimento all'attività contrattuale nel settore delle opere pubbliche, va rilevato un fenomeno che negli ultimi anni si è imposto all'attenzione per le sue delicate implicazioni in tema di rapporti tra amministrazione e imprese: vale a dire, la crescente difficoltà dell'amministrazione stessa nel progettare le opere con la necessaria celerità e completezza.

Tale notazione riguarda principalmente il ministero dei lavori pubblici (nelle sue strutture centrali e periferiche), e l'ANAS, che attualmente rappresentano l'ossatura portante dell'amministrazione statale in materia, dopo la trasformazione (dal 1° gennaio 1986) dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in ente pubblico.

Il ministero dei lavori pubblici — come più diffusamente è detto nel capitolo XIV della presente relazione — risente della mancata riorganizzazione degli uffici e delle competenze, dopo il trasferimento di funzioni alle regioni a statuto ordinario disposto con decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Ove si consideri che già dal 1972 erano stati trasferiti gli uffici ed il personale del Genio civile — che costituiva il tradizionale supporto tecnico dell'amministrazione —, si comprenderanno le cause remote del progressivo indebolimento dell'attività di progettazione del ministero e, ancor più, dei provveditorati regionali alle opere pubbliche (7).

(5) Deve aggiungersi al riguardo che, con decreto del ministro del bilancio e della programmazione economica n.90 del 18 febbraio 1987, sono state stabilite — ai sensi dell'art.7 della legge n.878 del 1986 — l'organizzazione e le procedure per il funzionamento del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

(6) Vedi "amplius" il capitolo V della parte speciale della presente relazione, concernente il ministero del bilancio e della programmazione economica.

(7) Basterà ricordare — tra gli altri — il caso dei lavori di sopraelevazione del palazzo di giustizia di Milano, per i quali in corso d'opera è emerso che le preesistenti fondamenta dell'edificio non corrispondevano alle previsioni del progetto della nuova opera; inoltre non erano stati previsti impianti di sicurezza e di aerazione, indispensabili in una struttura realizzata in metallo e vetro.

Le cause prossime sono, invece, da ricercare nell'incessante avanzata del progresso tecnologico che richiede, in sede di progettazione delle opere, l'applicazione di conoscenze e di tecniche sempre più complesse ed il crescente ricorso a sofisticati supporti informatici.

Il rilevante impegno economico che tale attività comporta ha, inoltre, reso meno praticabile il sistema di affidamento mediante appalto-concorso che, com'è noto, consente all'amministrazione di acquisire dal privato contraente il progetto esecutivo dell'opera congiuntamente all'offerta economica: infatti la facoltà, prevista dalla normativa vigente, di riconoscere un premio ai progetti meritevoli non assicura un'adeguata remunerazione dell'attività progettuale posta in essere dalle imprese che non risultino aggiudicatarie, ovvero di tutte le imprese partecipanti nell'ipotesi — tutt'altro che infrequente — che non si pervenga all'aggiudicazione dei lavori.

Sotto altro profilo, sussistono remore all'applicazione più ampia di tale istituto per le difficoltà che talora incontra l'amministrazione nella nomina delle commissioni giudicatrici e per la complessità e lunghezza delle istruttorie necessarie alla valutazione e comparazione delle soluzioni tecnico-economiche proposte, con conseguente dilatazione (talvolta si raggiungono i diciotto mesi) dei tempi che intercorrono tra la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione.

Pur riconoscendo l'interesse primario dell'amministrazione a ricercare in ogni caso le soluzioni che meglio rispondono ai propri specifici interessi, non si può negare, tuttavia, l'onerosità spesso eccessiva di tale procedura per le imprese, che "medio tempore" restano vincolate dalle rispettive offerte e non possono indirizzare le proprie risorse tecnico-professionali ad altre iniziative: e ciò, senza dire delle ripercussioni di carattere economico che, nel caso di aggiudicazione tardiva, possono riflettersi nel calcolo della revisione prezzi, la quale secondo la normativa vigente è ancorata alla data dell'offerta (8).

Tale stato di cose ha avuto come conseguenza — da un lato — l'accresciuto ricorso dell'amministrazione alla collaborazione di progettisti privati (9), dall'altro, un rinnovato interesse per l'istituto della concessione.

In particolare, l'ANAS ha potuto utilizzare nel 1986 la facoltà — concessa per un periodo di tre anni dall'articolo 9 della legge n. 526 del 1985 — di affidare a trattativa privata, anche in deroga alla normativa vigente, la compilazione di progetti a professionisti privati, nonché l'effettuazione di indagini geognostiche per la realizzazione di opere stradali.

Nel contempo l'azienda medesima, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, ha concretamente utilizzato un nuovo tipo di convenzione — denominata "a prestazioni integrate" — mediante la quale si affidano ad un unico soggetto privato la progettazione esecutiva, la costruzione dell'opera e tutti gli adempimenti connessi (richiesta di autorizzazioni, permessi, nulla-osta, ecc.).

Sul piano normativo alcune leggi speciali hanno autorizzato l'affidamento in concessione, cosiddetta "unitaria", della progettazione e dell'esecuzione delle opere: si fa riferimento alla legge n. 16 del 1985, concernente il programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, alla legge 11 novembre 1986, n. 770 per la conservazione e recupero dei rioni "Sassi" di Matera e alla legge 1° dicembre 1986, n. 831 riguardante l'adeguamento delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza.

(8) Nella legislatura appena conclusa era stato presentato un disegno di legge (atto Senato n.2218), intitolato "nuova disciplina dell'aggiornamento del prezzo nei contratti concernenti opere pubbliche e pubbliche forniture", il quale disponeva che il termine iniziale per la revisione prezzi coincidesse con l'inizio del sesto mese successivo all'aggiudicazione, ma — proprio al fine di evitare l'inconveniente in questione — non potesse comunque superare l'inizio del semestre successivo al quarto mese dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

(9) Se ne trova conferma nella lievitazione dei relativi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici: infatti, i fondi del capitolo 1124 (spese per studi progetti, indagini e rilevazioni) sono passati da 6,2 miliardi nel 1985 a 7,2 miliardi nel 1986, con un'autorizzazione di cassa pari a 9,7 miliardi; sul capitolo 1134 — concernente compensi a liberi professionisti per incarichi di progettazione e direzione lavori, anche degli uffici decentrati — risulta altresì uno stanziamento di competenza di 4,1 miliardi e un'autorizzazione di cassa di 5,6 miliardi.

Infine, è recentemente entrata in vigore la legge 27 febbraio 1987, n. 80 — concernente norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche — che consente alle amministrazioni statali, alle regioni, agli enti pubblici e agli enti locali di affidare congiuntamente in concessione la progettazione ed esecuzione delle opere di importo superiore a 20 miliardi.

La nuova normativa — molto attesa negli ambienti economici interessati — ha suscitato un vivace dibattito culturale, dal quale sono emerse critiche, che si possono così riassumere: 1) si tratta di norme temporanee, la cui validità è limitata ad un triennio; 2) sussistono dubbi di compatibilità con la disciplina comunitaria, poichè è prevista una riserva (tra il 15 e il 30 per cento dell'importo delle opere) a favore delle imprese che abbiano sede nella regione in cui si eseguono i lavori; 3) troppo ampia appare la discrezionalità lasciata all'amministrazione nel determinare, sia pure per il tramite di una commissione ministeriale (10), i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che le imprese devono possedere, ai fini dell'affidamento in concessione, nonchè i criteri in base ai quali scegliere le imprese da invitare alla "procedura ristretta" di cui all'articolo 3 della legge.

5. I pareri

L'esigenza, generalmente avvertita, di conferire alle procedure contrattuali cadenze più serrate al fine di pervenire ad un'abbreviazione dei tempi complessivi si pone con particolare evidenza nella fase dell'acquisizione dei pareri.

Una cospicua produzione normativa di carattere speciale ha, in prosieguo di tempo, sospeso, limitato, escluso l'intervento degli organi consultivi nell'attività negoziale dell'amministrazione. La generale competenza del Consiglio di Stato, sancita in materia contrattuale dall'articolo 5 della legge di contabilità, ha subito un processo di continua erosione, a beneficio di altri organi "interni" alle singole amministrazioni o a composizione "mista" (consigli di amministrazione delle aziende autonome, comitati tecnico-amministrativi, speciali commissioni, ecc.).

Nel fondamentale settore dell'appalto di opere pubbliche la proroga ininterrotta della normativa straordinaria, di cui al titolo terzo del decreto-legge n. 124 del 1965 (convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431), consente al ministero dei lavori pubblici di acquisire sui progetti delle opere di propria competenza il parere di una speciale commissione — presieduta dallo stesso ministro —, in sostituzione della pronuncia del Consiglio di Stato.

In forza delle predette norme straordinarie — la cui validità è stata confermata fino al 31 dicembre 1987 dal decreto-legge n. 588 del 1986, convertito nella legge 28 novembre 1986 n. 789 — permane, peraltro, in seno a tale amministrazione la disparità di trattamento in materia di pareri tra struttura centrale e organi decentrati (provveditorati regionali alle opere pubbliche).

Infatti, allo stato attuale della legislazione un progetto dell'importo di due miliardi, se concerne la realizzazione di opere marittime (escluse dal decentramento) deve essere sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della speciale Commissione di cui all'articolo 19 del citato decreto-legge n. 124 del 1965, mentre se riguarda opere idrauliche o di edilizia demaniale (decentrate ai provveditorati regionali) viene esaminato dal solo comitato tecnico-amministrativo.

La differenza diventa macroscopica se si tratta di opere di importo inferiore a 1,5 miliardi: infatti, mentre per l'amministrazione centrale la procedura resta identica (il limite oltre il quale è richiesto il parere degli organi consultivi è di 500 milioni), i provveditorati alle opere pubbliche attualmente non devono chiedere alcun parere, poichè l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 791 del 1985, convertito nella legge 28 febbraio 1986 n. 46, ha elevato da 300 a 1.500 milioni il limite oltre il quale deve essere sentito il Comitato tecnico-amministrativo.

(10) Mediante avviso pubblicato nella G.U. n.125 del 1° giugno 1987, il ministero dei lavori pubblici ha comunicato l'avvenuta istituzione della commissione in parola con decreto in data 14 aprile 1987.

Anche l'ANAS è stata interessata dalle ricordate norme straordinarie del 1965: in particolare, la proroga ininterrotta dell'articolo 16 del decreto-legge n. 124 più volte citato ha esentato l'azienda dal chiedere il parere del Consiglio di Stato sugli appalti di opere eccedenti i 500 milioni. Recentemente l'articolo 20 della legge n. 86 del 1986 ha reso permanente tale regime provvisorio, adeguando in tal modo la disciplina dell'ANAS a quella derogatoria da tempo vigente per le altre aziende autonome dello Stato.

Particolare interesse riveste la disposizione di cui all'articolo 14 della stessa legge, che rappresenta un esempio di quella "deregulation" da più parti invocata nell'ambito delle procedure contrattuali della pubblica amministrazione: la norma, infatti, stabilisce che i limiti di somma, concernenti le diverse ipotesi nelle quali è prevista l'audizione degli organi consultivi dell'ANAS, sono aggiornati ogni tre anni con decreto del ministro dei lavori pubblici in base all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Va anche ricordata in questa sede la legge 11 novembre 1986 n. 770, che disciplina le procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia. In materia di organi consultivi essa ripropone all'articolo 5 — secondo e terzo comma — la disciplina semplificata già introdotta (per gli appalti di opere pubbliche) dall'articolo 7 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, che si può così sintetizzare: a) per l'emissione del parere è previsto un termine di sessanta giorni dalla data della richiesta; b) se il parere è favorevole, senza osservazioni, il dispositivo va comunicato telegraficamente all'amministrazione; c) in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, le procedure amministrative proseguono prescindendo dall'eventuale parere pronunciato tardivamente; d) nel caso in cui sia necessario un supplemento di istruttoria, il parere deve essere reso entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione degli atti richiesti.

Tuttavia, deve sottolinearsi come tale meccanismo — teoricamente valido, anche se non nuovo — abbia finora ricevuto applicazioni del tutto sporadiche da parte delle amministrazioni interessate, che in caso di inosservanza dei termini di cui sopra hanno quasi sempre preferito attendere il parere tardivo, piuttosto che prescindere dalla sua acquisizione.

6. La scelta del contraente

La crescente partecipazione di soggetti privati alle fasi di impostazione e progettazione delle opere affievolisce sempre più la tradizionale configurazione dialettica del rapporto tra amministrazione e imprenditore, quale risulta dalla disciplina normativa dell'appalto di lavori pubblici.

Preliminarmente deve ricordarsi che, soprattutto per i programmi pluriennali di costruzioni edili e per la realizzazione di grandi opere pubbliche, non è infrequente l'emanazione di leggi-provvedimento che, contestualmente alla definizione ed al finanziamento degli interventi, indicano un esecutore determinato: si tratta quasi sempre di una società a partecipazione statale, già costituita o da costituire "ad hoc" proprio per la progettazione e l'attuazione, in regime di concessione, del piano o della singola opera (11).

Ma anche al di fuori di questo schema, direttamente disciplinato dal legislatore, negli ultimi anni si è affermata la tendenza ad un'utilizzazione — su base convenzionale — molto estesa e differenziata delle società a partecipazione pubblica da parte delle singole amministrazioni statali: i settori sono i più vari (dall'edilizia abitativa, a quella demaniale e penitenziaria, alle opere stradali, alle telecomunicazioni, all'informatica, al disinquinamento terrestre e marino, ecc.) e le prestazioni si estendono dalle attività di studio e di consulenza, a quelle di progettazione, di esecuzione e gestione di opere e servizi pubblici.

L'assenza di una azione di riforma dei comparti più rilevanti della pubblica amministrazione — che tenda all'ammodernamento e alla maggiore flessibilità delle strutture, all'acquisizione di nuove professionalità ed all'effettiva valorizzazione di quelle esistenti — agevola l'affermarsi di un ruolo di "supplenza" delle società a partecipazione statale nei confronti dei centri primari di gestione dell'amministrazione medesima.

(11) Basti pensare alla società "Italposte", del gruppo IRI — ITALSTAT, istituita per la realizzazione dei programmi di edilizia industriale e di servizio (sedi di uffici, alloggi per il personale) delle aziende dipendenti dal ministero delle poste e telecomunicazioni; alle società concessionarie autostradali; alla società "Stretto di Messina S.p.A." incaricata dello studio, progettazione e costruzione del collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e il continente.

Compiti sempre più ampi e delicati — che fino a qualche tempo fa erano considerati come prerogative istituzionali delle singole amministrazioni — vengono ora affidati, mediante un uso per così dire “evolitivo” dello strumento convenzionale, a soggetti estranei all’apparato organizzativo statale, trasformando sempre più frequentemente l’attività di intervento diretto in attività di programmazione delle scelte e di controllo dei risultati acquisiti.

Ma anche queste ultime funzioni — che obiettivamente rappresentano il limite minimo per poter definire “pubblica” l’attività che si realizza — sono state in qualche caso ritenute “delegabili”. Può citarsi in proposito la convenzione con la quale il ministero della pubblica istruzione ha affidato al “CINECA” (Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell’Italia nord-orientale) l’elaborazione del piano di sviluppo dell’università nel quadriennio 1985-1988, rimettendo a terzi, non già compiti di esecuzione, ma lo stesso momento ideativo qualificante per l’amministrazione.

Di recente, con deliberazione della sezione del controllo n. 1625 del 23 gennaio 1986, la Corte ha ritenuto illegittimo un decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Liguria che prevedeva la realizzazione, in regime di concessione, del carcere di Sanremo sulla base di una convenzione che — tra l’altro — affidava alla società concessionaria la stessa progettazione generale e di massima dell’opera.

Già nel 1984 la Corte aveva dichiarato non conforme a legge un decreto del ministro dei lavori pubblici - presidente del CER, con il quale si approvava una convenzione di ricerca sulle procedure di programmazione degli interventi di edilizia agevolata, nel riflesso che l’attribuzione ad un soggetto estraneo di un potere decisionale e di scelta spettante all’amministrazione travalicava i limiti della sua potestà discrezionale di avvalersi di prestazioni professionali da parte di terzi (12).

Per quanto attiene all’attività di controllo e di verifica dei risultati, è emblematico il caso della convenzione (rinnovata nel 1986) con la quale il ministero della pubblica istruzione ha affidato al “Consorzio interuniversitario lombardo per l’elaborazione automatica” (CILEA) — un ente sottoposto alla vigilanza della stessa amministrazione — il compito di valutare sotto il profilo tecnico l’esatto adempimento delle prestazioni previste da un’altra convenzione, stipulata dal ministero medesimo con l’ITALSIEL per il potenziamento delle strutture informatiche e delle banche-dati dell’amministrazione.

La fenomenologia innanzi descritta indubbiamente riflette una fase di transizione tra l’assetto tradizionale — che poneva in primo piano l’attività operativa dell’amministrazione, collocando il privato contraente in una posizione strumentale di collaborazione e integrazione — e una dimensione nuova nella quale l’impresa (nelle sue diverse forme) sempre più si affianca al committente pubblico, per orientarne concretamente le scelte e per funzionalizzarne l’azione al puntuale raggiungimento delle finalità e degli obiettivi prefissati.

Il conseguente affievolimento del sistema delle garanzie — come disciplinato dalla vigente legislazione in materia di appalti — impone evidentemente la fissazione di nuove regole nei rapporti tra l’amministrazione e le imprese e, nell’ambito di queste ultime, tra imprese private e società a partecipazione statale, allo scopo di garantire fondamentali esigenze di trasparenza e concorrenzialità.

Quest’ultima esigenza, che avrebbe dovuto essere valorizzata dall’applicazione della normativa CEE recepita dalla legge n. 584 del 1977, per contro ne è stata in vario modo compressa: la preminente necessità di snellire e abbreviare le procedure contrattuali ha indotto, infatti, molte amministrazioni ad evitare le gare in ambito comunitario mediante un accentuato ricorso alla trattativa privata.

Tale tendenza è stata ripetutamente censurata dalla Corte (13), che nel corso del 1986 — con deliberazioni n. 1625 del 23 gennaio 1986 e n. 1663 del 5 giugno 1986 — ha ribadito la necessità di una puntuale e più corretta applicazione dell’articolo 5 della citata legge n. 584, respingendo l’utilizzazione non adeguatamente motivata delle ipotesi, ivi richiamate, di deroga al principio generale della pubblica gara.

(12) Deliberazione della Sezione del controllo n. 1507 del 14 dicembre 1984.

(13) Si vedano in proposito le deliberazioni della Sezione del controllo n. 1370 del 15 luglio 1983, n. 1451 del 21 maggio 1984 e n. 1582 del 10 ottobre 1985.

Sempre in tema di applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti va evidenziata la singolare posizione dell'ANAS che, pur essendo l'amministrazione più largamente interessata da tale disciplina — in relazione al costo particolarmente elevato delle opere stradali, quasi sempre superiore ad un milione di ECU —, nei dieci anni di applicazione della legge n.584 del 1977 solo tre volte ha ricevuto da imprese di altri Paesi della CEE richieste di partecipazione alle proprie gare.

L'azienda quindi si trova nella condizione — oggettivamente frustrante — di dover costantemente bandire in sede comunitaria le gare di appalto per opere stradali, assoggettandosi agli inevitabili appesantimenti procedurali che tale adempimento comporta, senza aver tratto finora alcuno dei benefici che pure potrebbero derivare dal costante confronto di organizzazioni imprenditoriali di diversa estrazione e nazionalità.

Deve aggiungersi che l'ANAS — abituata al sostanziale automatismo dei sistemi di aggiudicazione vigenti in precedenza (legge n.14 del 1973) — incontra particolari difficoltà nell'applicare i due sistemi del "massimo ribasso" e dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", ammessi dalla citata legge n.584 del 1977: infatti, il numero particolarmente elevato di imprese (circa 200) che partecipano a ciascuna gara costringe l'azienda, nel primo caso, a svolgere lunghe e complesse istruttorie per escludere le offerte anormalmente basse e, nel secondo, ad effettuare non meno complesse valutazioni comparative tra i diversi elementi, non solo economici, che caratterizzano le singole offerte.

In proposito va ricordato che il recente decreto-legge 25 maggio 1987 n. 206, al fine di accelerare le procedure per l'affidamento degli appalti di opere pubbliche, ha stabilito (articolo 4) per un periodo di due anni che sono considerate anomale (ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, della predetta legge n. 584 del 1977) e sono escluse dalla gara "le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata da un valore percentuale che dovrà essere indicato nel bando o nell'avviso di gara".

7. La fase esecutiva

La fase di esecuzione dei contratti presenta profili di particolare interesse soprattutto nel settore delle opere pubbliche, per le quali il regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n.350 detta una disciplina dettagliata e ancora attuale.

Si tratta di un complesso omogeneo di norme che tendono, attraverso la costante verifica degli eventi che caratterizzano l'avanzamento dei lavori, ad assicurare lo svolgimento di una tempestiva attività di controllo da parte dell'autorità che gestisce il contratto, al fine di garantire la piena corrispondenza tra l'opera costruita e quella progettata.

Giova precisare che le sfasature, i ritardi, gli appesantimenti, che pure si verificano in questa fase, non sono dovuti ad un eccessivo fiscalismo delle norme, ma piuttosto all'uso improprio che assai spesso se ne fa per sopperire alle lacune e insufficienze della progettazione.

E così che le perizie di variante e suppletive — concepite dal legislatore come strumento per adeguare le previsioni progettuali ad eventuali circostanze sopravvenute e imprevedibili — si sono invece trasformate, col tempo, in un meccanismo ibrido e quasi permanente, che di volta in volta viene utilizzato per gli scopi più diversi.

L'uso crescente, che si è avuto modo di riscontrare negli ultimi anni, è quello surrogatorio nei confronti della progettazione o di adempimenti con essa collegati: tale, ad esempio, era il caso delle perizie di variante redatte per adeguare i progetti di opere stradali alle risultanze dei sondaggi geognostici che l'ANAS sovente poneva a carico dell'impresa appaltatrice, mediante apposite clausole di capitolato. Queste ultime — com'è noto — sono state dichiarate non conformi a legge dalla Corte (14), che ha ribadito l'obbligo della effettuazione di tali indagini da parte dell'amministrazione prima che si faccia luogo alla consegna dei lavori.

(14) Sezione del controllo — deliberazione n.1565 del 20 giugno 1985.

Connotati simili si rinvengono in buona parte delle perizie di variante redatte dai provveditorati regionali alle opere pubbliche, che per l'ineguatezza delle strutture tecniche di supporto — non ancora riorganizzate dopo il trasferimento di funzioni alle regioni (15) — spesso non sono in grado di progettare con tempestività e completezza le opere di rispettiva competenza: si assiste così ad una sorta di "progettazione itinerante" realizzata con varianti successive e interventi suppletivi, puntualmente giustificati con esigenze di completezza e migliore funzionalità delle opere. Emblematica in proposito è la vicenda della costruzione della dogana di Segrate — già menzionata nella relazione dello scorso anno —, i cui lavori sono tuttora in corso nonostante siano passati sedici anni dall'approvazione del progetto generale e siano state redatte quattordici perizie di variante, che hanno più che quadruplicato i costi (da 30 a 125 miliardi). Attualmente risulta che, pur essendo stati erogati più di 51 miliardi, nessuna parte delle strutture realizzate è funzionale ed operante.

Altre volte la connessione tra lavori cosiddetti "principali" e quelli aggiuntivi è estremamente labile (talora consiste semplicemente nel fatto che i due interventi si svolgono nello stesso complesso edilizio): in questi casi la perizia suppletiva può costituire lo strumento per evitare una distinta gara per l'aggiudicazione degli ulteriori lavori, come la sostanziale autonomia degli stessi richiederebbe.

Ove si consideri che in tali ipotesi viene necessariamente seguito il criterio della non interferenza dei cantieri e dell'unicità delle responsabilità esecutive, si comprenderà come — specie nel settore della manutenzione di edifici demaniali — si concretizzino nel tempo vere e proprie "rendite di posizione" a favore di singole imprese che, attraverso l'intreccio di miglioramenti funzionali, maggiori interventi non previsti, accresciute esigenze di sicurezza, ecc. finiscono col prendere stabile possesso di determinati compendi edilizi, riducendo enormemente i margini di operatività per altre imprese.

Tale prassi — certamente abnorme — diventa ancora meno controllabile quando, in luogo di una prima aggiudicazione a seguito di gara, si faccia luogo all'immediata consegna dei lavori, invocando la "somma urgenza" di cui all'articolo 70 del regolamento n.350 del 1895, e presentando subito dopo una perizia di variante e suppletiva, solitamente riferita a "lavori di completamento" di importo molto più elevato.

È anche frequente, presso gli organi decentrati del ministero dei lavori pubblici, la compilazione di perizie di variante e suppletive di importo corrispondente al ribasso con il quale l'opera è stata aggiudicata in sede di gara, allo scopo di utilizzare completamente la somma originariamente destinata alla realizzazione dell'opera medesima.

Sembra superfluo aggiungere che siffatto modo di procedere non è privo di insidie, in quanto crea delle aspettative nei soggetti che risultino aggiudicatari dei singoli lavori, e può condurre inoltre ad una alterazione del confronto concorrenziale, qualora le imprese offrano ribassi superiori ai rispettivi equilibri economici, nella prospettiva di utilizzare, in un secondo tempo, l'intero importo fissato come base d'asta.

Per riprendere il discorso — affrontato in apertura del presente paragrafo — dell'utilizzazione impropria delle norme regolamentari del 1895, basterà fermare l'attenzione sulla "dichiarazione di urgenza" prevista dall'articolo 69 del regolamento n.350: per effetto della successiva disposizione di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge n.240 del 1958 — che, quando sussistano motivi di urgenza, consente agli organi centrali e periferici del ministero dei lavori pubblici di eseguire lavori in economia anche al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 66 e seguenti del predetto regolamento, la dichiarazione di urgenza è diventata col tempo poco più che una clausola di stile.

Soprattutto presso gli organi decentrati dei lavori pubblici — come più ampiamente è detto nel pertinente capitolo XIV della presente relazione — l'esecuzione in economia ha finito col perdere gran parte delle caratteristiche individuate dal legislatore, per diventare un ibrido surrogato dell'attività contrattuale in

(15) Sull'argomento vedi "amplius" volume II — capitolo XIV, paragrafo 4.

senso stretto: in realtà — poichè al funzionario tecnico che propone l'intervento non viene delegata la gestione dei lavori, ma (disapplicando le disposizioni di cui agli articoli 68 e 73 del regolamento) soltanto la stipulazione dell'atto di cottimo — si dovrebbe parlare non di esecuzione in economia, bensì di "contrattazione in economia".

Fuori dell'ambito dei lavori pubblici, si è rilevato negli ultimi anni un rinnovato interesse per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi: se ne trova conferma nel cospicuo numero di decreti del Presidente della Repubblica, mediante i quali — ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della legge di contabilità generale dello Stato — sono stati approvati i relativi regolamenti: possono ricordarsi, per il 1985, quelli concernenti la Presidenza del Consiglio dei ministri (decreto del Presidente della Repubblica n.359 del 1985), il Provveditorato generale dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica n.478 del 1985), la Scuola superiore della pubblica amministrazione (decreto del Presidente della Repubblica n.686 del 1985).

Nel corso del 1986, provvedimenti analoghi (16) hanno riguardato il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, il ministero dei trasporti, sia per la direzione generale della motorizzazione civile, che per la direzione generale dell'aviazione civile, e il ministero della pubblica istruzione. Modifiche e integrazioni sono state, inoltre, apportate (con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1986, n.55) al regolamento per i servizi in economia della Corte dei conti, approvato nel 1984 (17), ed al regolamento concernente il ministero del commercio con l'estero (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1986, n.343) approvato nel 1976 (18).

Qualche notazione va fatta, infine, sulla applicazione della nuova disciplina della revisione prezzi introdotta dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

Preliminarmente, deve sottolinearsi che nell'esercizio si è registrata una generale diminuzione dell'incidenza degli oneri revisionali sul costo delle opere, per effetto del consistente calo dell'inflazione monetaria. In tale direzione si muove anche la nuova normativa, la quale dispone l'esclusione della revisione prezzi nei contratti di durata inferiore a 12 mesi (secondo comma del citato articolo 33), e la correlativa esclusione dal computo revisionale dei lavori eseguiti nel primo anno successivo all'aggiudicazione, nel caso di opere di durata superiore a 12 mesi (articolo 33, terzo comma).

Particolarmente significativa è la disposizione di cui al quinto comma della stessa norma, che estende la nuova disciplina ai contratti per forniture e servizi, superando così le differenze normative che in precedenza caratterizzavano tali settori rispetto al regime revisionale vigente in materia di lavori pubblici. Quanto alla decorrenza della revisione dei prezzi contrattuali — precedentemente ancorata alla data dell'offerta —, la nuova disciplina la riporta invece alla data dell'aggiudicazione, stabilendo altresì che le variazioni dei prezzi da prendere a base per il computo revisionale (che ha cadenza semestrale) sono quelle rilevate rispettivamente il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno.

In alternativa alla revisione prezzi (per la quale l'alea contrattuale è stata elevata al 10 per cento), l'articolo 33 più volte citato prevede, al quarto comma, la facoltà per l'amministrazione di ricorrere al prezzo chiuso, che consiste "nel prezzo del lavoro al netto del ribasso d'asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori".

Non risulta, tuttavia, che nel corso del 1986 tale sistema abbia ricevuto applicazione, ove si eccettuino alcuni contratti stipulati dal ministero della difesa, sui quali peraltro è ancora in corso l'attività istruttoria di controllo.

(16) Si tratta, nell'ordine, dei decreti del Presidente della Repubblica n. 28 del 15 gennaio 1986, n. 36 del 15 gennaio 1986, n. 746 del 30 settembre 1986 e n. 139 del 15 marzo 1986.

(17) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n.471.

(18) Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n.754.

PAGINA BIANCA

Capitolo V

RICERCA SCIENTIFICA

1. Profili organizzativi

Nel 1986, come già nell'esercizio precedente, non sono intervenute modifiche di rilievo nell'assetto organizzativo della ricerca scientifica pubblica nel nostro Paese.

In tale settore, che fa capo ad un organo di indirizzo e di governo costituito in seno alla Presidenza del Consiglio — il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica —, permane la pluralità dei soggetti che a vario titolo e a livelli diversi esplicano attività di ricerca o gestiscono risorse ad essa destinate. Accanto alle università — che, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n.382 dell'11 luglio 1980, costituiscono "la sede primaria della ricerca scientifica" — operano, infatti, i cosiddetti "enti di ricerca" (CNR, ENEA, Istituto nazionale di fisica nucleare-INFN), le amministrazioni dello Stato e numerosi altri organismi e istituzioni ad esse collegati.

Mentre si ripropongono in ambito politico-parlamentare soluzioni diverse per conferire maggiore omogeneità e rilevanza all'intervento dello Stato (istituzione di un vero e proprio ministero della ricerca scientifica, creazione di un nuovo dicastero dell'università e della ricerca, accentramento presso il ministero dell'industria dei poteri di indirizzo della ricerca in campo industriale, istituzionalizzazione di un centro di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio), assume maggiore concretezza il progetto di riforma del CNR, che prima dell'interruzione della legislatura era stato trasfuso in uno schema di disegno di legge presentato dal ministro pro tempore.

Ponendosi come anticipazione del più generale riassetto dell'intero comparto della ricerca — sollecitato dal rapporto della "Commissione Dadda" (dal nome del suo presidente) istituita presso la Presidenza del Consiglio —, la riforma del Consiglio nazionale delle ricerche tende ad accentuare le caratteristiche di intersettorialità dell'istituto, ampliandone i compiti e le finalità e introducendo nuovi criteri di organizzazione. Tra le novità più qualificanti dello schema di disegno di legge possono citarsi: la nuova configurazione giuridica (quella dell'ente pubblico "di servizio") che enuclea il CNR dall'area del parastato; l'istituzione di un "consiglio di gestione" e la trasformazione dell'attuale Consiglio di presidenza in "consiglio scientifico" con compiti di consulenza, indirizzo e verifica scientifica; l'autonomia finanziaria e contabile; la privatizzazione del rapporto d'impiego del personale dipendente; la mobilità dei ricercatori rispetto alle università e alle strutture private di ricerca.

In attesa di tale riforma la legge 8 luglio 1986, n. 360 ha modificato la composizione ed i sistemi di elezione dei Comitati nazionali di consulenza del CNR, stabilendo, tra l'altro, che i componenti dei comitati stessi "durano in carica sino all'insediamento dei nuovi e distinti organi di gestione e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 maggio 1988".

L'articolo 1 della citata legge — che sostituisce il testo dell'articolo 4 della legge n. 283 del 1963 — dispone inoltre che 15 dei 163 membri dei comitati sono designati dal ministro per la ricerca scientifica tra gli esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonché nelle attività terziarie ad alto contenuto tecnologico, economico-finanziarie e bancarie; è altresì previsto che alle riunioni dei comitati partecipino, con voto consultivo, un rappresentante del ministro per la ricerca scientifica e un rappresentante del ministero della pubblica istruzione.

Per restare sul piano della produzione normativa concernente il settore della ricerca, va ricordato che nel 1986 non ha potuto concludersi l'iter parlamentare del disegno di legge per l'istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (atto Senato n. 1544), concepita come organismo pubblico che non svolge in proprio attività di ricerca, ma ha il compito di coordinare e gestire l'affidamento di contratti per l'espletamento di ricerche da parte di terzi.

Tuttavia — in attesa della definizione di tale provvedimento legislativo — il CIPE, con deliberazione del 20 novembre 1986, ha approvato l'aggiornamento del "piano spaziale nazionale" e la partecipazione dell'Italia ai programmi dell'Agenzia spaziale europea (ESA) per gli anni 1986-1989, affidando al ministro per il coordinamento della ricerca scientifica il compito di individuare le priorità delle attività spaziali nei due distinti ambiti operativi.

In particolare, al fine di garantire l'economicità delle diverse iniziative, il ministro adotta le misure necessarie per assicurare ritorni industriali adeguati agli investimenti effettuati, specie per quanto attiene all'acquisizione per le imprese nazionali di commesse proporzionate ai contributi versati all'ESA; analoghi provvedimenti vanno finalizzati, inoltre, all'insediamento di nuove attività spaziali nelle aree meridionali, in collaborazione con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per quanto concerne specificamente le predette aree meridionali deve ricordarsi, inoltre, che lo stesso CIPE — in applicazione dell'articolo 12, tredicesimo comma, della legge n.64 del 1986 — ha fissato (deliberazione 16 luglio 1986) i criteri per la concessione di agevolazioni ai consorzi e società consortili di ricerca ubicati nel Mezzogiorno (1). I contributi, pari all'80 per cento dell'investimento, sono concessi alle iniziative per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti ed attrezzature e alle iniziative dirette alla realizzazione di progetti di ricerca finalizzati all'espansione e qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno; questi ultimi progetti possono anche riguardare azioni per la formazione scientifica e professionale del personale e, in tal caso, sono considerati prioritari.

Con la medesima deliberazione è stata prevista la costituzione, presso il dipartimento per il Mezzogiorno, di un comitato tecnico-scientifico, nominato dal ministro per il Mezzogiorno sentito il ministro per la ricerca scientifica, e composto dai rappresentanti dei due citati dicasteri e da quelli designati dai ministeri dell'agricoltura, del bilancio, dell'industria e delle partecipazioni statali. Tale comitato — a termini dell'articolo 2 del decreto 9 ottobre 1986, con il quale il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha fissato le procedure per la concessione dei contributi (2) — accerta la validità scientifica, tecnica, economica e amministrativa dei singoli programmi di ricerca ed esprime parere circa l'ammissibilità delle iniziative alle agevolazioni e in ordine alla congruità della spesa.

L'erogazione dei contributi, sulla base del decreto ministeriale di concessione, spetta all'Agenzia per il Mezzogiorno che provvede altresì ad effettuare verifiche periodiche per assicurare la destinazione degli impianti agevolati alle finalità previste e il regolare svolgimento dei progetti di ricerca.

Sotto il profilo operativo particolarmente significativa è stata la realizzazione, nel periodo novembre 1985-aprile 1986, della prima spedizione di ricerca in Antartide, organizzata dall'ENEA con la collaborazione del CNR, di vari istituti universitari e del ministero della difesa in applicazione della legge 10 giugno 1985, n. 284.

Detta legge — già illustrata nelle sue linee essenziali nella relazione dello scorso anno (3) — stanziava 230 miliardi nel periodo 1985-1991 per il raggiungimento di obiettivi che non sono esclusivamente scientifici, ma anche di carattere politico-economico: mediante lo svolgimento di un'attività di ricerca a carattere continuativo nel periodo considerato si intende, infatti, soddisfare la condizione posta dal trattato di Washington del 1959 (che scadrà proprio nel 1991) perchè l'Italia entri a far parte del "Comitato consultivo" che di fatto "governa" il continente.

Nel maggio del 1986 il ministro per la ricerca scientifica ha presentato il "programma nazionale di ricerche in Antartide", che è stato approvato dal CIPE con deliberazione in data 3 luglio 1986. Tenuto conto delle caratteristiche climatiche dell'Antartide, sarà possibile realizzare nel sessennio 1986-1991 cinque

(1) Le tematiche ammesse sono le seguenti: a) tecnologie alimentari; b) acquacoltura; c) fonti di energia e risparmio energetico; d) nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e loro applicazione all'industria manifatturiera; e) biotecnologia; f) biomedicina; g) tecnologie di nuovi materiali; h) pianificazione urbana e habitat moderno; i) tecnologie spaziali per la gestione del territorio e per i moderni sistemi di telecomunicazione; l) robotica avanzata; m) nuove tecnologie applicate alla formazione di base e alla formazione professionale.

(2) Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1987.

(3) Vedi relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1985, volume I, capitolo V, pag. 516.

spedizioni infrabiennali di 7 mesi ognuna (dall'ottobre di ciascun anno all'aprile dell'anno successivo), sulla base di programmi esecutivi predisposti dall'ENEA, che specificheranno i singoli progetti di ricerca ed i relativi tempi di esecuzione. Sarà comunque data priorità alle iniziative suscettibili di accelerare l'avanzamento delle conoscenze scientifiche o lo sviluppo della sperimentazione avente ricaduta immediata sul piano applicativo.

La seconda spedizione, per la quale è stata preventivata una spesa di 21 miliardi — notevolmente più elevata degli 8 miliardi erogati per la prima —, è partita dalla Nuova Zelanda all'inizio del mese di novembre 1986 a bordo di una nave rompighiaccio finlandese (la "Finnpolaris") appositamente noleggiata. Ne fanno parte circa trenta ricercatori, alcune guide alpine fornite dalle Forze armate e un gruppo di specialisti della Snam-Progetti, ai quali spetta il compito di costruire la "stazione estiva" e un osservatorio astronomico su una penisola nella Baia di Terranova.

Il programma di ricerche interessa i settori della cosmogeofisica e cosmogeochemica, fisica dell'atmosfera e climatologia, biologia e medicina, oceanografia e impatto ambientale.

In applicazione dell'articolo 9 della legge n. 46 del 1982 — concernente i programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche, suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo — il ministro per il coordinamento della ricerca scientifica ha determinato, con decreto dell'8 maggio 1986 (4), gli oggetti specifici del programma nazionale di ricerca per le tecnologie in oncologia, approvato dal CIPI, con deliberazione del 2 maggio 1985, per una spesa complessiva di 47 miliardi (5).

Con distinti provvedimenti, rispettivamente in data 8 marzo, 19 marzo e 19 dicembre 1986, lo stesso ministro ha affidato l'esecuzione — mediante contratti da stipularsi con l'IMI ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 46 — degli oggetti specifici delle ricerche relative ai programmi nazionali per la chimica, per la siderurgia e per l'edilizia.

Il numero e l'importo massimo dei contratti di ricerca nei tre settori sono i seguenti:

- a) chimica — 11 contratti — importo totale 170,5 miliardi;
- b) siderurgia — 2 contratti — importo totale 8,8 miliardi;
- c) edilizia — 16 contratti — importo totale 34,7 miliardi.

Va ricordata in questa sede, "ratione materiae", la legge 11 novembre 1986, n. 770 contenente la disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti di alta tecnologia.

Tale legge — che, giova sottolinearlo, non si applica ai contratti di ricerca disciplinati dalla legge 17 febbraio 1982 n. 46 testè citata — autorizza le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamen-

(4) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 26 maggio 1986.

(5) Le risorse disponibili sono state ripartite come segue:

		(in miliardi)
- Area agenti diagnostici		
Tema 1 - Immunoscintigrafia		12
Tema 2 - Radiofarmaci metabolico funzionali		11
	Totale	23
- Area diagnostica biologica		
Tema 3 - Markers biologici delle cellule tumorali e citofluorimetria		13
Tema 4 - Oncogeni		3
	Totale	16
- Area diagnostica strumentale		
Tema 5 - Caratterizzazione tissutale mediante risonanza magnetica		8
	Totale complessivo	47

to autonomo, che intendano soddisfare le proprie esigenze di conoscenza per l'acquisizione di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, a stipulare a trattativa privata contratti di ricerca e di sviluppo di prototipi con le università, il CNR, gli istituti pubblici di ricerche, nonché con imprese private aventi adeguata capacità tecnologica.

Per evidenti finalità promozionali, la legge prevede una serie di semplificazioni e snellimenti procedurali volti ad accelerare l'iter contrattuale: la trattativa privata può anche non essere preceduta dal confronto concorrenziale, quando la natura delle prestazioni o altre circostanze non lo rendano conveniente; il prezzo contrattuale può essere determinato in modo forfettario, oppure, quando la particolare complessità e originalità delle prestazioni non consenta la sua determinazione preventiva, può essere fissato in via provvisoria e definito successivamente in base ai costi accertati.

È consentita, inoltre, la previsione di premi di incentivazione a favore dell'impresa per il raggiungimento di risultati superiori a quelli ipotizzati, ovvero per la riduzione dei termini di esecuzione; per le produzioni che possano basarsi sui risultati delle ricerche l'amministrazione è altresì tenuta — a parità di condizioni — ad affidarne l'esecuzione all'impresa che ha effettuato la ricerca.

Per motivi di urgenza, è prevista l'anticipata esecuzione del contratto entro il limite del 25 per cento dell'importo presunto; è data facoltà all'amministrazione di concedere un'anticipazione fino al limite del 50 per cento del prezzo contrattuale, in relazione agli oneri gravanti sul contraente per l'approntamento delle attrezzature e per l'acquisto dei materiali; infine, per il pagamento degli acconti e del saldo è stabilito il termine di 30 giorni, oltre il quale sono dovuti gli interessi.

Altra innovazione, che risponde ad esigenze di indirizzo e coordinamento dei programmi di ricerca, per evitare disarmonie o duplicazioni di interventi, è l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i contratti, almeno 30 giorni prima della loro approvazione, alla Presidenza del Consiglio di ministri, presso la quale può essere costituito un apposito comitato tecnico operativo.

Quasi in chiusura dell'esercizio è stato risolto il delicato problema del finanziamento pubblico alle imprese italiane che partecipano ai programmi internazionali di cooperazione per ricerca e sviluppo: infatti, con il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867 convertito nella legge 13 febbraio 1987 n. 22, il ministro per il coordinamento della ricerca scientifica è stato autorizzato a riservare annualmente una quota non superiore al 10 per cento delle disponibilità complessive del "Fondo speciale per la ricerca applicata", per consentire la partecipazione ad iniziative di cooperazione internazionali e comunitarie nel settore della ricerca applicata con finalità esclusivamente pacifiche.

Tale norma, in particolare, consente di assumere a carico dello Stato una quota (non superiore al 50 per cento, secondo la disciplina CEE) del costo complessivo dei progetti di cooperazione tecnologica europea approvati nell'ambito del "Progetto EUREKA", ai quali partecipano imprese italiane: le iniziative che hanno ricevuto la nostra adesione sono circa 20 per un importo presunto di 500 miliardi, e spaziano dall'informatica, alle telecomunicazioni, alla robotica, alle biotecnologie, ai nuovi materiali.

Sempre nel campo della cooperazione internazionale in ambito europeo è stato sottoscritto nel marzo del 1986 un "memorandum d'intesa" tra il ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e i corrispondenti ministri di Francia, Germania e Gran Bretagna per avviare la fase di preparazione della "Fonte europea di luce di sincrotrone" ubicata in Grenoble, in attuazione di uno studio denominato "ESRP" (European Synchrotron Radiation Project).

Per la parte italiana gli enti di ricerca che partecipano alla realizzazione del progetto sono l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Il costo complessivo della fase preparatoria è previsto in 30 milioni di franchi francesi, con una quota a carico del nostro Paese pari al 15 per cento del totale.

Un secondo "memorandum d'intesa" è stato inoltre firmato tra i ministri della ricerca scientifica di Italia, Gran Bretagna e Francia allo scopo di definire la fase preparatoria per la creazione di una "sorgente di neutroni di spallazione" europea, denominata "ISIS", presso il Laboratorio Rutherford Appleton in Inghilterra.

Infine, deve ricordarsi che con la legge 18 giugno 1986, n.316 è stata autorizzata la spesa di 600 milioni annui nel quadriennio 1985-1988 per il finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi per la salvaguardia dagli inquinamenti, da effettuare nell'Adriatico in attuazione dell'accordo italo-iugoslavo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 992.

2. Profili finanziari

Anche l'esercizio 1986 è trascorso senza che siano giunti a conclusione i lavori della commissione interministeriale incaricata di individuare i criteri "atti a ben definire in bilancio le spese che dovranno essere classificate tra quelle afferrenti alla ricerca scientifica".

È rimasta disattesa, altresì, la disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 283 del 1963, secondo la quale le somme destinate alla ricerca scientifica avrebbero dovuto essere raggruppate in un unico capitolo per ciascun ministero, sotto la dizione "spese per la ricerca".

Pertanto, il quadro delle previsioni finanziarie continua a presentarsi frammentario e di difficile lettura, in relazione all'esistenza in bilancio di numerosi capitoli ad oggetto promiscuo, nell'ambito dei quali non è possibile enucleare le spese effettivamente erogate per attività di studio e ricerca.

Confermando lo schema espositivo già adottato nelle precedenti relazioni, sono state distinte le risorse espressamente destinate alla ricerca scientifica (prospetto A) dai contributi ad enti ed istituzioni che esplicano attività di ricerca in ambito nazionale (prospetto B), evidenziando nel "prospetto C" le spese per la cooperazione scientifica in campo europeo e internazionale; il "prospetto D" riporta, inoltre, l'andamento delle spese in conto capitale (categoria XI) per la ricerca scientifica nel quinquennio 1982-1986.

A completamento del quadro informativo di cui sopra sono stati enucleati dagli stati di previsione delle singole amministrazioni (e riportati nelle corrispondenti tabelle dal n.1 al n. 21) i capitoli di spesa concernenti attività di ricerca in senso lato, per i quali vengono indicati i dati di consuntivo e i rispettivi rapporti percentuali.

Rispetto al totale degli stanziamenti di competenza per il 1986 concernenti l'area della ricerca, pari a 5.214 miliardi, i fondi espressamente destinati alla ricerca scientifica, (mediante iscrizione negli appositi capitoli del titolo II-categoria XI) ammontano a 1.097 miliardi, pari al 21 per cento del totale, con una diminuzione di oltre tre punti e mezzo rispetto all'anno precedente (24,6 per cento).

Scende al 48,6 per cento del totale il valore percentuale dei trasferimenti per contributi e sovvenzioni agli enti di ricerca operanti in campo nazionale, che hanno raggiunto l'importo di 2.535 miliardi (+ 57,6 miliardi rispetto al 1985); una quota del 7,3 per cento è costituita dalle erogazioni in favore di organismi di cooperazione e ricerca operanti in seno alla CEE e in ambito internazionale, che nel 1986 sono salite a 379 miliardi (+ 61,2 miliardi rispetto all'anno precedente).

La restante parte è costituita da risorse concernenti attività connesse in vario modo al settore della ricerca, che compongono la cosiddetta "spesa allargata" per la ricerca scientifica: nel 1986 essa ha raggiunto l'importo di 1.202 miliardi corrispondente al 23,1 per cento del totale.

Nell'ambito del primo comparto la posta più significativa è quella concernente il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), iscritta nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri: l'intero ammontare, pari a 698 miliardi (+ 16,3 per cento rispetto al 1985) risulta pagato con imputazione al capitolo 7141.

Aumenta del 10 per cento — passando da 300 a 330 miliardi — lo stanziamento relativo alla ricerca scientifica delle università, interamente erogato a carico del capitolo 8551 del ministero della pubblica istruzione. Ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, le risorse sono

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

state ripartite per il 60 per cento (pari a 196,2 miliardi) tra le varie università, mentre il restante 40 per cento (corrispondente a 133,8 miliardi) viene assegnato direttamente dal ministro "a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante importanza per lo sviluppo della scienza" (6).

Per quanto concerne il ministero della sanità, si registra un'inversione di tendenza nell'utilizzazione dei fondi del capitolo 8221, relativo all'Istituto superiore di sanità: infatti, mentre nel 1985 risultavano pagati soltanto 400 milioni su uno stanziamento di 4,5 miliardi, nel 1986 sono stati erogati 2,7 miliardi pari al 45 per cento dello stanziamento di 6 miliardi. Per contro, continuano ad essere integralmente conservati tra i residui i fondi iscritti nel capitolo 8321, riguardante l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), che evidenzia perduranti difficoltà operative sebbene siano trascorsi quasi 6 anni dalla sua istituzione: la somma di 3 miliardi relativa al 1986 si aggiunge, così, all'importo di 1,5 miliardi del 1985 e ai 500 milioni del 1984, rimasti inutilizzati nei corrispondenti esercizi finanziari.

Infine, deve rilevarsi — per l'entità dello scostamento rispetto all'anno precedente — la diminuzione, pari al 30,9 per cento, dello stanziamento iscritto nel capitolo 7010 del ministero della difesa: infatti, la dotazione di competenza, che nel 1985 ammontava a 81,1 miliardi, è scesa nel 1986 a 56 miliardi, mentre i pagamenti sono diminuiti di quasi il 62 per cento, passando da 34,1 a 13 miliardi.

Nel settore dei trasferimenti ad organismi di ricerca operanti nell'ambito nazionale il finanziamento di maggiore rilievo (980 miliardi) è quello riguardante il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative-ENEA: ai 500 miliardi recati dalla legge finanziaria per il 1986 (legge n. 41 del 1986, articolo 11 — ventisettesimo comma) si sono aggiunti due ulteriori contributi di 240 miliardi ciascuno, disposti con decreti-legge (7) per far fronte agli oneri connessi all'attuazione dei programmi previsti dal primo piano quinquennale 1985-1989, approvato dal CIPE con deliberazione del 1° marzo 1985. Sul relativo capitolo 7054 dello stato di previsione del ministero dell'industria, commercio e artigianato risultano effettivamente erogati 740 miliardi, pari al 75,5 per cento della corrispondente autorizzazione di spesa.

Con imputazione ai capitoli 1183 e 7143 della Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati corrisposti rispettivamente l'assegno di 116 miliardi all'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e il contributo straordinario al CNR per l'attuazione di programmi spaziali nazionali (187 miliardi).

Risultano interamente versati dal ministero del bilancio e della programmazione economica i contributi annui all'Istituto di studi per la programmazione economica — ISPE — (5 miliardi) e all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura — ISCO — (4,5 miliardi), analogamente al contributo di 220 miliardi corrisposto dal ministero della pubblica istruzione all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

Di segno opposto sono i dati relativi all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che — confermando le risultanze negative dell'anno precedente — ha erogato nel 1986 solo 172 milioni su uno stanziamento di 2 miliardi per il potenziamento dell'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni e per la ricerca tecnico-scientifica; inoltre, l'assegnazione straordinaria di 10,5 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica è stata interamente conservata tra i residui, così come nel 1985 la corrispondente somma di 13,5 miliardi (capitolo 528).

(6) Sull'argomento vedi "amplius" capitolo XXIII della presente relazione, concernente il ministero della pubblica istruzione. La dinamica dei finanziamenti per la ricerca universitaria nel quinquennio 1982-1986 è stata la seguente:

Anno	Stanziamento (in miliardi)	60 per cento (in miliardi)	40 per cento (in miliardi)
1982	21	12,6	8,4
1983	191	114,6	76,4
1984	200	120,0	80,0
1985	300	180,0	120,0
1986	330	196,2	133,8

(7) Decreto-legge 5 luglio 1986 n. 333, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 495; decreto-legge 17 ottobre 1986 n. 671, convertito nella legge 19 dicembre 1986 n. 875.

Elementi contrastanti si rinvengono nell'attività di pertinenza del ministero dell'agricoltura e foreste, con specifico riferimento agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria: infatti, mentre risultano erogati al 99 per cento i contributi di parte corrente per il funzionamento dei predetti istituti (26,7 miliardi), restano quasi del tutto inutilizzati — come nel precedente esercizio — i fondi in conto capitale (5,5 miliardi) per il potenziamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche.

Nel settore della cooperazione scientifica internazionale è cresciuto ulteriormente — passando da 172,5 a 215 miliardi (+24,6 per cento) — il contributo dell'Italia all'Agenzia spaziale europea (ASE), che conferma tale partecipazione come la più rilevante sotto il profilo finanziario.

Considerevole è anche l'impegno (85 miliardi) per la partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari (CERN) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA): un contributo straordinario di 4,5 miliardi è, inoltre, previsto a favore di quest'ultima agenzia per l'attività del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste.

Infine, vanno ricordate per la loro importanza l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la scienza, l'educazione e la cultura (UNESCO) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), alla cui attività l'Italia contribuisce, rispettivamente, con una quota di 12,4 miliardi, sul capitolo 2663 del ministero degli affari esteri, e di 18,4 miliardi sul capitolo 1227 del ministero della sanità.

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO A
- FONDI ESPRESSAMENTE DESTINATI ALLA RICERCA SCIENTIFICA -
(Titolo II - Spese in conto capitale)

1986

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	% ANNO PREC.	% EROGAZ. TIT. II	SOMME PAGATE	% ANNO PREC.	% EROGAZ. TIT. II	% PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
7141	Presidenza del Consiglio dei Ministri		698,000	16.3	78.7	698,000	16.3	78.7	100.0		
8551	Ministero della Pubblica Istruzione		330,000	10.0	60.0	328,000	11.4	59.9	99.4	2,000	
7031	Ministero dei Lavori Pubblici		500	---	20.0	388	148.7	100.0	77.6	112	
7010	Ministero della Difesa		56,000	-30.9	100.0	13,000	-61.9	100.0	23.2	43,000	
7031	Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato		3,500	---	0.2	3,479	-0.0	0.2	99.4	20	1
8221	Ministero della Sanita'		6,000	33.3	66.7	2,700	550.6	100.0	45.0	3,300	
8321	Ministero della Sanita' (Istituto Superiore di Sanita')		3,000	200.0	33.3						
	(Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro)		25	-66.7	100.0					3,000	25
8251	Ministero dei Beni Culturali e Ambientali										
	Totale		1,097,025	10.7		1,045,567	12.1		95.3	51,432	26

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO B
 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI IN AMBITO NAZIONALE -

(Importi in milioni)

1986

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	%	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E															
1183	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		116,000	8.2	8.2	94.3	116,000	8.2	99.8	100.0						
7143	Assegno all'istituto centrale di statistica Contributi straordinari al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di programmi spaziali nazionali.....		187,000	-6.5	-6.5	21.1	187,000	-6.5	21.1	100.0						
7796	MINISTERO DEL TESORO Somma da assegnare ai Comuni e consorzi di comuni per la realizzazione di programmi di spartimentazione edilizia sovvenzionata ed agevolata.....		50,000	-50.0	-50.0	5.0	50,000	-50.0	35.3	100.0						
8176	Somma da versare ad aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata, costituito presso l'Istituto mobiliare italiano (IMI) a norma dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 e successive modificazioni.....		850,000	-2.3	-2.3	85.5									850,000	
211	AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO Contributi ed enti ed istituzioni per il miglioramento e la difesa della tabacchi-															

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(1 - Segue)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO B
 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI IN AMBITO NAZIONALE -

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	%	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E															
		coltura e per studi e ricerche inerenti al funzionamento dell'Azienda tabacchi.....	10	50.0	100.0	3	100.0	96.8	0	7						
		MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA														
1353		Contributo annuo all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).....	5,000	---	100.0	5,000	100.0	100.0								
1354		Contributo all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).....	4,500	12.5	100.0	4,500	100.0	100.0								
1355		Contributo annuo al Centro italiano di ri- cerche e di informazione sull'economia del- le imprese pubbliche e di pubblico interes- se (CIRIEC).....	90	---	100.0	90	100.0	100.0								
1204		MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Contributi agli istituti regionali di ri- cerca e sperimentazione, agli istituti pro- vinciali di Trento e Bolzano, al Centro Eu- ropeo dell'Educazione e alla Biblioteca di documentazione pedagogica.....	10,040	0.4	7.2	7,115	70.9	33.0	10.2	2,925						
8556		Contributo all'Istituto nazionale di fisica														

(2 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO B
- CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI IN AMBITO NAZIONALE -

1986

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	%	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RINASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E M O N I N A Z I O N E															
	nucleare (INEN).....		220,000	13.2	40.0	40.0	220,000	13.2	40.1	100.0						
	MINISTERO DEI TRASPORTI															
2570	Contributo e quota di adesione ad enti ed istituzioni nazionali ed internazionali per attività di studio e ricerche nell'interesse del Ministero dei trasporti.....		4	50.0	0.9	4		50.0	5.6	100.0						
	AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI															
248	Contributo a favore di Enti ed Istituti che svolgono attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.....		260	5,100.0	1.5	260		5,100.0	2.1	100.0						
508	Spese per il potenziamento dell'attività dell'Istituto superiore P.T. e per la ricerca tecnico-scientifica.....		2,000	---	16.0	172		588.0	100.0	8.6					1,828	
528	Assegnazione straordinaria per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.....		10,500	-22.2	84.0										10,500	

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(3 - Segue)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO B
- CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI IN AMBITO NAZIONALE -

1986

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	§ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
250	AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI (A.S.S.T.) Contributi a favore di Enti ed Istituti che svolgono attività scientifica o sperimen- tale nel campo delle poste e delle teleco- municazioni.....		20	---	100.0	14	-30.0	100.0	70.0	6	
1171	MINISTERO DELLA DIFESA Contributi e sovvenzioni in favore degli Enti che svolgono attività culturali, scientifiche e tecniche di interesse per le FF.AA.....		1,550	59.8	6.3	1,024	75.6	15.5	66.1	526	
1255	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Contributo all'Istituto nazionale di econo- mia agraria.....		2,850	235.3	6.3	2,850	235.3	7.0	100.0		
1264	Contributo straordinario all'Istituto na- zionale di economia agraria.....		1,000	-71.4	2.2	1,000	-71.4	2.4	100.0		
1573	Contributi ad enti, istituti ed associazio- ni per studi ed iniziative a carattere di-										

(C.S.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(4 - Segue)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO B
 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI IN AMBITO NAZIONALE -

(Importi in milioni)

1986

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	L. ANNO PREC.	L. EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	L. ANNO PREC.	L. EROGAZ. TITOLO	L. PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
1574	vulgativo inerenti a problemi agricoli di interesse nazionale e per lo svolgimento di attività relative al progresso della me-teorologia ed ecologia agraria.....		703	12.3	1.6	235	135.0	0.6	33.4	468	
1588	Contributi per il funzionamento degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.....		27,000	---	59.7	26,747	8.8	65.3	99.1	253	
4581	Contributi a favore dell'Università degli studi di Napoli per il funzionamento del Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno.....		450	---	1.0	450	---	1.1	100.0		
7232	Contributo all'Istituto nazionale della nutrizione (INU).....		6,100	---	13.5	6,100	---	14.9	100.0		
7054	Contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per l'adeguamento e potenziamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche....		5,513	-0.0	98.5	13	-13.3	16.5	0.2	5,500	
	MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO										
	Contributo al Comitato nazionale per la ri-										

(5 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO B
- CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI IN AMBITO NAZIONALE -

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	%	%	%	%	%	%	%	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E											
1612	cerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).....		980,000	8.9	50.7	740,000	23.3	47.3	75.5	240,000		
3571	MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE Contributi ad enti ed istituti di studio e di esperienze in materia di costruzioni, di architettura e di istruzione navale.....		54	100.0	3.4						45	9
7547	Contributo ordinario alle spese relative al funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima..... Contributo alla società denominata "Centro per gli studi di tecnica navale" per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale e all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale per la realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo nella sperimentazione di modelli nel settore dell'architettura navale.....		1,200	9.1	75.7	1,200	100.0	79.0	100.0		17,500	
			35,000	100.0	91.3	17,500	100.0	100.0	50.0	17,500		

(6 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO B
 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI IN AMBITO NAZIONALE -

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	%	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E															
2588	MINISTERO DELLA SANITA' Contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.....		1,200	9.1	4.0	1,200	9.1	5.9	100.0							
1605	MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI Contributi ordinari dovuti ad Enti cultura- li ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprili 1980, n. 123.....		12,300	---	60.9	11,800	-2.6	100.0	96.2					460	40	
1606	Contributi ad enti culturali ai sensi dello art. 3 della legge 2 aprile 1980, n. 123....		3,950	---	19.6	3,800	38.5	100.0	96.2					150		
2039	Assegnazione per il funzionamento dell'i- stituto centrale per il restauro.....		880	10.0	4.4	880	10.0	100.0	100.0							
2042	Assegnazione per il funzionamento dell'i- stituto centrale per il catalogo e la docu- mentazione.....		720	2.9	3.6	720	2.9	100.0	100.0							
	Totale		2,535,895	2.3		1,405,677	10.2		55.4					1,130,161	56	

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO C
- SPESE PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA EUROPEA E INTERNAZIONALE -

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	§ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E M O N I A Z I O N E										
7501	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Spese derivanti dalla ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica.....		2,415	5.0	0.3	2,272	12.5	0.3	94.1	143	
7754	MINISTERO DEL TESORO Spese per la partecipazione dell'Italia al Centro Europeo di ricerche nucleari (CERN) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).....		85,000	7.6	8.5	84,900	7.6	59.9	100.0		100
7783	Contributo straordinario a favore dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) per l'attività del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste.		4,500	-51.6	0.5	2,200	-75.6	1.6	100.0		2,300
7785	Spese per la partecipazione italiana al Laboratorio europeo di biologia molecolare e alla conferenza europea di biologia molecolare.....		4,830	5.0	0.5	4,700	16.2	3.3	100.0		130

(1 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

1986

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO C
- SPESE PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA EUROPEA E INTERNAZIONALE -

1966

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	L. ANNO PREC.	L. EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	L. ANNO PREC.	L. EROGAZ. TITOLO	L. PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
1702	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Contributo dello Stato a favore dell'Istituto internazionale di studi giuridici.....		10	---	100.0	10	---	100.0	100.0		
2661	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Contributo all'Associazione internazionale di archeologia classica.....		6	---	0.0	6	---	0.0	100.0		
2663	Quota dovuta all'organizzazione delle Nazioni Unite per la scienza, l'educazione e la cultura (UNESCO).....		12,400	21.1	39.3	12,371	87.2	41.2	100.0		29
2665	Quota di partecipazione al Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali.....		133	2.3	0.4	133	26.7	0.4	100.0		
2666	Contributo all'Istituto universitario europeo di Firenze.....		2,140	100.0	6.8	2,106	100.0	7.0	100.0		34
3101	Contributo all'Istituto internazionale del freddo.....		39	12.3	0.1	39	15.6	0.1	100.0		
3138	Contributo all'Agenzia internazionale per l'energia.....		815	4.6	2.6	465	-40.3	1.5	57.1	350	
3175	Spese derivanti dall'esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica										

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(2 - Segue)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO C
- SPESE PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA EUROPEA E INTERNAZIONALE -

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	L. ANNO PREC.	L. EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	L. ANNO PREC.	L. EROGAZ. TITOLO	L. PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
4572	italiana e l'organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero' australe.....		6,110	-31.1	19.4	6,110	-31.1	20.3	100.0		
8251	Contributo al Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei.....		2,200	21.8	7.0	2,200	21.8	7.3	100.0		
4109	Contributo all' Agenzia Spaziale Europea (ASE).....		215,000	24.6	100.0	211,700	33.7	100.0	98.5	3,300	
	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE										
	Assegnazione alla sezione italiana presso l'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles.....		41	4.3	0.0	41	4.8	0.1	99.3	0	
	MINISTERO DELLA DIFESA										
1176	Contributo all'organizzazione idrografica internazionale con sede nel Principato di Monaco.....		65	4.8	0.3	65	18.2	1.0	100.0		
2573	MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO										
	Quota di associazione dell'Italia al Gruppo										

(3 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO C
- SPESE PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA EUROPEA E INTERNAZIONALE -

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	L. ANNO PREC.	L. EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	L. ANNO PREC.	L. EROGAZ. TITOLO	L. PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
		internazionale di studio per il piombo e lo zinco costituito nell'ambito delle Nazioni Unite.....	22,850	8,709.5	90.2	20,600	2,900.0	89.8	100.0		2,250
		MINISTERO DELLA SANITA'									
1226		Contributo all'ufficio internazionale delle epizootie in Parigi e alla Commissione europea per la lotta contro la febbre aftosa presso la FAO in Roma.....	100	7.5	0.3	100	8.7	0.5	100.0		
1227		Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità.....	18,450	9.7	61.5	14,200	-14.6	70.3	100.0		4,250
2593		Contributo annuo al Centro internazionale di ricerche per il cancro.....	1,100	4.8	3.7	728	-30.7	3.6	100.0		372
		MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									
2110		Contributo per il centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali, da sostenere a termini dell'accordo tra l'Italia e l'UNESCO.....	90	---	0.4	45	-50.0	100.0	100.0		45
2116		Contributo alla scuola archeologica italiana in Atene.....	730	7.4	3.6	730	12.3	100.0	100.0		
		Totale	379,025	19.3		365,721	22.5		99.0	3,793	9,510

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO D

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SPESE ESPRESSAMENTE DESTINATE ALLA RICERCA SCIENTIFICA
CAPITOLO 7141**

(Importi in milioni)

A N N O	PREVISIONI DI COMPETENZA	ANNO BASE	% TOTALE ANN.	SOMME PAGATE	ANNO BASE	% TOTALE TITOLO	% IMPEGNI PAGAM.	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
1982	415,000	---	100.0	370,000	---	100.0	100.0	45,000	---
1983	495,000	119.3	100.0	450,000	121.6	100.0	100.0	45,000	---
1984	545,000	131.3	100.0	545,000	147.3	100.0	100.0	---	---
1985	600,000	144.6	65.9	600,000	162.2	74.8	100.0	---	---
1986	698,000	168.2	69.1	698,000	188.6	78.7	100.0	---	---

PROSPETTO D

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
SPESE ESPRESSAMENTE DESTINATE ALLA RICERCA SCIENTIFICA
CAPITOLO 8551**

(Importi in milioni)

A N N O	PREVISIONI DI COMPETENZA	ANNO BASE	% TOTALE ANN.	SOMME PAGATE	ANNO BASE	% TOTALE TITOLO	% IMPEGNI PAGAM.	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
1982	21,000	---	100.0	6,900	---	100.0	100.0	14,100	---
1983	191,000	909.5	100.0	189,911	2,752.3	100.0	100.0	1,089	---
1984	200,000	952.4	100.0	198,705	2,879.8	100.0	100.0	1,295	---
1985	300,000	1,428.6	49.9	294,563	4,269.0	60.7	100.0	5,437	---
1986	330,000	1,571.4	47.9	328,000	4,753.6	60.0	100.0	2,000	---

(C.E.D. - SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(1 - segue)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO D

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SPESE ESPRESSAMENTE DESTINATE ALLA RICERCA SCIENTIFICA
CAPITOLO 7031**

(Importi in milioni.)

A N N O	PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO BASE	§ TOTALE ANN.	SOMME PAGATE	§ ANNO BASE	§ TOTALE TITOLO	§ IMPEGNI PAGAM.	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
1982	502	---	100.0	1	---	100.0	100.0	501	---
1983	500	99.6	100.0	---	---	---	---	500	---
1984	520	103.6	100.0	20	2,000.0	100.0	100.0	500	---
1985	500	99.6	2.9	156	---	20.0	100.0	344	---
1986	500	99.6	2.7	388	---	20.0	100.0	112	---

PROSPETTO D

**MINISTERO DELLA DIFESA
SPESE ESPRESSAMENTE DESTINATE ALLA RICERCA SCIENTIFICA
CAPITOLO 7010**

(Importi in milioni.)

A N N O	PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO BASE	§ TOTALE ANN.	SOMME PAGATE	§ ANNO BASE	§ TOTALE TITOLO	§ IMPEGNI PAGAM.	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
1982	32,050	---	100.0	61	---	100.0	100.0	31,989	---
1983	38,469	120.0	100.0	29,749	---	100.0	100.0	8,720	---
1984	77,173	240.8	100.0	34,100	---	100.0	100.0	43,073	---
1985	81,100	253.0	79.2	34,123	---	100.0	100.0	46,977	---
1986	56,000	174.7	69.3	13,000	---	100.0	100.0	43,000	---

(C.R.D. - SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(2 - segue)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO D

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
 SPESE ESPRESSAMENTE DESTINATE ALLA RICERCA SCIENTIFICA
 CAPITOLO 7031

(Importi in milioni)

A N N O	PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO BASE	§ TOTALE AMM.	SOMME PAGATE	§ ANNO BASE	§ TOTALE TITOLO	§ IMPEGNI PAGAM.	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
1982	2,500	---	100.0	2,420	---	100.0	100.0	80	---
1983	2,500	100.0	100.0	2,280	94.2	100.0	100.0	220	---
1984	2,500	100.0	100.0	2,198	90.8	100.0	100.0	302	---
1985	3,500	140.0	0.4	3,480	143.8	0.4	100.0	20	---
1986	3,500	140.0	0.2	3,479	143.8	0.2	100.0	20	1

PROSPETTO D

MINISTERO DELLA SANITA'
 SPESE ESPRESSAMENTE DESTINATE ALLA RICERCA SCIENTIFICA
 CAPITOLO 8221

(Importi in milioni)

A N N O	PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO BASE	§ TOTALE AMM.	SOMME PAGATE	§ ANNO BASE	§ TOTALE TITOLO	§ IMPEGNI PAGAM.	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
1982	2,500	---	100.0	446	---	100.0	100.0	2,054	---
1983	2,501	100.0	83.3	1,187	266.1	83.3	100.0	1,314	---
1984	2,500	100.0	83.3	885	198.4	83.3	100.0	1,615	---
1985	4,500	180.0	13.3	415	93.0	81.8	100.0	4,085	---
1986	6,000	240.0	15.4	2,700	605.4	66.7	100.0	3,300	---

(C.E.D. - SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(3 - segue)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO D

MINISTERO DELLA SANITA'
 SPESE ESPRESSAMENTE DESTINATE ALLA RICERCA SCIENTIFICA
 CAPITOLO 8321

(Importi in milioni)

A N N O	PREVISIONI DI COMPETENZA	% ANNO BASE	% TOTALE AMM.	SOMME PAGATE	% ANNO BASE	% TOTALE TITOLO	% IMPEGNI PAGAM.	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
1983	500	100.0	16.7	---	---	---	---	500	---
1984	500	100.0	16.7	---	---	---	---	500	---
1985	1,000	200.0	3.0	---	---	---	---	1,000	---
1986	3,000	600.0	7.7	---	---	---	---	3,000	---

PROSPETTO D

MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
 SPESE ESPRESSAMENTE DESTINATE ALLA RICERCA SCIENTIFICA
 CAPITOLO 8251

(Importi in milioni)

A N N O	PREVISIONI DI COMPETENZA	% ANNO BASE	% TOTALE AMM.	SOMME PAGATE	% ANNO BASE	% TOTALE TITOLO	% IMPEGNI PAGAM.	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
1982	25	---	100.0	---	---	---	---	25	---
1983	25	100.0	100.0	---	---	---	---	25	---
1984	25	100.0	100.0	---	---	---	---	25	---
1985	75	300.0	0.4	30	---	7.0	100.0	45	---
1986	25	100.0	0.1	---	---	---	---	---	25

(C.E.D. - SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(4 . . .)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(TABELLA N. 1)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
	TITOLO I - SPESE CORRENTI										
	Rubrica 2 - Presidenza del Consiglio (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)										
1110	Spese per studi, indagini e rilevazioni....		70	-53.3	0.1					19	51
1114	Spese per lavori di ricerca e sviluppo e servizi di gestione da effettuarsi in relazione all'automazione con sistema elettronico del servizio di documentazione e di analisi dell'informazione..... (Cat. V - Trasferimenti)		800	---	0.7	220	238.5	0.2	27.6	578	1
1183	Assegno all'Istituto centrale di statistica		116,000	8.2	94.3	116,000	8.2	99.8	100.0		
	Rubrica 10 - Dipartimento della Funzione Pubblica										
	(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)										
2003	Spese per studi, indagini e rilevazioni....		11	---	0.0						11
	Rubrica 11 - Consiglio superiore della Pubblica Amministrazione										
	(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)										
2072	Spese per studi, indagini e rilevazioni....		5	---	0.0					5	
	Rubrica 13 - Ufficio per l'attuazione delle Regioni										

(1 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(TABELLA N. 1)

(Importi in milioni)

1986	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	N.	D E N O M I N A Z I O N E								
2392		(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi, indagini e rilevazioni.... <u>Rubrica 16 - Ufficio per i rapporti con il Parlamento</u>	60	---	0.0				55	5
2732		(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi, indagini e rilevazioni.... <u>Rubrica 17 - Servizi delle informazioni dell'editoria e della proprie- ta' intellettuale</u>	3	---	0.0					3
2960		(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi, indagini e rilevazioni.... <u>Rubrica 19 - Segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</u>	1	---	0.0					1
3343		(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi, indagini e rilevazioni.... <u>Rubrica 35 - Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile</u>	15	-51.6	0.0					15
6522		(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi, indagini e rilevazioni....	5	---	0.0	1	100.0	0.0	23.1	2

(2 - segue)

(C.N.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(TABELLA N. 1)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	\$ ANNO PREC.	\$ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	\$ ANNO PREC.	\$ EROGAZ. TITOLO	\$ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E M O N I A Z I O N E										
6922	Rubrica 37 - Ufficio per il coordinamento interno delle politiche com- munitarie (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi, indagini e rilevazioni.... Rubrica 38 - Ufficio del Ministro per l'e- cologia		15	---	0.0						15
6962	(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi, indagini e rilevazioni....		6,000	4,900.0	4.9					6,000	
	Totale Titolo I		122,985	13.5	12.2	116,221	8.3	11.6	94.6	6,659	105
	TITOLO II - SPESE IN ONTO CAPITALE										
	Rubrica 2 - Presidenza del Consiglio (Cat. XII - Trasferimenti)										
7141	Spese per la ricerca scientifica.....		698,000	16.3	78.7	698,000	16.3	78.7	100.0		
7143	Contributi straordinari al Consiglio nazio- nale delle ricerche per l'attuazione di programmi spaziali nazionali..... Rubrica 18 - Servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e		187,000	-6.5	21.1	187,000	-6.5	21.1	100.0		

(3 - segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(TABELLA N. 1)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	\$ ANNO PREC.	\$ EROGAZ. TITOLO	SOME PAGATE	\$ ANNO PREC.	\$ EROGAZ. TITOLO	\$ PAGAM. IMPEGNI	SOME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
7501	tecnologica (Cat. XII - Trasferimenti) Spese derivanti dalla ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica.....		2,415	5.0	0.3	2,272	12.5	0.3	94.1	143	
	Totale Titolo II		887,415	10.6	87.8	887,272	10.6	88.4	100.0	143	
	Totale Tabella		1,010,400	11.0		1,003,493	10.4		99.3	6,802	105

(4)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO
(TABELLA N. 2)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E									
5068	TITOLO I - SPESE CORRENTI Rubrica 26 - Servizi del Provveditorato Generale dello Stato (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi e convegni, indagini, rilevazioni e traduzioni.....		100	---	83.3	13	333.3	100.0	65	22
5065	Rubrica 31 - Ragioneria Generale dello Stato (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi, indagini e rilevazioni.....		20	---	16.7				5	15
	Totale Titolo I		120	---	0.0	13	333.3	0.0	70	37
7754	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Rubrica 25 - Servizi generali del Tesoro (Cat. XII - Trasferimenti) Spese per la partecipazione dell'Italia al Centro Europeo di ricerche nucleari (CERN) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).....		85,000	7.6	8.5	84,900	7.6	59.9	100.0	100
7783	Contributo straordinario a favore dell'Agenzia internazionale dell'energia ato-									

(5 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO
(TABELLA N. 2)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	§ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
7785	mica (AIEA) per l'attività del Centro Internazionale di fisica teorica di Trieste. Spese per la partecipazione italiana al Laboratorio europeo di biologia molecolare e alla conferenza europea di biologia molecolare.....		4,500	-51.6	0.5	2,200	-75.6	1.6	100.0		2,300
7796	Somma da assegnare ai Comuni e consorzi di comuni per la realizzazione di programmi di sperimentazione edilizia sovvenzionata ed agevolata..... (Cat.XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive)		4,830	5.0	0.5	4,700	16.2	3.3	100.0		130
8176	Somma da versare ad aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata, costituito presso l'Istituto mobiliare italiano (IMI) a norma dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 e successive modificazioni.....		50,000	-50.0	5.0	50,000	-50.0	35.3	100.0		
			850,000	-2.3	85.5					850,000	

(6)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TESORO
(TABELLA N. 2)

(Importi in milioni)

M.	C A P I T O L I D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI DI COMPETENZA	L ANNO PREC.	L EROGAZ. TITOLO	L SOMME PAGATE	L ANNO PREC.	L EROGAZ. TITOLO	L PAGAM. IMPEGNI	L SOMME RIMASTE DA PAGARE	L ECONOMIE
	Totale Titolo II	994,330	-6.5	100.0	141,800	-26.1	100.0	14.3	850,000	2,530
	Totale Tabella	994,450	-6.5		141,813	-26.1		14.3	850,070	2,567

(C.R.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(7)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE FINANZE
(TABELLA N. 3)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI DI COMPETENZA	L ANNO PREC.	L EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	L ANNO PREC.	L EROGAZ. TITOLO	L EROGAZ. TITOLO	L PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
1097	TITOLO I - SPESE CORRENTI Rubrica 1 - Servizi generali (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi, indagini e rilevazioni....	6	---	100.0	3	337.5	100.0	100.0	63.6	2	1
	Totale Titolo I	6	---	100.0	3	337.5	100.0	100.0	63.6	2	1
	Totale Tabella	6	---	---	3	337.5	---	---	63.6	2	1

(C.S.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(8)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
(TABELLA N. 3/1)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO FREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO FREC.	§ EROGAZ. TITOLO	§ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
139	TITOLO I - SPESE CORRENTI Rubrica 1 - Servizi generali (Cat. III - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi e ricerche interessanti l'amministrazione dei Monopoli di Stato.		150	---	100.0	56	109.3	100.0	86.3	9	84
211	Rubrica 2 - Azienda tabacchi (Cat. IV - Trasferimenti) Contributi ed enti ed istituzioni per il miglioramento e la difesa della tabacchi- coltura e per studi e ricerche inerenti al funzionamento dell'Azienda tabacchi.....		10	50.0	100.0	3	---	100.0	96.8	0	7
	Totale Titolo I		160	2.2	100.0	59	98.3	100.0	86.7	9	92
	Totale Tabella		160	2.2		59	98.3		86.7	9	92

(9)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TABELLA N. 4)

1986

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	%	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E															
	TITOLO I - SPESE CORRENTI.															
	Rubrica 1 - Servizi generali															
	(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)															
1142	Spese per studi, indagini e rilevazioni.... (Cat. V - Trasferimenti)		182	21.3	100.0	0	100.0	0	100.0	100.0	0.2	162	20			
1353	Contributo annuo all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).....		5,000	---	100.0	5,000	100.0	5,000	100.0	100.0	100.0					
1354	Contributo all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).....		4,500	12.5	100.0	4,500	100.0	4,500	100.0	12.5	100.0					
1355	Contributo annuo al Centro italiano di ri- cerche e di informazione sull'economia del- le imprese pubbliche e di pubblico interes- se (CIRIEC).....		90	---	100.0	90	100.0	90	100.0	32.4	100.0					
	Totale Titolo I		9,772	5.8	100.0	9,590	100.0	9,590	100.0	5.8	98.3	162	20			
	Totale Tabella		9,772	5.8		9,590		9,590		5.8	98.3	162	20			

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(10)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(TABELLA N. 5)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	§ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
1103	TITOLO I - SPESE CORRENTI Rubrica 1 - Servizi generali (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi, indagini e rilevazioni....		10	---	100.0						10
1702	Rubrica 2 - Amministrazione giudiziaria (Cat. V - Trasferimenti) Contributo dallo Stato a favore dell'istituto internazionale di studi giuridici....		10	---	100.0	10	---	100.0	100.0		
	Totale Titolo I		20	---	100.0	10	---	100.0	100.0		10
	Totale Tabella		20	---		10	---		100.0		10

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO) (11)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(TABELLA N. 6)

(Importi in milioni)

1986	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	§ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	N.	D E N O M I N A Z I O N E									
1122	TITOLO I - SPESE CORRENTI Rubrica 1 - Servizi generali (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per l'attività di ricerca, studio e programmazione, per il riordinamento e la ristrutturazione degli archivi centrali del ministero e per la preparazione e pubblicazione di studi, indici di archivio e documenti mediante utilizzo anche di esperti e la collaborazione di Università, Enti ed Istituti specializzati.....		315	5.0	1.0	30	-45.5	0.1	10.6	253	32
2556	Rubrica 4 - Relazioni culturali con l'estero (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese di viaggio e di soggiorno per missioni culturali e scientifiche in Italia di docenti, esperti e personalità della cultura straniera, nonché spese di viaggio di docenti, esperti e personalità della cultura italiana effettuate in base ad accordi culturali o su invito ufficiale.....		120	20.0	0.4	120	20.0	0.4	100.0		
2566	Spese in Italia e all'estero per l'esecu-										

(12 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(TABELLA N. 6)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E									
2654	zione dei programmi bilaterali e degli impegni multilaterali relativi all'attuazione e allo sviluppo della cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico. (Cat. V - Trasferimenti)		600	20.0	1.9	428	28.9	1.4	140	32
2655	Premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi, nonché a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro che vengono in Italia a scopo di perfezionamento, di studio o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico.....		6,000	31.9	19.0	5,386	39.4	17.9	611	3
2656	Premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche.....		450	12.5	1.4	450	25.3	1.5		
2661	Sussidi e spese per missioni scientifiche e di ricerche preistoriche, archeologiche, etnologiche ed altre simili o collegate all'estero..... Contributo all'Associazione internazionale		210	5.0	0.7	210	18.0	0.7	100.0	

(13 - Segue)

(C.R.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(TABELLA N. 6)

1986	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	%	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	N.	D E N O M I N A Z I O N E											
2663		di archeologia classica.....	6	---	0.0	6	---	---	0.0	100.0			
2665		Quota dovuta all'organizzazione delle Nazioni Unite per la scienza, l'educazione e la cultura (UNESCO).....	12,400	21.1	39.3	12,371	87.2	87.2	41.2	100.0			29
2666		Quota di partecipazione al Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali.....	133	2.3	0.4	133	26.7	26.7	0.4	100.0			
		Contributo all'Istituto universitario europeo di Firenze.....	2,140	100.0	6.8	2,106	100.0	100.0	7.0	100.0			34
		<u>Rubrica 5 - Organismi nazionali ed internazionali</u>											
3101		Nazionali (Cat. V - Trasferimenti) Contributo all'Istituto internazionale del freddo.....	39	12.3	0.1	39	15.6	15.6	0.1	100.0			
3138		Contributo all'Agenzia internazionale per l'energia.....	815	4.6	2.6	465	-40.3	-40.3	1.5	57.1		350	
3175		Spese derivanti dall'esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe.....	6,110	-31.1	19.4	6,110	-31.1	-31.1	20.3	100.0			

(Importi in milioni)

(14 - Segue)

(C.S.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(TABELLA N. 6)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	%	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E															
4572	Rubrica 8 - Cooperazione con i paesi in via di sviluppo (Cat. V - Trasferimenti) Contributo al Centro Internazionale di alti studi agronomici mediterranei.....		2,200	7.0	21.8	7.3	2,200	21.8	7.3	100.0						
	Totale Titolo I		31,538	12.8	-15.4	12.4	30,054	-7.5	12.4	95.7	1,354	130				
8251	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Rubrica 5 - Organismi nazionali ed inter- nazionali (Cat. XII - Trasferimenti) Contributo all' Agenzia Spaziale Europea (ASE).....		215,000	100.0	24.6	100.0	211,700	33.7	100.0	98.5	3,300					
	Totale Titolo II		215,000	87.2	24.6	87.6	211,700	33.7	87.6	98.5	3,300					
	Totale Tabella		246,538		17.5	26.7	241,754	26.7		98.1	4,654	130				

(15)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE
(TABELLA N. 6/1)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	L ANNO PREC.	L EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	L ANNO PREC.	L EROGAZ. TITOLO	L PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
	TITOLO I - SPESE CORRENTI										
	Rubrica 1 - Servizi generali										
	(Cat. III - Acquisto di beni e servizi)										
140	Spese per i laboratori scientifici, per la fototeca e per il museo dei prodotti agrari, zootecnici e forestali.....		360	9.1	100.0	219	277.6	100.0	60.8	141	
141	Spese per il giardino sperimentale e per le serre annesse alla sede dell'Istituto e Azienda agraria.....		350	133.3	100.0	17	-67.9	100.0	4.9	333	
150	Spese per istituzioni e gestione di un laboratorio di micropropagazione.....		30	100.0	100.0	23	100.0	100.0	92.0	2	5
153	Creazione e gestione del Centro di elaborazione immagini di telerilevamento..... (Cat. IV - Trasferimenti)		30	100.0	100.0						30
174	Spese per l'esecuzione di programmi del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.....		4,520	416.6	100.0					4,520	
	Totale Titolo I		5,290	290.4	100.0	259	-67.3	100.0	4.9	4,996	35
	Totale Tabella		5,290	290.4		259	-67.3		4.9	4,996	35

(16)

(C.R.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(TABELLA N. 7)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PRÉC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PRÉC.	§ EROGAZ. TITOLO	§ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
1122	TITOLO I - SPESSE CORRENTI Rubrica 1 - Servizi generali (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi, indagini, rilevazioni e attività di ricerca in campo pedagogico e nelle tecnologie educative, per la parteci- pazione alle attività di studio, di forma- zione e di sperimentazione, svolte in col- laborazione anche con organismi internazio- nali.....		2,458	0.1	1.8	1,023	30.2	1.5	64.4	566	869
1129	Spese per lavori di ricerca e sviluppo e servizi di gestione da effettuarsi in rela- zione all'automazione con sistema elettro- nico dei servizi del Ministero della Pub- blica Istruzione.....		65,000	30.0	46.8	19,050	-33.8	27.3	31.5	41,522	4,428
1204	(Cat. V - Trasferimenti) Contributi agli istituti regionali di ri- cerca e sperimentazione, agli istituti pro- vinciali di Trento e Bolzano, al Centro Eu- ropeo dell'Educazione e alla Biblioteca di documentazione pedagogica.....		10,040	0.4	7.2	7,115	33.0	10.2	70.9	2,925	

(17 - Segue)

(C.S.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(TABELLA N. 7)

1986	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	N.	D E M O N I N A Z I O N E								
4052		Rubrica 14 - Istruzione universitaria (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per acquisto di pubblicazioni, riviste, materiale didattico e scientifico per l'istruzione universitaria.....	143	43.0	0.1	122	79.4	0.2	21	
4107		(Cat. V - Trasferimenti) Contributi per rimborsi e spese relative a indagini scientifiche, per l'organizzazione dei convegni nazionali ed internazionali, per la partecipazione a congressi scientifici e manifestazioni di carattere didattico, scientifico e culturale.....	340	4.6	0.2	288	-0.3	0.4	52	
4109		Assegnazione alla sezione italiana presso l'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles.....	41	4.3	0.0	41	4.8	0.1	0	
4120		Somma da erogarsi a cura del Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per interventi anche di carattere straordinario a favore degli istituti universitari, istituti ed enti di ricerca scientifica.....	5,000	88.7	3.6	1,750	100.0	2.5	3,250	

(Importi in milioni)

(18 - segue)

(C.S.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(TABELLA N. 7)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME RIMASTE DA PAGARE	§ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E M O N I A Z I O N E											
4124	Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere a favore di laureati.... Rubrica 17 - Scambi culturali (Cat. V - Trasferimenti)		55,360	38.4	39.8	40,110	9.3	57.6	2,250	94.7	2,250	13,000
5271	Contributi per la partecipazione a programmi di documentazione, di informazione e di ricerca su base internazionale.....		220	---	0.2	133	52.9	0.2	82	61.9	82	5
5274	Interventi per la promozione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale sul piano internazionale e per la attuazione di scambi, di ricerche e di studi..... Rubrica 19 - Edilizia e arredamento della scuola (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)		300	-25.0	0.2	25	8.7	0.0	269	8.5	269	6
5533	Spese per studi, ricerche, documentazione, nonché per mostre, convegni e viaggi di studi relativi all'edilizia e arredamento per la scuola.....		40	---	0.0	1	-80.0	0.0	37	2.6	37	2

(Importi in milioni)

(19 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(TABELLA N. 7)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	%	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E															
	Totale Titolo I		138,942	30.8	20.2	69,658	-3.4	11.3	57.7	50,974	18,310					
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE															
	Rubrica 14 - Istruzione universitaria (Cat. XII - Trasferimenti)															
8551	Spese per la ricerca scientifica.....		330,000	10.0	60.0	328,000	11.4	59.9	99.4	2,000						
8556	Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).....		220,000	13.2	40.0	220,000	13.2	40.1	100.0							
	Totale Titolo II		550,000	11.2	79.8	548,000	12.1	88.7	99.6	2,000						
	Totale Tabella		688,942	14.7		617,658	10.1		92.1	52,974	18,310					

(20)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO
(TABELLA N. 8)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E M O N I N A Z I O N E										
1542	TITOLO I - SPESE CORRENTI Rubrica 2 - <u>Amministrazione civile</u> (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per il finanziamento di un programma di ricerca finalizzato alla rilevazione del livello di prestazione dei pubblici servizi locali.....		500	---	100.0	162	-31.1	100.0	32.6	335	3
2626	Rubrica 4 - <u>Sicurezza pubblica</u> (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per i servizi di polizia criminale nonché per i gabinetti di segnalamento e per il servizio delle ricerche.....		1,300	18.2	100.0	906	12.0	100.0	69.7	394	
2777	Spesa per la ricerca scientifica e tecnolo- gica, la documentazione lo studio e la sta- tistica ai fini del coordinamento e della direzione unitaria delle forze di polizia..		60	---	100.0	14	600.0	100.0	23.3	46	
3144	Rubrica 5 - <u>Protezione civile e servizi antincendi</u> (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per l'acquisto, il funzionamento e le attrezzature dei laboratori, di gabinetti										

(21 - segue)

(C.R.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL' INTERNO
(TABELLA N. 8)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E									
4237	scientifici e del forno per la prova dei materiali presso il centro studi' ed espe- rienze..... Rubrica 7 - Servizi civili (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese connesse con le attivita' a carattere promozionale e di sperimentazione: studi, ricerche, convegni nazionali ed internazio- nali.....		420	320.0	100.0	356	339.5	100.0	64	
			625	---	100.0	70	37.3	100.0	531	24
	Totale Titolo I		2,905	21.8	100.0	1,508	28.0	100.0	1,370	27
	Totale Tabella		2,905	21.8		1,508	28.0		1,370	27

(C.R.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO) (22)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
(TABELLA N. 9)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	§ PAGAM. IMPREV.	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
1028	TITOLO I - SPESE CORRENTI Rubrica 1 - Servizi generali (Cat. II - Personale in attività di servizio) Spese in gestione al Magistrato alle acque di Venezia per il personale da assumere con contratto privato a termine per i servizi del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (Padova)..... (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi, progetti, indagini e rilevazioni, nonché per incarichi e ricerche per l'indirizzo ed il coordinamento dello assetto del territorio nazionale per la tutela paesistica, ambientale ed ecologica...		100	---	0.6	86	2.4	3.8	86.0	14	
1141	Spese in gestione al Magistrato alle acque di Venezia per il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (Padova).....		7,248	16.5	44.6	1,240	81.8	55.1	17.2	5,983	25
1142	Spese per il servizio idrografico, mareografico e per il servizio sismico nazionale		280	7.7	1.7	86	-3.4	3.8	30.7	194	
			8,621	144.6	53.1	840	118.2	37.3	10.1	7,447	334

(23 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

1986

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
(TABELLA N. 9)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	%	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E															
		Totale Titolo I	16,249	60.8	86.7	2,252	81.6	85.3	14.2	13,638	359					
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE														
		Rubrica 1 - Servizi generali														
		(Cat. X - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato)														
7012		Spese per studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna di Venezia.....	2,000	---	80.0									2,000		
		(Cat. XI - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato)														
7031		Spese per la ricerca scientifica.....	500	---	20.0	388	148.7	100.0	77.6	112						
		Totale Titolo II	2,500	---	13.3	388	148.7	14.7	15.5	2,112						
		Totale Tabella	18,749	9.6		2,640	-5.7		14.4	15,750	359					

(24)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
(TABELLA N. 9/1)**

1986

(Importi in miliardi)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E									
145	TITOLO I - SPESE CORRENTI Rubrica 1 - Servizi generali (Cat. III - Acquisto di beni e servizi) Centro sperimentale stradale di Cesano: ac- quisto, riparazione, rimovimento dei mobi- li, arredamenti, attrezzature e macchine tecnico-scientifiche; acquisto di pubblica- zioni tecnico-scientifiche, spese varie re- lative al funzionamento generale del Centro		1,400	16.7	100.0	542	79.5	100.0	823	35
	Totale Titolo I		1,400	16.7	100.0	542	79.5	100.0	823	35
	Totale Tabella		1,400	16.7		542	79.5		823	35

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(25)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI TRASPORTI
(TABELLA N. 10)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
1560	TITOLO I - SPESSE CORRENTI Rubrica 2 - Motorizzazione civile e tra- sporti in concessione (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per il funzionamento del Centro spe- rimentale impianti a fune e delle attrezza- ture funiviarie degli Uffici periferici della MCTC.....		15	---	3.1	10	-4.5	13.1	73.4	4	1
1562	Spese per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per ricerche speri- mentali e per l'acquisto delle relative ap- parecchiature.....		470	291.7	96.0	65	92.3	81.3	17.1	316	88
2570	Rubrica 4 - Coordinamento e affari generali (Cat. V - Trasferimenti) Contributo e quota di adesione ad enti ed istituzioni nazionali ed internazionali per attività di studio e ricerche nell'intere- resse del Ministero dei Trasporti.....		4	50.0	0.9	4	50.0	5.6	100.0		

(26 - segue)

(C.S.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI TRASPORTI
(TABELLA N. 10)

(Importi in milioni)

M.	C A P I T O L I	PREVISIONI DI COMPETENZA	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	%	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E														
	Totale Titolo I'	489		254.7		3.2	80		67.4		43.6		20.1	320	89
7203	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Rubrica 2 - Motorizzazione civile e trasporti in concessione (Cat. X - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dallo Stato) Spese per la progettazione e la costruzione degli impianti del Centro superiore ricariche e prove veicoli a motore e dispositivi. (Cat. XI - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dallo Stato)	15,000		36.4		99.9	104		100.0		100.0		0.7	14,896	
7241	Spese per attrezzature del Centro sperimentale impianti a fune e per attrezzature funiviarie degli uffici periferici della M.C.C.	13		5.0		0.1								13	

(27)

(C.R.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI TRASPORTI
(TABELLA N. 10)

(Importi in milioni)

1986	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	L ANNO PREC.	L EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	L ANNO PREC.	L EROGAZ. TITOLO	L EROGAZ. TITOLO	L PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	N.	D E N O M I N A Z I O N E										
		Totale Titolo II	15,013	36.3	96.8	104	9,900.0	56.4	0.7	14,909		
		Totale Tabella	15,502	39.0	184	284.1			1.2	15,229		89

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(28)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(TABELLA N. 11/1)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	%	EROGAZ. TITOLO	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	%	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E M O N I A Z I O N E															
	TITOLO I - SPESE CORRENTI															
	Rubrica 1 - Servizi generali															
	(Cat. III - Acquisto di beni e servizi)															
214	Spese per il funzionamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.....		17,000	32.4	98.5	12,096	34.6	97.9	93.4	850	4,054					
	(Cat. IV - Trasferimenti)															
248	Contributo a favore di Enti ed Istituti che svolgono attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.....		260	5,100.0	1.5	260	5,100.0	2.1	100.0							
	Totale Titolo I		17,260	34.4	58.0	12,356	37.4	98.6	93.6	850	4,054					
	TITOLO II - SPESE IN CORSO CAPITALE															
	Rubrica 6 - Servizi promiscui															
	(Cat. IX - Costituzione di capitali fissi)															
508	Spese per il potenziamento dell'attività dell'Istituto superiore P.F. e per la ricerca tecnico-scientifica.....		2,000	---	16.0	172	588.0	100.0	8.6	1,828						
528	Assegnazione straordinaria per il potenziamento.....															

(29 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(TABELLA N. 11/1)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	§ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	mento e lo sviluppo dell'attività scientifica.....	10,500	-22.2	84.0					10,500	
	Totale Titolo II	12,500	-19.4	42.0	172	588.0	1.4	1.4	12,328	
	Totale Tabella	29,760	5.0		12,528	39.0		48.7	13,178	4,054

(30)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI
(TABELLA N. 11/2)

1986

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	§ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RINVIATE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E M O N I A Z I O N E										
215	TITOLO I - SPESE CORRENTI Rubrica 1 - Servizi generali (Cat. III - Acquisto di beni e servizi) Somma da versare all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale con- corso nelle spese per il funzionamento del- l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.....		380	---	100.0	380	---	100.0	100.0		
250	(Cat. IV - Trasferimenti) Contributi a favore di Enti ed Istituti che svolgono attività scientifica o sperimen- tale nel campo delle poste e delle teleco- municazioni.....		20	---	100.0	14	---	100.0	70.0	6	
	Totale Titolo I		400	---	100.0	394	---	100.0	98.5	6	
	Totale Tabella		400	---		394	---		98.5	6	

(C.B.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(31)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA
(TABELLA N. 12)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	L. ANNO PREC.	L. EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	L. ANNO PREC.	L. EROGAZ. TITOLO	L. PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
	TITOLO I - SPESE CORRENTI										
	Rubrica 1 - Servizi generali										
	(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)										
1080	Spese per studi, esperienze, modelli, indagini e traduzioni effettuati anche da personale estraneo al Ministero.....										
1083	Primi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo di carattere scientifico, tecnologico ed economico alle forze armate.....										
1103	Spese per l'Istituto geografico militare... (Cat. V - Trasferimenti)										
1171	Contributi e sovvenzioni in favore degli Enti che svolgono attività culturali, scientifiche e tecniche di interesse per le FF.AA.....										
1176	Contributo all'organizzazione idrografica internazionale con sede nel Principato di Monaco.....										
	Rubrica 4 - Costruzioni, armi, armamenti e munizionamento										

(32 - segue)

(C.S.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA
(TABELLA N. 12)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME RIMASTE DA PAGARE	§ PAGAM. IMPEGNI	ECONOMIE
	D E M O N I N A Z I O N E										
1844	(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)										
	Spese per l'Istituto idrografico della Marina.....		2,434	-19.3	9.8	1,072	12.8	16.3	1,345	44.4	17
4002	Spese inerenti a studi ed esperienze, comprese quelle relative agli impianti tecnici e logistici. Spese per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze.....		121	-95.6	0.5	116	-95.8	1.8	5	96.0	
	Totale Titolo I		24,783	16.1	30.7	6,588	-5.9	33.6	17,448	27.4	747
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
	Rubrica 1 - Servizi generali										
	(Cat. XI - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato)										
7010	Spese per la ricerca scientifica comprese quelle relative agli studi ed alle esperienze inerenti all'assistenza al volo.....		56,000	-30.9	100.0	13,000	-61.9	100.0	43,000	23.2	

(33)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA
(TABELLA N. 12)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI DI COMPETENZA	L ANNO PREC.	L EROGAZ. TITOLO	L SOMME PAGATE	L ANNO PREC.	L EROGAZ. TITOLO	L PAGAM. IMPEGNI	L SOMME RIMASTE DA PAGARE	L ECONOMIE
	Totale Titolo II	56,000	-30.9	69.3	13,000	-61.9	66.4	23.2	43,000	
	Totale Tabella	80,783	-21.2		19,588	-52.4		24.5	60,448	747

(34)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(TABELLA N. 13)

(Importi in milioni)

1986	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	§ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	N.	D E N O M I N A Z I O N E									
		TITOLO I - SPESSE CORRENTI									
		Rubrica 1 - Servizi generali									
		(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)									
1120		Spese per studi, indagini e rilevazioni...	8	---	0.0						
1123		Spese per il funzionamento di uffici centrali e periferici e del gabinetto di analisi merceologiche ed entomologiche. Stampa di pubblicazioni tecnico-scientifiche e periodici di propaganda.....		4.2	0.4	138	23.2	0.3	69.0	62	8
1138		Spese per attività di carattere nazionale concernenti indagini, studi e ricerche.....	200	319.9	2.8	1,157	343.3	2.8	91.2	111	
1140		Spese di funzionamento per il gruppo di supporto tecnico per la collaborazione all'attuazione della politica agricola nazionale anche in relazione alla politica agricola comunitaria, compreso l'onere per le ricerche, anche sistematiche, da connettersi a gruppi di esperti e ad organismi specializzati.....	1,268								
1255		(Cat. V - Trasferimenti) Contributo all'Istituto nazionale di economia	2,000	100.0	4.4					2,000	

(35 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(TABELLA N. 13)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E M O N I N A Z I O N E										
1260	mia agraria.....		2,850	235.3	6.3	2,850	235.3	7.0	100.0		
	Contributi per attività di carattere nazionale concernenti indagini, studi e ricerche.....		2,128	-82.1	4.7	1,694	-18.7	4.1	79.6	434	
1264	Contributo straordinario all'Istituto nazionale di economia agraria.....		1,000	-71.4	2.2	1,000	-71.4	2.4	100.0		
1531	RUBRICA 2 - AGRICOLTURA (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per interventi obbligatori in materia fitosanitaria; studi e ricerche sugli organismi nocivi ed altre avversità dei vegetali e prodotti vegetali; divulgazione degli studi e ricerche.....										
1532	Spese per studi ed iniziative a carattere divulgativo inerenti a problemi agricoli di interesse nazionale e per il servizio della meteorologia ed ecologia agraria..... (Cat. V - Trasferimenti)		164	4.5	0.4	34	-8.1	0.1	24.5	105	25
1573	Contributi ad enti, istituti ed associazioni per studi ed iniziative a carattere divulgativo inerenti a problemi agricoli di		30	---	0.1	20	26.9	0.0	67.7	10	

(36 - Segue)

(C.S.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(TABELLA N. 13)

(Importi in milioni)

1966	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	L. ANNO PREC.	L. EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	L. ANNO PREC.	L. EROGAZ. TITOLO	L. PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	N.	D E M O N I A Z I O N E									
1574		interesse nazionale e per lo svolgimento di attività relative al progresso della meteorologia ed ecologia agraria.....	703	12.3	1.6	235	135.0	0.6	33.4	468	
1588		Contributi per il funzionamento degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.....	27,000	---	59.7	26,747	8.8	65.3	99.1	253	
1589		Contributi a favore dell'Università degli studi di Napoli per il funzionamento del Centro di specializzazione e ricerche eco-mico-agrarie per il Mezzogiorno.....	450	---	1.0	450	---	1.1	100.0		
3032		Contributi per l'attuazione di iniziative a carattere divulgativo concernenti il trasferimento delle acquisizioni scientifiche e tecnologiche a livello nazionale.....	624	-93.0	1.4	312	-90.8	0.8	50.0	312	
3035		Rubrica 5 - Bonifica (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi, indagini e ricerche sperimentali in materia di bonifica, acqua, suolo, ambiente.....	360	33.3	0.8	78	200.0	0.2	21.7	282	
		Spese per studi e ricerche anche sperimentali riguardanti i problemi connessi alla									

(37 - Segue)

(C.S.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(TABELLA N. 13)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOME PAGATE	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	%	PAGAM. IMPEGNI	SOME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E M O N S T R A Z I O N E															
3531	razionale utilizzazione delle risorse idri- che a scopo irriguo..... Rubrica 6 - Zootecnia, caccia e pesca (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale nel set- tore ittico e degli inquinamenti idrici..... Rubrica 8 - Alimentazione (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi, indagini, ricerche ed in- iziative varie interessanti il settore all- mentare..... (Cat. V - Trasferimenti) Contributo all'Istituto nazionale della nu- trizione (INU).....		120	-56.5	0.3	120	0.3	120	0.3	-24.5	0.3	100.0				
4531			50	---	0.1	0	0.0	0	0.0	-97.5	0.0	0.4		50		
4581			166	-3.5	0.4	8	0.0	8	0.0	-43.3	0.0	5.4		149		8
			6,100	---	13.5	6,100	14.9			---	14.9	100.0				
	Totale Titolo I		45,221	-31.8	89.0	40,944	99.8			-13.3	99.8	90.6		4,235		41
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Rubrica 1. - Servizi generali (Cat. XII - Trasferimenti)															

(Importi in milioni)

(38 - Segue)

(C.R.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(TABELLA N. 13)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	%	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E															
7051	Contributi per attività di indagine, di studio e di ricerca di carattere nazionale. <u>Rubrica 2 - Agricoltura</u> (Cat. X - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato)		29	-87.8	0.5	12	-90.9	15.2	41.4	17						
7223	Spese per l'attuazione di iniziative a carattere nazionale concernenti la realizzazione di una rete agronomica, l'attuazione di progetti pilota nel campo agricolo e zootecnico, ivi comprese le applicazioni energetiche, lo svolgimento dei programmi di ricerca nel settore dell'acquacoltura... (Cat. XII - Trasferimenti)		56	-94.4	1.0	54	100.0	68.4	96.4	2						
7232	Contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per l'adeguamento e potenziamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche....		5,513	-0.0	98.5	13	-13.3	16.5	0.2	5,500						
	Totale Titolo II		5,598	-39.5	11.0	79	-46.3	0.2	1.4	5,519						
	Totale Tabella		50,819	-32.7		41,023	-13.4		80.8	9,754						41

(39)

(C.I.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(TABELLA N. 14)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PRAC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PRAC.	§ EROGAZ. TITOLO	§ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
1531	TITOLO I - SPESE CORRENTI Rubrica 2 - Ufficio studi e ricerche (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per il mantenimento ed il funziona- mento dell'Ufficio studi e ricerche.....		15	---	0.1	14	30.9	0.1	96.0	1	
1534	Spese per studi, ricerche, indagini, rile- vazioni e pubblicazioni concernenti i set- tori di competenza del Ministero anche con riferimento ai connessi problemi ecologici. Rubrica 4 - Industria e stazioni sperimen- tali (Cat. II - Personale in attivita' di servizio) Stipendi ed altri assegni fissi al persona- le delle stazioni sperimentali per l'indu- stria..... (Cat. V - Trasferimenti)		65	8.0	0.3	36	89.5	0.2	55.6	29	
2501	Quota di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zincio costituito nell'ambito delle Nazioni Unite.....		2,181	18.4	8.6	1,922	13.4	8.4	94.4	114	145
2573	Rubrica 8 - Miniere		22,850	8,709.5	90.2	20,600	2,900.0	89.8	100.0		2,250

(40 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(TABELLA N. 14)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	§ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
4544	(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per il funzionamento dei servizi di ricerca e di controllo sperimentale per la sicurezza nell'attività estrattiva, degli uffici minerari, dell'ufficio nazionale mi- nerario per gli idrocarburi e delle sue Se- zioni.....		150	-5.1	0.6	118	27.9	0.5	78.6	32	0
4545	Spese per il funzionamento dei laboratori del Servizio chimico del Corpo delle minie- re. Acquisto e riparazione di macchine, di mobili, di apparecchiature scientifiche....		515	214.0	2.0	135	291.3	0.6	26.2	380	
4546	Spese per il funzionamento del Servizio geologico. Acquisto di mobili, macchine e apparecchi scientifici.....		880	388.9	3.5	101	27.0	0.4	11.5	778	1
5101	Rubrica 9 - Commercio interno e consumi industriali (Cat. V - Trasferimenti) Spese per studi, ricerche e rilevazioni concernenti l'organizzazione del commercio interno.....		26	-35.0	0.1	6	100.0	0.0	100.0		20

(41 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(TABELLA N. 14)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E													
	Totale Titolo I		25,339	768.4	1.3	22,932	921.0	1.4	94.5	1,333	2,416			
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE													
	Rubrica 1 - Servizi generali (Cat. XI - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche a carico di- retto dello Stato)													
7031	Spese per la ricerca scientifica.....		3,500	---	0.2	3,479	-0.0	0.2	99.4	20	1			
7054	Contributo al Comitato nazionale per la ri- cerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).....													
	Rubrica 4 - Industria e stazioni sperimenta- tali													
	(Cat. XII - Trasferimenti)													
7548	Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.....		980,000	8.9	50.7	740,000	23.3	47.3	75.5	240,000				
	Rubrica 8 - Miniere													
	(Cat. XII - Trasferimenti)													
7900	Spese per l'effettuazione di programmi di		927,000	4,000.7	48.0	822,000	1,627.7	52.5	88.7	105,000				

(42 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(TABELLA N. 14)

1986 (Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC. 35.4	§ EROGAZ. TITOLO 1.2	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC. 158.9	§ EROGAZ. TITOLO 98.6	§ PAGAM. IMPEGNI 81.0	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
	ricerca mineraria di base.....		22,750							22,750	
	Totale Titolo II		1,933,250	109.8	98.7	1,565,479	158.9	98.6	81.0	367,770	1
	Totale Tabella		1,958,589	111.9		1,588,411	161.7		81.1	369,103	2,417

(C.S.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(43)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TABELLA N. 16)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPENSA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	§ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
2051	TITOLO I - SPESE CORRENTI Rubrica 3 - Accordi commerciali, valute, importazioni ed esportazioni (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi, indagini, rilevazioni, traduzioni e diffusione di notizie relative al commercio estero.....		22	---	100.0	22	28.2	100.0	100.0		0
	Totale Titolo I		22	---	100.0	22	28.2	100.0	100.0		0
	Totale Tabella		22	---		22	28.2		100.0		0

(44)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
(TABELLA N. 17)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E									
1094	TITOLO I - SPESE CORRENTI Rubrica 1 - Servizi generali (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Compensi ad estranei all'amministrazione per inchieste, ricerche e studi ritenuti utili all'incremento dei traffici e delle industrie attinenti alla navigazione marit- tima.....		2	---	0.1					2
1558	Rubrica 2 - Lavoro marittimo e portuale - Naviglio (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per consulenze e ricerche, per la partecipazione a lavori di organismi inter- nazionali e convegni di studi, manifesta- zioni nazionali ed estere attinenti alla industria cantieristica navale.....			-29.5	2.0	21	-17.3	1.4	1	
1611	(Cat. V - Trasferimenti) Assegnazione alla Società per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propul- sione navale delle somme trattenute sul		31					93.5		8

1986

(45 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
(TABELLA N. 17)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	§ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
1612	contributi nel pagamento degli interessi di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1' e successive modificazioni, disposti a favore delle imprese armatoriali.....		298	100.0	18.8	298	100.0	19.6	100.0		
3571	Contributi ad enti ed istituti di studio e di esperienze in materia di costruzioni, di architettura e di istruzione navale..... <u>Rubrica 6 - Pesca</u> (Cat. V - Trasferimenti) Contributo ordinario alle spese relative al funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.....		54	100.0	3.4					45	9
	Totale Titolo I		1,200	9.1	75.7	1,200	100.0	79.0	100.0		
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		1,585	37.5	4.0	1,519	5,744.2	8.0	97.0	46	19
7547	<u>Rubrica 2 - Lavoro marittimo e portuale - Naviglio</u> (Cat. XII - Trasferimenti) Contributo alla società denominata "Centro										

(46 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
(TABELLA N. 17)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	% ANNO PREC.	% EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	% ANNO PREC.	% EROGAZ. TITOLO	SOMME RIMASTE DA PAGARE	% PAGAM. IMPEGNI	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
8558	per gli studi di tecnica navale, per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale e all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale per la realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo nella sperimentazione di modelli nel settore dell'architettura navale..... Rubrica 6 - Pesca (Cat. XII - Trasferimenti) Contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.		35,000	100.0	91.3	17,500	100.0	100.0	17,500	50.0	17,500
	Totale Titolo II		38,340	475.8	96.0	17,500	2,959.7	92.0	20,840	45.6	
	Totale Tabella		39,925	411.1		19,019	1,787.2		20,886	47.7	19

(47)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(TABELLA N. 18)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	%	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E													
1101	TITOLO I - SPESE CORRENTI Rubrica 1 - Servizi generali (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese di qualsiasi natura per la tenuta dello schedario delle imprese a partici- pazione statale, nonché per l'effettuazione di indagini, studi, rilevazioni, pubblica- zioni, sostenute per la presentazione al Parlamento e la diffusione dei bilanci e delle relative relazioni programmatiche de- gli enti autonomi di gestione.....		178	6.0	100.0	15	-91.1	100.0	14.2	91	72			
	Totale Titolo I		178	6.0	100.0	15	-91.1	100.0	14.2	91	72			
	Totale Tabella		178	6.0		15	-91.1		14.2	91	72			

(48)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SANITA'
(TABELLA N. 19)

1986	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	%	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	N.	D E N O M I N A Z I O N E														
		TITOLO I - SPESE CORRENTI														
		Rubrica 1 - Servizi generali														
		(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)														
1112		Spese per il funzionamento del Centro-stu- di.....	831	-5.9	2.8	110.3	1.5	305	45.1	372	154					
		(Cat. V - Trasferimenti)														
1226		Contributo all'ufficio internazionale delle epidemie in Parigi e alla Commissione eu- ropea per la lotta contro la febbre aftosa presso la FAO in Roma.....	100	7.5	0.3	8.7	0.5	100	100.0							
1227		Contributo all'Organizzazione mondiale del- la sanità.....	18,450	9.7	61.5	-14.6	70.3	14,200	100.0		4,250					
		Rubrica 2 - Ospedali														
		(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)														
1537		Spese per studi, indagini e rilevamenti re- lativi all'assistenza sanitaria ed ospeda- liera, ambulatoriale e domiciliare.....	1,053	-10.4	3.5	-44.4	0.8	153	14.5	900						
		Rubrica 3 - Igiene pubblica														
		(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)														
2037		Spese per studi, indagini e rilevamenti di carattere igienico-sanitario per la profil-														

(49 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SANITA'
(TABELLA N. 19)

(Importi in milioni)

1986	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	N.	D E N O M I N A Z I O N E												
		lassi delle malattie infettive e parassitarie per fenomeni di inquinamento di qualità natura.....	808	-14.8	2.7	8	0.0	744	1.1	-89.7	0.0	1.1	744	56
		<u>Rubrica 4 - Medicina sociale</u> (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)												
2542		Spese per studi, indagini e rilevamenti azioni di propaganda ed altri interventi idonei, relativi alla disciplina degli studenti e scolarità psicotrope.....	420	-18.3	1.4	21	0.1	399	5.0	-76.7	0.1	5.0	399	
2543		Spese per studi, indagini e rilevamenti nel campo delle malattie sociali, svolti dai centri per le malattie sociali presso cliniche ed istituti universitari, nonché presso istituti a carattere scientifico....	1,164	-13.3	3.9	164	0.8	1,000	14.1	-54.7	0.8	14.1	1,000	
2544		Spese per studi, indagini e rilevamenti nel campo delle motulazioni, neurolesioni o disadattamenti sociali svolti da enti pubblici e da persone giuridiche private non aventi fini di lucro.....	452	4.1	1.5	72	0.4	360	15.9	100.0	0.4	15.9	360	
2578		(Cat. V - Trasferimenti) Borse di studio per le ricerche nel campo												

(50 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SANITA'
(TABELLA N. 19)

1986		(Importi in milioni)													
N.	C A P I T O L I	PREVISIONI DI COMPETENZA	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	%	ANNO PREC.	%	EROGAZ. TITOLO	%	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E														
2588	dalle malattie sociali..... Contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.....	76	-21.6	0.3	24	0.1	24	31.6	---	0.1	24	0.1	31.6	52	
2593	Contributo annuo al Centro internazionale di ricerche per il cancro..... Rubrica 5 - <u>Igiene degli alimenti e nutri-</u> <u>zione</u>	1,200	9.1	4.0	1,200	5.9	1,200	100.0	9.1	5.9	1,200	100.0	100.0		
3031	(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per studi, indagini, rilevamenti ne- cessari alla determinazione degli indici di qualita' e di salubrita' degli alimenti. Studi, indagini e rilevamenti in materia di igiene dell'alimentazione e della nutrizio- ne.....	1,100	4.8	3.7	728	3.6	728	100.0	-30.7	3.6	728	100.0	100.0		372
3033	Spese per studi, indagini e rilevamenti re- lativi alla fissazione negli alimenti dei residui di prodotti usati in agricoltura ed a difesa delle sostanze alimentari immagaz- zinate, tossici per l'uomo..... Rubrica 6 - <u>Servizio farmaceutico</u> (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)	316	-10.0	1.1	16	0.1	16	6.5	-67.3	0.1	16	0.1	6.5	230	70
		105	34.6	0.4	5	0.0	5	4.8	-37.5	0.0	5	0.0	4.8	100	

(51 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SANITA'
(TABELLA N. 19)

1986	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	N.	D E N O M I N A Z I O N E								
3536		Spese per studi, indagini e rilevamenti nel settore dei farmaci..... Rubrica 7 - Servizi veterinari (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)	25	---	0.1					25
4042		Spese per studi, indagini e rilevamenti eseguiti dagli istituti zooprofilattici sperimentali e dagli altri istituti scientifici nell'interesse dei servizi veterinari.... Rubrica 8 - Consiglio sanitario nazionale (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)	339	4.9	1.1	15	-87.5	0.1	323	
4102		Spese per studi, indagini e rilevamenti ai fini dell'attività propositiva e consultiva del Consiglio sanitario nazionale..... Rubrica 9 - Servizio centrale della programmazione sanitaria (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)	100	100.0	0.3				100	0
4202		Spese per studi, indagini e rilevamenti nel campo della programmazione sanitaria..... Rubrica 11 - Istituto superiore di Sanita' (Cat. II - Personale in attività di servizio)	25	---	0.1				20	5
4508		Indennità giornaliera per lavoro nocivo e								

(Importi in milioni)

(52 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SANITA'
(TABELLA N. 19)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	L ANNO PREC.	L EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	L ANNO PREC.	L EROGAZ. TITOLO	L PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E M O N S T R A Z I O N E										
4509	rischio ai dipendenti di ricerca e ricercatori dell'Istituto superiore della sanità'..... Compensi al personale per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività' dell'Istituto e della ricerca di servizio..... (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per congressi, simposi, conferenze e per le relative pubblicazioni; concorsi a favore di enti, Accademie, Istituti scientifici per lavori, ricerche, studi e collaborazioni effettuate nell'interesse dello Istituto superiore di sanità'..... Spese per studi, indagini e rilevazioni per la revisione e la pubblicazione della farmacopea ufficiale..... (Cat. V - Trasferimenti)		10	---	0.0					0	10
4541			3,050	17.3	10.2	2,980	26.1	14.8	100.0		70
4547			100	---	0.3	68	-6.8	0.3	68.0	32	
4582			6	---	0.0	5	-5.4	0.0	88.3	1	
6541	Spese per le borse di studio conferite presso l'Istituto..... Spese per congressi, conferenze e di rap-		150	---	0.5	75	-10.4	0.4	64.6	41	33

(53 - Segue)

(C.S.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

1986

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SANITA'
(TABELLA N. 19)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	% ANNO PREC.	% BIOCAL. TITOLO	SOMME PAGATE	% ANNO PREC.	% BIOCAL. TITOLO	% PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
	presentanza. Spese per incarichi di ricerca ad istituti di riconosciuto valore scientifico per l'attuazione dei programmi di ricerca previsti dai piani sanitari nazionali		100	11.1	0.3	48	19.9	0.2	72.0	19	33
	Totale Titolo I		29,980	6.0	76.9	20,188	-10.8	88.2	81.1	4,713	5,078
	TITOLO II - SPESE IN CORSO CAPITALE										
	Rubrica 11 - Istituto superiore di Sanita' (Cat.XI - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dallo Stato)										
8221	Spese per la ricerca scientifica.....		6,000	33.3	66.7	2,700	550.6	100.0	45.0	3,300	
	Rubrica 12 - Istituto superiore per la ricerca sanitaria e la sicurezza del lavoro										
	(Cat.XI - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dallo Stato)										
8321	Spese per la ricerca scientifica.....		3,000	200.0	33.3					3,000	

(54)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SANITA'
(TABELLA N. 19)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	% ANNO PREC.	% EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	% ANNO PREC.	% EROGAZ. TITOLO	% PAGAM. IMPEGNI	SOMME RINASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
	Totale Titolo II		9,000	63.6	23.1	2,700	550.6	11.8	30.0	6,300	
	Totale Tabella		38,980	15.4		22,888	-0.7		67.5	11,013	5,078

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(55)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(TABELLA N. 20)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PREC.	§ EROGAZ. TITOLO	§ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
1103	TITOLO I - SPESE CORRENTI Rubrica 1 - Servizi generali (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Spese per attività di indagine, di studio, di documentazione e di programmazione.....		200	---	100.0	32	100.0	100.0	20.3	127	41
	Totale Titolo I		200	---	100.0	32	9,900.0	100.0	20.3	127	41
	Totale Tabella		200	---		32	9,900.0		20.3	127	41

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(56)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(TABELLA N. 21)

(Importi in milioni)

1986	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	% ANNO PREC.	% EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	% ANNO PREC.	% EROGAZ. TITOLO	% PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	N.	D E N O M I N A Z I O N E									
		TITOLO I - SPESE CORRENTI									
		Rubrica 1 - Servizi generali									
		(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)									
1069		Spese per studi, indagini e rilevazioni....	10	---	0.0	6	192.5	100.0	58.5	4	
1083		Spese per lavori di ricerca e sviluppo e servizi di gestione da effettuarsi in relazione all'autonazione con sistema elettronico dei servizi del Ministero.....	950	---	4.7	300	650.0	100.0	31.6	650	
		Rubrica 2 - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali									
		(Cat. IV - Acquisto di beni e servizi)									
1544		Assegnazione per il funzionamento dell'istituto centrale per la patologia del libro (Cat. V - Trasferimenti)	570	3.6	2.8	570	3.6	100.0	100.0		
1605		Contributi ordinari dovuti ad Enti culturali - 11 ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123.....	12,300	---	60.9	11,800	-2.6	100.0	96.2	460	40
1606		Contributi ad enti culturali ai sensi dell'art. 3 della legge 2 aprile 1980, n. 123....	3,950	---	19.6	3,800	38.5	100.0	96.2	150	
		Rubrica 3 - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, ar-									

(57 - Segue)

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(TABELLA N. 21)

1986

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I		PREVISIONI DI COMPETENZA	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	ANNO PREC.	EROGAZ. TITOLO	PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	D E N O M I N A Z I O N E										
2039	archeologici artistici e storici (Cat. IV - Acquisto di beni e servizi) Assegnazione per il funzionamento dell'i- stituto centrale per il restauro.....		880	10.0	4.4	880	10.0	100.0	100.0		
2042	Assegnazione per il funzionamento dell'i- stituto centrale per il catalogo e la docu- mentazione..... (Cat. V - Trasferimenti)		720	2.9	3.6	720	2.9	100.0	100.0		
2110	Contributo per il centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali, da sostenere a termini dell'accordo tra l'Italia e l'UNESCO..... Contributo alla scuola archeologica italia- na in Atene.....		90	---	0.4	45	-50.0	100.0	100.0		45
2116	Totale Titolo I		730	7.4	3.6	730	12.3	100.0	100.0		
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Rubrica 4 - Ufficio centrale per i beni archivistici (Cat. XII - Trasferimenti)		20,200	0.8	99.9	18,851	6.6	100.0	93.7	1,264	85

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(58 - segue)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(TABELLA N. 21)

(Importi in milioni)

N.	C A P I T O L I D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI DI COMPETENZA	§ ANNO PRC.	§ EROGAZ. TITOLO	SOMME PAGATE	§ ANNO PRC.	§ EROGAZ. TITOLO	§ PAGAM. IMPEGNI	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
8251	Spese per la ricerca scientifica.....	25	-66.7	100.0						25
	Totale Titolo II	25	-97.7	0.1						25
	Totale Tabella	20,225	-4.2		18,851	5.8		93.7	1,264	110

(C.E.D. SERVIZIO RELAZIONI AL PARLAMENTO)

(59)

